

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 26 GENNAIO 2011

N. 14



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2010, n. 2978

Progetto di marketing “Campagna di comunicazione per lo sviluppo del turismo incoming” in collaborazione con la Aeroporti di Puglia S.p.A - Approvazione proroga convenzione periodo luglio - dicembre 2010 - Presa d'atto Piano preliminare di promozione e comunicazione in collaborazione con la Aeroporti di Puglia spa.

Pag. 2329

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2010, n. 2988

DISO (LE) - Piano Regolatore Generale. - Approvazione definitiva.

Pag. 2340

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2010, n. 2989

Programma Operativo FESR 2007-2013 - PPA dell'Asse II - Linea di intervento 2.5. Azione 2.5.1, sottosezione b) - Procedura negoziale per la presentazione di proposte d'interventi per il potenziamento dei servizi di raccolta nei comuni attraverso l'introduzione di metodi innovativi di raccolta differenziata “integrata”.

Pag. 2345

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2010, n. 2990

Approvazione dello schema di “Convenzione regolante i rapporti fra Regione Puglia e A.R.P.A. Puglia C.N.R.-I.R.S.A e Politecnico di Bari - D.I.C.A.” per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel territorio di Bari e Modugno Zona Industriale.

Pag. 2361

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2010, n. 3007

Deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n.658. Rimodulazione allegato “A”

Pag. 2383

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2010, n. 3008

DGR n.2624 del 30/11/2010 - Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico (Piano di rientro 2010-2012) - Costituzione cabina di regia.

Pag. 2386

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2010, n. 3009

Cabina di regia per gli interventi di edilizia sanitaria per l'infrastrutturazione ospedaliera e territoriale in relazione all'attuazione del Piano di Rientro di cui alla Del. G.R. n. 2624 del 30.11.2010. Istituzione della Struttura di Progetto “Infrastrutture sanitarie e dotazioni tecnologiche”

Pag. 2389

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2010, n. 3010

ARIF - Agenzia Regionale attività irrigue e forestali. L.R. n. 3/2010 art. 16 comma 5° - Deliberazione 8634 del 09/12/2010 - presa d'atto.

Pag. 2392

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2010, n. 3012

PO FESR 2007-2013 - linea 2.5 “Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”. Integrazione delibere di G.R. n. 2683, 2685, 2686, 2688, 2690, 2691 del 28 dicembre 2009 e n. 9 del 15 gennaio 2010. Individuazione progetti Programmi stralcio Aree Vaste.

Pag. 2401

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2010, n. 3013

Approvazione Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione dall'anno scolastico 2010/2011 di percorsi di qualifica professionale post-obbligo nell'ambito dell'Area di professionalizzazione di cui al D.M. 15 aprile 1994 (c.d. III Area)

Pag. 2405

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 2010, n. 3014

Istituzione della Commissione tecnico-scientifica interdisciplinare amianto per la redazione e l'attuazione del Piano Regionale Amianto Puglia. Integrazione componenti.

Pag. 2418

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 3022

Art. 10 del D.L. vo n. 154 del 26 maggio 2004. Sostituzione Componenti della Commissione Consultiva Locale per la pesca e l'acquacoltura.

Pag. 2419

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 3023

DPCM 1.4.08 "Modalità e criteri per trasferimento al S.S.N. di funzioni sanitarie, rapporti lavoro, risorse finanziarie, attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria". Autorizzazione alla proroga dei contratti di lavoro del personale sanitario attualmente impegnato nella medicina penitenziaria.

Pag. 2421

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 3024

D.G.R. n. 1118 del 30 giugno 2009 - Piano Regionale per il sostegno al percorso di adozione nazionale ed internazionale dei minori - Approvazione nuovo schema di Convenzione con l'ARES per l'attuazione dell'intervento sperimentale.

Pag. 2423

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 3029

Approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica

Pag. 2432

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 3032

R.Reg. 18 gennaio 2007, n.4 - art. 32 - Approvazione studio di fattibilità per la determinazione delle tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali e semiresidenziali per disabili. Presa d'atto dello schema di Intesa con l'ANCI sui criteri per la determinazione delle tariffe e approvazione delle tariffe.

Pag. 2445

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2978

Progetto di marketing “Campagna di comunicazione per lo sviluppo del turismo incoming” in collaborazione con la Aeroporti di Puglia S.p.A - Approvazione proroga convenzione periodo luglio - dicembre 2010 - Presa d’atto Piano preliminare di promozione e comunicazione in collaborazione con la Aeroporti di Puglia spa.

L’Assessore al Turismo, prof.ssa Silvia Godelli, unitamente all’Assessore alle infrastrutture strategiche e mobilità prof. Guglielmo Minervini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Turismo e dal Dirigente del Servizio Reti ed infrastrutture per la mobilità, riferisce quanto segue:

Premesso:

che con DGR n. 146 del 26.02.2007 è stato approvato il Programma triennale di promozione turistica 2007/2009, successivamente integrato con DGR 2240 del 21.11.2008;

che nell’ambito della predetta programmazione è stato espressamente contemplato l’obiettivo operativo di promuovere la conoscenza della Regione per affermare le destinazioni turistiche sui mercati nazionali ed internazionali, attraverso la diversificazione delle metodologie di promozione dell’immagine del territorio pugliese, utilizzando nuovi mezzi pubblicitari e nuove azioni di marketing in grado di amplificare l’immagine positiva della Puglia ed idonee a favorire in modo specifico la destagionalizzazione e la fidelizzazione dell’utenza;

che al fine di migliorare la competitività e la capacità di crescita dei sistemi turistici locali e tematici, in uno scenario connotato da un incremento della concorrenza, è risultato opportuno qualificare l’offerta regionale e territoriale, quale specifica condizione per la destagionalizzazione dei

flussi turistici, attraverso servizi di comunicazione connessi al sistema dei collegamenti della regione a livello nazionale e internazionale;

che nell’ambito delle azioni suesposte la Società Aeroporti di Puglia (nota n. 17120 del 04.11.2009 acquisita agli atti del Servizio Turismo con prot. AOO_056 0008148 in pari data), ha predisposto per il 2009-2010 un progetto di comunicazione e marketing, al fine di incrementare i flussi turistici sul territorio regionale unitamente al turismo incoming;

che la Giunta regionale con la deliberazione n. 2298 del 24.11.2009 ha approvato la proposta progettuale “Campagna di comunicazione per lo sviluppo del turismo incoming” presentata da Aeroporti di Puglia, per il periodo novembre 2009 - giugno 2010 con un finanziamento a valere su fondi di pertinenza del servizio turismo;

che con nota inviata al Presidente della Giunta Regionale (prot. 1591/SP del 28.06.2010), la società Aeroporti di Puglia ha manifestato la necessità di una proroga della convenzione in essere, sia al fine di garantire un’amplificazione dei risultati positivi registrati, in termini di nuovi collegamenti e di incremento del traffico effettivo e potenziale, sia onde evitare che soluzioni di continuità rispetto all’azione in corso, potessero pregiudicare i risultati stessi;

che i risultati ottenuti alla data del 30 giugno 2010, desumibili dalla “Relazione Illustrativa, appendice relativa all’impatto sul turismo” redatta dalla Società Aeroporti di Puglia sono stati quantificati in un numero di poco superiore ai 400.000 passeggeri e che di questi la componente turistica ammontava per il primo semestre 2010 a circa 220.000 arrivi;

che la Presidenza della Giunta, all’esito di un’attenta disamina dei risultati registrati dalle precedenti attività poste in essere dalla società Aeroporti di Puglia ed, in particolar modo, da quella in corso di espletamento, ha valutato e ritenuto l’opportunità di garantire continuità alla attività realizzata dalla Società Aeroporti di Puglia, anche nel secondo semestre del 2010;

che la stessa Presidenza della Giunta con nota del 21.12.2010 prot. n. 0015791 ha trasmesso per gli adempimenti di competenza al Servizio Turismo la citata nota n. 9166/2010 di Aeroporti di Puglia, già valutata positivamente;

che i risultati raggiunti dalla campagna posta in essere sono particolarmente significativi in termini di potenziamento dei flussi di viaggiatori e dell'attrattiva tanto da giustificare un'implementazione dell'azione stessa ed un suo allargamento intersettoriale;

Considerato:

che il Programma triennale di promozione turistica prevede tra gli interventi attività reputate idonee al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e valorizzazione del territorio e di miglioramento dell'accessibilità summenzionati anche i Piani di comunicazione integrata, quali strumenti atti a potenziare l'immagine regionale ed a comunicare la naturale integrazione delle risorse offerte;

che sono disponibili economie vincolate sui competenti capitoli di spesa e che l'attività di che trattasi è coerente con gli obiettivi e la programmazione di settore;

che la Regione reputa prioritario dare continuità alle attività fino ad ora intraprese con il supporto della società Aeroporti di Puglia, in particolar modo attraverso un Piano di comunicazione e promozione che abbia quale obiettivo principale la diffusione di tutte le opportunità offerte dalle risorse del territorio pugliese e dei settori dell'economia regionale, sia negli aspetti materiali che immateriali, attraverso un investimento decisamente superiore rispetto al passato;

che il Piano di comunicazione e promozione 2011 summenzionato, trasmesso in versione preliminare dalla Società Aeroporti di Puglia all'Assessorato Infrastrutture strategiche e mobilità, in data 23/12/2010 si pone quale strumento per far aumentare i flussi di passeggeri;

che detto Piano dovrà essere approvato dalla Giunta regionale previo parere favorevole da parte del NVVIP che valuta la congruità dell'investimento in rapporto agli obiettivi prefissati e ai risultati già ottenuti nell'annualità 2010;

che i rapporti tra Aeroporti di Puglia S.p.A. e la Regione Puglia per la redazione e l'attuazione del Piano di promozione territoriale verranno disciplinati da apposita convenzione;

che si rimette a successivi atti di pertinenza del dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture per la mobilità, la definizione del Piano di comunicazione e promozione 2011, l'elaborazione del relativo

schema di convenzione, nonché il reperimento delle risorse finanziarie necessarie attraverso appositi provvedimenti nel bilancio 2011 a valere sui capitoli di pertinenza del Servizio trasporti;

che la scelta della società Aeroporti di Puglia discende dalla circostanza che questa società è la concessionaria della gestione totale di tutti gli aeroporti pugliesi (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie) fino all'11.02.2043, giusta Convenzione sottoscritta con ENAC il 25.01.2002 ed approvata con Decreto Interministeriale del 6.3.03; che capitale sociale è detenuto al 100% da Enti Pubblici ed al 99,414% dalla Regione Puglia, e che lo Statuto Sociale prevede, tra le finalità della stessa, quella di contribuire allo sviluppo economico e turistico della Puglia;

che la relazione sui risultati ottenuti nell'ambito delle attività del 2010, la relazione sui risultati di metà periodo ed il Rapporto finale delle attività del 2011, vanno inviati al Servizio Controllo di Gestione Ufficio Partecipate della Regione Puglia per la verifica di congruità dei risultati conseguiti;

Tutto ciò premesso si propone di finanziare le attività del progetto "Campagna di comunicazione per lo sviluppo del turismo incoming", proposto dalla società Aeroporti di Puglia per il periodo luglio - dicembre 2010 con le modalità previste nella DGR n. 2298 del 24.11.2009.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SMI

All'onere finanziario derivante dal presente provvedimento si farà fronte, per la parte di spese relative al finanziamento della proroga della convenzione con la società Aeroporti di Puglia, di importo pari ad euro 6.950.000,00 con le economie vincolate del capitolo 1095415 "Cofinanziamento comunitario e statale per l'attuazione della misura 4.15 attività finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica del POR 2000/2006 - obiettivo 1 FESR - UPB 4.5.1, per un ammontare pari a euro 1.050.000,00, e con le economie vincolate del capitolo 1091415 "Quota regionale per l'attuazione del P.O.R. Puglia 2000/2006 Misura 4.15 Obiettivo 1 FESR", per un ammontare pari a euro 5.900.000,00.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, pro-

pongono alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

L'adozione del presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4 comma 4 lettera d della L.R. n. 7/97, quale atto di programmazione, nonché sub k), in quanto prevede procedure disciplinate dalla L.R. n. 28/01.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dagli Assessori relatori;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento attestante la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria la relazione degli Assessori relatori, che di seguito si intende integralmente riportata;
- di demandare al Servizio Ragioneria l'effettuazione delle operazioni contabili di cui al presente provvedimento;
- di finanziare le attività del progetto "*Campagna di comunicazione per lo sviluppo del turismo incoming*", proposto dalla società Aeroporti di Puglia per il periodo luglio - dicembre 2010 con le modalità previste nella DGR n. 2298 del 24.11.2009, facendo obbligo al Dirigente del Servizio Turismo di provvedere con proprio atto

all'impegno delle somme necessarie entro il corrente esercizio finanziario e porre in essere i provvedimenti di competenza;

- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in ottemperanza all'art. 1 comma 173 Legge 266/05 e della deliberazione della Corte dei Conti n. 4 del 17 febbraio 2006, a cura del Servizio Turismo;
- di prendere atto del Piano preliminare di comunicazione e promozione 2011, presentato dalla Società Aeroporti di Puglia, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato 1);
- di dare mandato al dirigente del Servizio Reti ed infrastrutture per la mobilità a porre in essere i provvedimenti di competenza per l'approvazione del Piano di comunicazione e promozione 2011, nonché per l'elaborazione del relativo schema di convenzione, a valere sui fondi di pertinenza a valere sul bilancio di previsione 2011;
- di demandare all'Ente Aeroporti di Puglia l'effettuazione e la trasmissione ai competenti uffici regionali di un monitoraggio, almeno trimestrale, delle attività di pubblicità realizzate;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Piano Preliminare di Comunicazione e Promozione 2011

Dicembre 2010

1. Il Piano di comunicazione già realizzato: risultati positivi e importanti

Aeroporti di Puglia ha operato, in ciò pienamente sostenuta dalla Regione Puglia, per lo sviluppo di nuovi collegamenti nazionali ed internazionali attestati sugli aeroporti pugliesi.

L'azione svolta ha avuto notevole successo, sia in termini di nuovi collegamenti realizzati che di incremento del traffico effettivo e potenziale.

Questa azione è stata realizzata da Novembre 2009 a Giugno 2010 e ha consentito di realizzare un grande incremento in termini di passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari e Brindisi.

Nelle tabelle che seguono vengono indicati i passeggeri in arrivo e partenza nel periodo di realizzazione delle attività di comunicazione, ovvero dal 1 novembre 2009 al 30 giugno 2010.

Tab. 1 - Passeggeri in arrivo – partenza BARI

BARI				
Passeggeri				
	Rotta	Arrivi	Partenze	Totale
Domestico	Alghero	4.574	4.525	9.099
	Bergamo	97.601	99.393	196.994
	Bologna	25.495	33.433	58.928
	Cagliari	10.297	10.433	20.730
	Genova	9.423	9.144	18.567
	Pisa	40.873	41.023	81.896
	Trapani	9.893	9.729	19.622
	Treviso	20.089	20.201	40.290
	Torino	23.459	24.704	48.163
Domestico Totale		241.704	252.585	494.289
Internazionale	Brussels Charleroi	11.679	11.298	22.977
	Frankfurt Hahn	14.416	14.310	28.726
	Karlsruhe	4.432	4.492	8.924
	London Stansted	19.628	20.367	39.995
	Malta	10.085	10.134	20.219
	Neiderrhein	7.355	7.360	14.715
	Paris Beauvais	13.948	14.442	28.390
	Valencia	12.540	8.931	21.471
Internazionale Totale		94.083	91.334	185.417
Totale complessivo		335.787	343.919	679.706

Tab. 2 - Passeggeri in arrivo – partenza BRINDISI

BRINDISI				
Passeggeri		Arrivi	Partenze	Totale
Domestico	Rotta			
	Bergamo	44.986	46.404	91.390
	Bologna	33.314	31.269	64.583
	Pisa	20.371	21.042	41.413
	Torino	10.120	10.126	20.246
	Trapani	1.180	1.200	2.380
	Treviso	12.982	12.684	25.666
Domestico Totale		122.953	122.725	245.678
Internazionale	Brussels Charleroi	11.503	11.042	22.545
	Eindhoven	5.215	5.081	10.296
	Gerona	5.532	5.659	11.191
	Londor. Stansted	14.450	14.924	29.374
Internazionale Totale		36.700	36.706	73.406
Totale complessivo		159.653	159.431	319.084

I passeggeri in arrivo a Bari e Brindisi sono stati 495.440, di cui 335.787 a Bari e 159.653 a Brindisi. Considerando anche i passeggeri in partenza il totale complessivo è di 998.790 passeggeri, di cui 679.706 a Bari e 319.084 a Brindisi.

Va peraltro rilevato che i nuovi collegamenti sono iniziati nel gennaio 2010 per Bari e nel Febbraio a Brindisi e che pertanto l'arco temporale dei dati passeggeri è su base semestrale.

I dati sopra riportati (Tab. 1 e 2) sono dati che nel panorama del trasporto aereo europeo vanno in netta controtendenza. Il trasporto aereo infatti, negli ultimi 2 anni ha registrato un forte rallentamento dovuto alla crisi economica tuttora in atto.

La realizzazione di queste attività di comunicazione sono state fondamentali per consentire un forte sviluppo della mobilità aerea pugliese e per consentire alla Regione Puglia di essere collegata in maniera efficace nel contesto europeo.

Tab. 3 - Variazioni assolute traffico passeggeri negli aeroporti italiani nei primi nove mesi 2008-2010. Primi 5 scali

Posizione	Aeroporto	gen-set 2008	gen-set 2010	Var. ass. 2008-2010
1	Trapani	427.300	1.305.829	878.529
2	Bergamo	5.006.348	5.874.261	867.913
3	Bologna	3.338.007	4.173.599	835.592
4	Bari	1.944.568	2.572.945	628.377
5	Brindisi	781.619	1.195.327	413.708

Fonte: Osservatorio nazionale turismo - Assaeroporti

Come si desume dalla tabella n.3, gli aeroporti di Bari e Brindisi rientrano nella classifica degli aeroporti che hanno registrato le migliori *performance* rispetto al 2008.

Alla luce anche della congiuntura economica sfavorevole, detti dati di traffico sono decisamente positivi, e vanno chiaramente in controtendenza rispetto ad altre realtà aeroportuali regionali, nazionali ed europee.

A titolo di esempio, nella Tabella n. 4 si riportano le variazioni assolute rispetto al 2008 degli ultimi 5 scali della classifica realizzata dall'osservatorio nazionale del Turismo.

Tab. 4 - Variazioni assolute traffico passeggeri negli aeroporti italiani nei primi nove mesi 2008-2010. Ultimi 5 scali

Posizione	Aeroporto	gen-set 2008	gen-set 2010	Var. ass. 2008-2010
33	Firenze	1.523.393	1.316.181	-207.232
34	Roma CIA	3.643.376	3.380.474	-262.902
35	Verona	2.859.965	2.444.843	-415.122
36	Milano MXP	15.301.650	14.523.762	-777.888
37	Milano LIN	7.333.214	6.202.728	-1.130.486

2. Il Piano di comunicazione innovativa

In questa situazione, Aeroporti di Puglia propone all'Amministrazione Regionale di attivare una campagna di comunicazione, con metodologie innovative, che massimizzi l'impatto del nuovo sistema di collegamenti e consenta alla Regione di mantenere ed incrementare il traffico aereo a vantaggio degli operatori economici, dei cittadini, dei turisti.

3. Obiettivi della Campagna

Quale riferimento per la definizione degli obiettivi della proposta campagna di comunicazione va considerato lo schema concettuale che individua in quattro categorie il possibile **impatto della crescita dei collegamenti aerei regionali** (Tavola 1):

- Incremento del traffico di turisti in visita nella regione
- Aumentata possibilità per le imprese del territorio, incluse le piccole e medie imprese, di ampliare al di fuori dei confini regionali il proprio ambito di attività, sia in termini di mercati di sbocco che di mercati di approvvigionamento
- Creazione di condizioni adatte ad attrarre investimenti di soggetti esterni al tessuto economico regionale, anche e soprattutto internazionali
- Sviluppo culturale e sociale dei cittadini del territorio, realizzato attraverso le nuove opportunità di studio, lavoro, cura, svago.

Altro elemento di contesto importante è il nuovo vigore che negli ultimi anni sta acquisendo il **Brand Puglia**, sempre più spesso associato ad elementi positivi sul terreno dell'accoglienza, della capacità di fare, della cultura e dei saperi, dell'arte e dell'ambiente.

La campagna che qui si propone intende quindi associare le due opportunità costituite dallo sviluppo dei collegamenti aerei regionali e dall'affermazione del Brand Puglia, focalizzandosi su un preciso segmento di destinatari e cioè i possibili **utilizzatori, per qualsiasi motivo, del trasporto aereo**.

In conclusione l'obiettivo della campagna è quello di **creare nella percezione del gruppo target** individuato, che comprende i potenziali investitori internazionali e nazionali, gli imprenditori pugliesi desiderosi di internazionalizzarsi / espandersi al di fuori dei confini locali insieme ai loro interlocutori nazionali e internazionali, i cittadini pugliesi cui si aprono nuove opportunità di

crescita culturale e professionale e infine i turisti *incoming* verso la Puglia, un'associazione forte fra Puglia e trasporto aereo.

Tavola 1 - I collegamenti aerei come strumento di sviluppo del territorio

I collegamenti aerei come strumento di sviluppo del territorio



4. Caratteristiche della Campagna

Per raggiungere l'obiettivo delineato nei confronti di un target tanto vasto e diversificato è necessario utilizzare metodologie innovative:

- **Concentrare le risorse su un unico mezzo**, la dispersione su molti mezzi / canali renderebbe infatti poco efficace la comunicazione, in un'epoca di forte concorrenza per "share of voice"
- **Identificare un mezzo / canale il più possibile vicino al target identificato**, per gli stessi motivi sopra descritti è infatti essenziale ottimizzare il rapporto fra risorse impegnate e risultati raggiunti – in altri termini si tratta di ricercare il modo migliore per raggiungere soggetti che considerino il trasporto aereo come uno strumento per la propria attività

- **Focalizzare su internet la campagna**, infatti oltre alla possibilità di concentrare ed indirizzare le risorse, la comunicazione sul web comporta un'immagine di modernità ed efficienza che deve essere parte stessa del messaggio da veicolare
- **Integrarsi pienamente con gli strumenti di comunicazione online della Regione**, in modo da ottenere un effetto di moltiplicazione.

5. Proposta operativa

Operativamente la campagna dovrà svilupparsi in due passi:

- Un primo step fra il 1° luglio 2010 e il 31 dicembre 2010, maggiormente focalizzato sugli aspetti relativi al turismo
- Un secondo step fra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2011, con l'allargamento ad altri temi, come ad esempio la cultura, l'enogastronomia regionale le attività produttive eccetera.

Aeroporti di Puglia si farà carico di individuare uno o più operatori internet sul cui sito / siti acquisire spazi pubblicitari; la scelta andrà fatta tenendo conto dei criteri in parte già messi in evidenza:

- Forte connessione concettuale al tema del trasporto aereo
- Grande visibilità, in particolare nell'ambito europeo, bacino principale di riferimento per i collegamenti con gli aeroporti pugliesi

A questo proposito va notato che siti fortemente focalizzati e di grande diffusione comportano importanti vantaggi anche in termini di costo; ad esempio, i volumi di milioni di visualizzazioni giornaliere che può garantire una collezione di siti multilingue comporta costi unitari per visualizzazione inferiori del 25% - 30% a quelli tipici dei maggiori siti nazionali (ad esempio quelli dei maggiori gruppi editoriali italiani).

E' inoltre estremamente importante che il mezzo prescelto consenta di trasformare con assoluta immediatezza l'interesse generale per il brand "Puglia" in specifico comportamento d'acquisto, per evitare che lo sforzo di comunicazione si riduca nella massima parte dei casi alla creazione di un generico interesse, senza ricadute operative immediate.

Una volta identificato il canale comunicativo che risponda alle caratteristiche sopra esposte, Aeroporti di Puglia, provvederà a definire i contenuti della comunicazione ed il loro cadenzamento nel tempo.

Relativamente al formato dei contenuti si possono ipotizzare quattro differenti tipologie:

- Banner informativi incentrati sul brand "Puglia"
- Link a siti della Regione Puglia
- Articoli "editoriali", descrittivi di vari aspetti della regione
- Newsletter di comunicazione diffuse a mezzo di mail indirizzate a liste di abbonati.

I siti regionali cui connettere i link potranno essere nella prima fase specificamente focalizzati sul tema del turismo ed in seguito, eventualmente rimandare ad attività culturali, produttive (ad esempio "Prodotti Pugliesi DOP") eccetera, industriali (ad esempio il distretto aeronautico pugliese).

Il cadenzamento nel tempo dovrà essere tale da garantire una sufficiente distribuzione dell'attività di comunicazione lungo tutto l'arco dell'anno.

Aeroporti di Puglia ritiene, una volta ricevuto l'assenso della Regione Puglia a questa iniziativa, di poter dare in questo modo un fondamentale contributo allo sviluppo economico e sociale della regione, nella convinzione che detto sviluppo sia strettamente connesso a quello del trasporto aereo.

L'importo previsto per le suddette attività, per il periodo 1.1.2011-30.6.2011 è pari a Euro 6.000.000, IVA compresa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2988

DISO (LE) - Piano Regolatore Generale. - Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Con Delibera del Commissario ad Acta n.1 del 25/10/1997 è stato adottato il P.R.G. del Comune di DISO, costituito complessivamente da n. 38 elaborati tecnici (n. 30 elaborati del P.R.G. e n. 8 elaborati integrativi riferiti alla variante P.I.P.) come di seguito elencati:

1. Relazione;
2. Tav.1.1-Stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente;
3. Tav.1.2-Schede di analisi delle maglie urbane - Distribuzione delle aree dei comparti d'intervento
4. Tav.1.3-Ricognizioni dello stato fisico del territorio - stato di fatto dei terreni agricoli e delle colture prevalenti - scala 1:5.000
5. Tav.2.2-Ricognizioni dello stato fisico del territorio - stato di fatto dei terreni agricoli e delle colture prevalenti - scala 1:5.000
6. Tav.3 - Inquadramento ed interrelazioni dell'assetto territoriale - scala 1:25.000
7. Tav.4.1 - zonizzazione scala 1:5.000
8. Tav.4.2 - zonizzazione - scala 1:5.000
9. Tav.5.1 - zonizzazione - scala 1:2.000
10. Tav.5.2 - zonizzazione - scala 1:2.000
11. Tav.5.3 - zonizzazione - scala 1:2.000
12. Tav.5.4 - zonizzazione - scala 1:2.000
13. Tav.6.1.a - Distribuzione delle aree - zonizzazione scala 1:2.000
14. Tav.6.2.a - Distribuzione delle aree - zonizzazione scala 1:2.000
15. Tav.6.3.a - Distribuzione delle aree - zonizzazione scala 1:2.000
16. Tav.6.4.a - Distribuzione delle aree - zonizzazione scala 1:2.000
17. Tav.6.1.b - comparti d'intervento - zonizzazione scala 1:2.000

18. Tav.6.2.b - comparti d'intervento - zonizzazione scala 1:2.000
19. Tav.6.3.b - comparti d'intervento - zonizzazione scala 1:2.000
20. Tav.6.4.b - comparti d'intervento - zonizzazione scala 1:2.000
21. Tav.7.1 - centro storico - destinazione d'uso degli edifici - stato di fatto-scala 1:1.000
22. Tav.7.2 - centro storico - caratteri storico ambientali del tessuto edilizio - scala 1:1.000
23. Tav.7.3 - centro storico - caratteri tipologici degli edifici - scala 1:1.000
24. Tav.7.4 - centro storico - stato di conservazione degli edifici - scala 1:1.000
25. Tav.7.5 - centro storico - modalità d'intervento - scala 1:1.000
26. Tav.8 - norme di attuazione
27. Tav.9 - regolamento edilizio

Elaborativi integrativi relativi alla variante P.I.P. con il rispetto delle prescrizioni C.E.C.:

1. Relazione tecnica
2. Tav.1 - zonizzazione generale
3. Tav.2 - stralcio di P.di F.
4. Tav.3 - planimetria su catastale
5. Tav.4 - zonizzazione
6. Tav.5 - viabilità
7. Tav.6 - schemi impianti
8. Norme tecniche di attuazione
9. Piano particellare d'esproprio

Nella documentazione in atti è compreso lo studio relativo ai caratteri geologico-tecnici del territorio comunale a firma del dott. Michele Intino, geologo incaricato con delibera di G.C. n. 57 del 14.02.1994.

Gli atti tecnico-amministrativi del P.R.G. sono stati sottoposti -ai sensi della L.R. 56/80 art. 16 bis -all'esame del Comitato Urbanistico Ristretto che, con propria Relazione-parere determinata nella seduta del 23/09/2004, ha ritenuto il Piano in oggetto meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti delle prescrizioni nei termini di cui alla stessa Relazione-parere ai punti "4" (conferma prescrizioni parere Settore Ecologia della Regione Puglia e adempimenti previsti dal PUTT in capo all'Amministrazione Comunale), "4.1" (Settore residenziale), "4.2" (Settore turistico), "5.0" (Norme Tecniche di Attuazione) e "6" (Regola-

mento Edilizio), tese ad adeguare il P.R.G. alla normativa vigente in materia.

Con la suddetta Relazione - parere, il C.U.R. si è pronunciato anche in merito alle osservazioni nei termini di cui al punto "7 - Esame delle osservazioni", concordando e condividendo le determinazioni assunte dal Commissario ad Acta con Delibera n.2 del 21/11/1998.

Con delibera n. 1592 del 28/10/2004 la Giunta Regionale, sulla scorta della Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto, ha approvato il predetto P.R.G., nei termini e con le prescrizioni di cui ai punti "4", "4.1", "4.2", "5.0", "6", "7" della stessa Relazione-parere.

Con nota prot. reg. n. 11965/2 del 22/11/2004, il Settore Urbanistico Regionale ha trasmesso all'Amministrazione Comunale di DISO copia conforme della citata delibera di G.R. n. 1592 del 28/10/2004, ai sensi dell'art. 16, comma 11 della L.R. 56/80, con richiesta al Consiglio Comunale di DISO di apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche formulate.

Con nota prot. com. n. 4742 del 23/05/2007 prot. reg. n. 5542 del 10/07/2007 avente in oggetto "Delibera G.R. n.1592 del 28.10.2004 Approvazione con prescrizioni del P.R.G. del comune di Diso. Trasmissione atti del provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni" il Comune di DISO ha trasmesso, in adempimento a quanto prescritto dalla Delibera di G.R. n. 1592 del 28/10/2004, la delibera di C.C. n. 10 del 12/04/2007, avente in oggetto "Deliberazione della Giunta Regionale n.1592 del 28.10.2004 di approvazione con prescrizioni del P.R.G. di Diso, adottato con atto n.1 del 25.10.1997 dal commissario straordinario. Controdeduzioni alle prescrizioni e rielaborazione del regolamento edilizio.", unitamente alle controdeduzioni e al Regolamento Edilizio adeguato; con la stessa Delibera di C.C. n.10 del 12/04/2007 il Consiglio Comunale ha preso atto e ha fatto propria il contenuto della relazione a firma del Sindaco del Comune di Diso, in ordine alla richiesta di riduzione del lotto minimo d'intervento nelle zone agricole da 10.000 mq a 5.000 mq per interventi relativi ad abitazioni e fabbricati rurali su lotti con diretta prospicenza su strade esistenti già infrastrutturate.

Ciò premesso ed entrando nel merito delle controdeduzioni comunali, si riportano, qui di seguito, le prescrizioni e modifiche introdotte in sede di approvazione regionale, le determinazioni comunali di cui alla deliberazione C.C. n. 10/07 e le determinazioni regionali esaustive.

Nello specifico:

1. Prescrizioni generali. Parere C.U.R.

"Sono confermate, e ad esse si fa espresso rinvio, tutte le precisazioni e/o prescrizioni contenute nel parere del Settore Ecologia della Regione Puglia. In ordine alle indicazioni del P.U.T.T./P approvato con deliberazione G.R. n.1748 del 15.02.2000, restano in capo all'Amministrazione comunale gli adempimenti previsti dallo stesso P.U.T.T./P."

Determinazioni comunali

Per quanto riguarda il recepimento e conseguente adeguamento alle prescrizioni del Settore ecologia della Regione riguardanti la parte di territorio compresa nel SIC "Costa d'Otranto-Santa Maria di Leuca", l'Amministrazione Comunale non ha assunto alcuna determinazione in merito. Parimenti non v'è alcuna determinazione in merito alle prescrizioni regionali riguardanti gli adempimenti comunali in ordine al PUTT/p.

Determinazioni regionali

Si prende atto della mancanza di determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale di DISO, con delibera n. 10 del 12/04/2007, delle prescrizioni di cui alla citata Relazione-parere del C.U.R. parte integrante della delibera di G.R. n. 1592 del 28/10/2004.

Si ritiene di dover confermare le prescrizioni e precisazioni contenute nel parere del Settore Ecologia, come puntualmente riportate nel citato parere del CUR nonché le prescrizioni riguardanti gli adempimenti comunali relativi al PUTT/p..

2. Punto 4.1 Settore residenziale. Parere C.U.R.

"Si prescrive che in sede di controdeduzioni il comune di Diso provveda a ricondurre il ridimensionamento al valore più congruo riducendo le previsioni insediative in misura pari a mc.

48.000. Ciò potrà avvenire riducendo l'indice di fabbricabilità fondiaria nelle zone B11 in misura tale da garantire la riduzione delle volumetrie in ragione di 48.000 mc.”

Determinazioni comunali

Per quanto riguarda il recepimento e il conseguente ridimensionamento al valore più congruo inteso pari a mc.48.000, l'Amministrazione Comunale ha inteso non adeguarsi alla prescrizione del C.U.R., non fornendo alcuna motivazione di carattere tecnico-urbanistico atta a consentire il mantenimento delle previsioni di PRG adottato.

Determinazioni regionali

Si prende atto del non recepimento da parte dell'Amministrazione Comunale di DISO, con delibera n. 10 del 12/04/2007, delle prescrizioni di cui alla citata Relazione-parere del C.U.R. parte integrante della delibera di G.R. n. 1592 del 28/10/2004. Si conferma la prescrizione assunta in ordine al settore residenziale e conseguentemente, prima di dare pratica attuazione alle previsioni di Piano, l'Amministrazione comunale dovrà procedere al ridimensionamento richiesto dalle prescrizioni regionali, con criterio di omogeneità.

3. Punto 4.2 Settore turistico. Parere C.U.R.

“Nel dimensionamento operato in sede di Prg non si condivide il ricorso e conseguente utilizzo del parametro “coefficiente di contemporaneità” che ha comportato il risultato di una previsione insediativa pari a n° 1.953 bagnanti calcolati come appresso riportato, applicando il sopra indicato parametro in ragione 1/3:

$1.465 \text{ bagnanti} \times (1+1/3) = 1.953 \text{ bagnanti}$ e pertanto resta fissato in n. 1.465 bagnanti la capacità insediativa ricettiva della costa. Le previsioni di Piano nel settore turistico vanno ricondotte alla quantità come sopra determinata (con ridimensionamento delle previsioni di Prg descritte al punto 3.4.3 da operarsi con riduzione, con criterio di omogeneità, delle capacità insediative connesse a ciascuna zona omogenea. Si prescrive, infine, nell'area costiera lo stralcio di qualsiasi intervento pubblico e/o privato nel-

l'area tipizzata dallo strumento urbanistico in esame come zona F33 Parco Attrezzato Costiero, nelle more della formazione del “sottopiano Otranto” cui l'area così tipizzata è assoggettata in forza del vigente P.U.T.T./P. (art. 2.05 punto 6.2 delle N.T.A. del P.U.T.t./P)”

Determinazioni comunali

Le determinazioni comunali riguardano due specifici aspetti:

- Per quanto riguarda il recepimento e il conseguente ridimensionamento delle previsioni di Piano da n.1953 bagnanti a n. 1465, l'Amministrazione Comunale ha inteso non adeguarsi alle prescrizioni, controdeducendo che un simile criterio si presenta impossibile ed estremamente problematico, atteso che gli insediamenti esistenti impegnano un numero superiore di abitanti rispetto a quanto proposto dal CUR (n. 1.355 bagnanti già considerati a cui vanno aggiunti n° 158 bagnanti insediati nei campeggi n° 20 bagnanti per le Zone F26 per un totale di n. 1533 bagnanti).
- Per quanto riguarda lo stralcio delle aree tipizzate dallo strumento urbanistico come zona F33 e ricadenti nella fascia costiera, l'Amministrazione Comunale ha inteso non adeguarsi alla prescrizione, considerandola estremamente penalizzante per il Comune e meritevole di una riconsiderazione da parte regionale; quanto sopra in considerazione di opere pubbliche già approvate con variante urbanistica puntuale ed in corso di esecuzione come da elenco riportato nel testo della deliberazione C.C. n. 10/2007.

Determinazioni regionali

Primo aspetto: nel prendere atto del mancato ridimensionamento del carico insediativo previsto complessivamente (previsioni dello strumento urbanistico generale previgente e nuove previsioni) in relazione allo stato di fatto dal quale emerge che il carico esistente è pari a n. 1533 bagnanti, come riportato nel testo della delibera n. 10 del 12/04/2007, si conferma la prescrizione di cui alla citata Relazione-parere del C.U.R. parte integrante della delibera di G.R. n. 1592 del 28/10/2004 con conseguente

stralcio di tutte le nuove previsioni, in quanto eccedenti il carico insediativi sostenibile nella fascia costiera ex art. 51 della L.R. 56/1980.

Secondo aspetto: si conferma lo stralcio delle aree F33 per qualsiasi intervento nella fascia costiera di carattere sia pubblico che privato fatte salve le opere e le relative aree di pertinenza di cui all'elenco riportato al punto 3) lettere a,b,c,d ed e della delibera n. 10 del 12/04/2007.

4. Punto 5 Norme tecniche di Attuazione. Parere C.U.R.

“In detto elaborato s'introducono d'ufficio le seguenti prescrizioni per ricondurre la disciplina urbanistico -edilizia nell'alveo dell'ordinamento statale e regionale.

- 1) art. 34 - Zona A.1- centro Storico Pag. 45, al 3° comma, dopo le parole "... All'interno del perimetro del Centro Storico continuare con..."; tali zone sono quindi assoggettate alla preventiva formazione di strumento urbanistico esecutivo (Piano di recupero o Piano Particolareggiato).
- 2) art. 46 - Zona B10 - Residenziali prevalentemente sature. Pag. 66, l'ultimo comma è soppresso ed è sostituito dal seguente: “Le distanze tra fabbricati e dai confini dovranno rispettare le misure previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia”.
- 3) art. 47 - Zone B11 - Residenziali di completamento. Pag.68, il primo capoverso è soppresso ed è così sostituito: “Le distanze tra fabbricati e dai confini dovranno rispettare le misure previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia”
- 4) art. 62 - Zone D3 - Zone per attività distributive e commerciali e di servizio per attrezzature nautiche. Pag. 92, al 12° rigo sostituire “Parcheggi privati - 1 mq ogni 20 mc” con “parcheggi privati - 1 mq ogni 10 mc”.
- 5) art. 64 - zone E1 - Agricole produttive normali. Pag. 96, al 2° capoverso è soppressa la lettera b), conseguentemente, il 1° rigo del 3° capoverso è così modificato: “Gli edifici di cui al precedente punto a) devono...”:
- 6) art. 87 - Zona F33 - Parco attrezzato costiero. Pag. 127, sono soppressi i capoversi dal 4° al 15°. Dopo il 3° capoverso s'introduce la

seguinte dicitura: “In tale zona ogni intervento di trasformazione del territorio è subordinato alla preventiva formazione del “Sottopiano Otranto” cui l'area così tipizzata è assoggettata in forza del vigente P.U.T.T./P. (art. 2.05 punto 6.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Determinazioni comunali

Per quanto riguarda il recepimento e il conseguente adeguamento delle norme tecniche alle indicazioni regionali, l'Amministrazione comunale non esprime alcun parere e/o controdeduzione in merito agli art. 34, 46, 47, 62, 64. Nel contempo lo stesso Consiglio Comunale condivide la riduzione del lotto minimo in zona agricola dal valore di 10.000 mq al valore di 5.000 mq per interventi relativi ad abitazioni e fabbricati rurali su lotti con diretta prospicienza su strade esistenti già infrastrutturate.

Invece, per quanto riguarda le indicazioni e soppressioni introdotte d'ufficio per l'art. 87 - Zone F33-l'Amministrazione Comunale ha inteso non adeguarsi alle prescrizioni insistendo sul mantenimento dei capoversi dal 4 al 15 dello stesso articolo” per consentire l'inserimento delle modeste, leggere e precarie opere dagli stessi previste in rapporto integrato con le varianti puntuali per opere pubbliche approvate con la partecipazione di tutte le autorità preposte alla tutela dei vincoli gravanti sulle aree interessate”.

Determinazioni regionali

Atteso l'assenza di determinazioni comunali in ordine alle prescrizioni riguardanti gli artt. 34, 46, 47, 62, 64 si confermano in proposito le prescrizioni di cui alla deliberazione G.R. n. 1592/2004. Per quanto riguarda la richiesta di riduzione della dimensione del lotto minimo la stessa non è accoglibile nella presente fase di controdeduzioni nella quale non possono essere introdotti aspetti innovativi al Piano come adottato.

Per quanto riguarda le determinazioni comunali in ordine alle prescrizioni regionali di cui all'art.87, si condividono le controdeduzioni comunali, limitatamente però alla applicazione delle norme esclusivamente per le opere pubbliche e aree di pertinenza di cui all'elenco sopra

riportato, restando escluse le ulteriori aree rientranti nella zona omogenea F 33 per le quali permane la prescrizione regionale.

5. Punto 6 Regolamento Edilizio. Parere CUR

In via generale le prescrizioni riguardano la introduzione nell'articolato del R.E. di una serie di modifiche, sostituzioni ed adeguamenti alle normative nazionali e regionali. Il nuovo elaborato propone in effetti una sostanziale riscrittura del R.E. di cui in questa sede si prende atto anche in relazione alle intervenute norme regionali (l.R. n.3/2009).

6. Rapporti con Piani sovraordinati

P.U.T.T.

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni di P.R.G. e il P.U.T.T./Puglia, allo stato attuale, per quanto valutabile d'ufficio, non si rilevano accertamenti e/o adeguamenti in merito; pertanto resta l'obbligo, allo stato, per il Comune di Diso di adempiere a quanto previsto dalle NTA del PUTT/P artt. 5.05 e 5.06.

P.A.I.

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni di P.R.G. ed il Piano Stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico per la Puglia - approvato definitivamente nel novembre 2005 e successivi aggiornamenti, allo stato, per quanto valutabile d'ufficio, non si rilevano accertamenti e/o adempimenti in merito; pertanto restano cogenti le previsioni del predetto Piano riguardanti il territorio comunale di Diso in quanto Piano sovraordinato.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di approvare definitivamente, ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, il PRG del Comune di Diso, di cui alle delibere di Commissario ad acta n. 1 del 25 ottobre 1997 e n. 2 del 21 novembre 1998 e C.C n. 10 del 12 aprile 2007, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla relazione-parere del CUR del 23 settembre 2004, parte integrante della DGR n.1592 del 28 ottobre 2004, così come conclusivamente in precedenza riportate ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nonché delle ulteriori puntualizzazioni riportate innanzi al punto 5.0, che qui per economia

espositiva si intendono tutte integralmente trascritte.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° lett. d) della l.r.7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte Dirigente dell'Ufficio 2° e del Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di APPROVARE** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;
- **di APPROVARE DEFINITIVAMENTE**, di conseguenza, ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, il PRG del Comune di Diso, di cui alle delibere di Commissario ad acta n. 1 del 25 ottobre 1997 e n. 2 del 21 novembre 1998 e C.C n. 10 del 12 aprile 2007, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla relazione-parere del CUR del 23 settembre 2004, parte integrante della DGR n.1592 del 28 ottobre 2004, così come conclusivamente in precedenza riportate ai punti 1, 2,3, 4, 5 e 6 che qui per economia espositiva si intendono tutte integralmente trascritte;

- **di CONFERMARE**, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, le decisioni assunte con DGR n.1592 del 28 ottobre 2004;
- **di DEMANDARE** al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di DISO, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **di PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2989

Programma Operativo FESR 2007-2013 - PPA dell'Asse II - Linea di intervento 2.5. Azione 2.5.1, sottoazione b) - Procedura negoziale per la presentazione di proposte d'interventi per il potenziamento dei servizi di raccolta nei comuni attraverso l'introduzione di metodi innovativi di raccolta differenziata "integrata".

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio, ossia dall'assistenza tecnica al P.O. FESR ing. Davide Del Re, dal responsabile dell'azione 2.5.1 ing. Domenico Lovascio, confermata dal responsabile della linea 2.5 dott. Giovanni Campobasso dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, riferisce quanto segue.

VISTO l'art. 198, co. 2 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nel quale è specificato che i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti coerenti con i piani d'ambito adottati dalle Autorità d'ambito;

VISTA la deliberazione n. 146 del 12 febbraio 2008, pubblicata sul BURP n. 31 del 26 febbraio 2008, con la quale la Giunta regionale, a seguito di Decisione (CE) n. C/2007/5726 del 20 novembre

2007 ha approvato il Programma Operativo Puglia 2007-2013;

VISTA la deliberazione n. 850 del 26 maggio 2009, pubblicata sul BURP n. 86 del 15 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato le disposizioni organizzative e di gestione del Programma Pluriennale dell'Asse II: Uso sostenibile delle risorse ambientali;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 2183 del 2010 con la quale sono state approvate le modifiche alla linea d'intervento 2.5 del Programma Pluriennale di Attuazione dell'asse II del P.O. FESR 2007-2013;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 per la gestione dei rifiuti solidi urbani, che in merito all'Obiettivo II "Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente", prevede il raggiungimento di target di risultato per tre indicatori fondamentali agganciando gli stessi a un meccanismo incentivante:

S.07 - Rifiuti solidi urbani smaltiti in discarica per abitante

S.08 - Rifiuti urbani oggetto di raccolta Differenziata sul totale dei rifiuti urbani

S.09 - Percentuale di frazione umida trattata in impianti di compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale;

VISTO il Piano di Azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio 2007-2013 della Regione Puglia, pubblicato sul B.U.R.P. n. 52 del 7.04.2009;

CONSIDERATO che il PO FESR 2007-2013, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.146 del 12 febbraio 2008, al fine di promuovere l'uso sostenibile dell'ambiente, alla Linea d'intervento 2.5 -Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Azione 2.5.1 "Potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata" prevede, tra l'altro, anche l'attuazione di "azioni per lo sviluppo delle raccolte differenziate e delle raccolte separate di specifiche tipologie di rifiuti, anche attraverso iniziative dimostrative e progetti pilota;

CONSIDERATA l'esigenza di sviluppare ogni utile azione finalizzata allo sviluppo ovvero all'implementazione delle raccolte differenziate nell'ambito della Regione Puglia, anche in considerazione degli specifici obiettivi di servizio previsti nel QSN 2007/2013, sopra richiamati;

CONSIDERATO che l'azione 2.5.1, sottoazione b) del suddetto Programma Pluriennale di Attuazione dell'Asse II, tra le iniziative da realizzarsi, contempla anche il potenziamento dei servizi di raccolta nei comuni pugliesi aventi le maggiori dimensioni "*... capoluogo di Provincia ovvero Comuni in forma singola o associata...*";

CONSIDERATO che l'azione 2.5.1 al punto 7) - Requisiti di ammissibilità - prevede che per le iniziative inerenti la realizzazione d'interventi volti a ottimizzare i servizi d'igiene urbana nell'ottica della implementazione e/o sviluppo delle raccolte differenziate di varie frazioni merceologiche è richiesta la "*redazione e/o l'aggiornamento del piano comunale per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla vigente pianificazione, nell'ambito della più ampia pianificazione regionale*";

CONSIDERATO che il "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione" approvato con determinazione dirigenziale n. 44 del 9 marzo 2010 dall'Autorità di Gestione (pubblicata sul sito ufficiale regionale) prevede al paragrafo 2.2.2 la possibilità di procedere per l'attuazione di alcune linee d'intervento, nella fattispecie la linea d'intervento 2.5, mediante strumenti di programmazione negoziata, ossia selezione delle operazioni mediante procedure negoziali secondo le macrofasi individuate dallo stesso manuale;

VISTA la propria nota inviata ai sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia con la quale, al fine di perseguire l'obiettivo relativo al potenziamento e all'ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata così come previsto dall'azione 2.5.1, della linea d'intervento 2.5, dell'asse II, in una prima fase di erogazione di parte dei finanziamenti disponibili per l'azione 2.5.1 del P.O. FESR 2007-2013:

- individuava, in conformità al citato PPA di cui alla DGR n. 2183 del 2010, quali soggetti beneficiari dell'azione i comuni capoluoghi di provincia;
- invitava i Sindaci delle città capoluogo di provincia ad un incontro per la definizione di un "*percorso condiviso che fissi i criteri in base ai quali ripartire le risorse stanziare a tale scopo, parametrize agli obiettivi da raggiungere*";
- dava inizio, coerentemente ai principi di concertazione e corresponsabilità dei soggetti coinvolti, alla procedura negoziale;

VISTA la propria nota inviata all'ANCI Puglia e all'ASSO ATO Puglia prot. n. 697 del 17.11.2010 con la quale, al fine di perseguire l'obiettivo relativo al potenziamento e all'ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata così come previsto dall'azione 2.5.1, della linea d'intervento 2.5, dell'asse II del P.O. FESR 2007-2013:

- individuava, in conformità al citato PPA di cui alla DGR n. 2183 del 2010, quali soggetti beneficiari dell'azione i comuni o l'unione di comuni;
- invitava il Presidente dell'ANCI Puglia in rappresentanza dei comuni soggetti beneficiari e l'ASSO ATO Puglia in rappresentanza degli ATO ad un incontro per la definizione di un "*percorso condiviso che fissi i criteri in base ai quali ripartire le risorse stanziare a tale scopo, parametrize agli obiettivi da raggiungere*";
- dava inizio, coerentemente ai principi di concertazione e corresponsabilità dei soggetti coinvolti, alle procedure negoziali sia per la selezione degli interventi volti alla creazione dei c.d. "punti ecologici", sia per la presentazione di proposte d'interventi per il potenziamento dei servizi di raccolta nei comuni attraverso l'introduzione di metodi innovativi di raccolta differenziata "*integrata*";

DATO ATTO che nell'incontro avvenuto l'1 dicembre 2010 presso il Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica come da allegato verbale, i rappresentanti dell'ANCI Puglia e dell'ASSO ATO Puglia condividendo la procedura, formulavano delle proposte, per cui si individuava il criterio C dell'allegato A per la ripartizione delle risorse finanziarie, aggiungendo ai Comuni in forma singola o associata come soggetti beneficiari dei finanziamenti anche le ATO

nelle quali sono vigenti le gestioni unitarie dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti;

CONSIDERATO che dell'intera dotazione finanziaria sull'azione 2.5.1 "Potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata" ammontante ad euro 60.000.000,00, le risorse finanziarie da destinare alle procedure negoziali con i comuni e/o gli ATO in cui vige il servizio di gestione unitaria di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati ammontano ad euro 23.000.000,00, si individuano di seguito le modalità di corresponsione del finanziamento.

SOGGETTI PROPONENTI

I Comuni ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia (Foggia, città policentrica Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi, Taranto e Lecce) e gli ATO in cui è vigente il servizio di gestione unitaria della raccolta e del trasporto di rifiuti urbani ed assimilati.

FASI DELLA PROCEDURA

1. proposta di interventi per il potenziamento della raccolta differenziata;
2. valutazione da parte della Regione Puglia delle singole proposte secondo le seguenti fasi:
 - 2.1 istruttoria da parte del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica atta a verificare la rispondenza alla normativa comunitaria, nazionale (D.Lgs 163/06 e s.m.i.) e regionale;
 - 2.2 invio della relazione economico-finanziaria al NVVIP secondo quanto previsto dall'art. 55 del Reg. Com. 1083/2006 e s.m.i.;
 - 2.3 comunicazione, predisposizione atti consequenziali per l'accordo;
3. fase dell'accordo con relativa stipula dei singoli Protocolli d'Intesa;
4. assunzione del provvedimento di ratifica (determinazione dirigenziale/DGR);
5. avvio delle operazioni.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Presentazione di proposte di interventi finalizzate al potenziamento dei servizi di raccolta prevedendo l'introduzione di metodi innovativi di raccolta differenziata "integrata" che implicano l'introduzione di un mix di sistemi di raccolta (es. rete

di centri di raccolta ed isole ecologiche diffuse nel centro urbano, raccolta stradale di prossimità, porta a porta, punti ecologici, ecc.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Al fine dell'ammissione a finanziamento, ciascun Comune in forma singola o associata o ATO in cui è presente una gestione unitaria del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati è tenuto a presentare la proposta di interventi, approvata con delibera della Giunta Comunale o delibera dell'assemblea del consorzio ATO, indirizzandola alla Regione Puglia - Assessorato alla Qualità dell'Ambiente-Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica via delle Magnolie 6-8, 70026 -Modugno (BA), entro 120 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di Giunta Regionale sul BURP.

Le istanze possono essere consegnate a mano presso l'ufficio protocollo del Servizio (dalle ore 9,30 alle ore 12,30) o trasmesse tramite servizio postale e in quest'ultimo caso fa fede la data di spedizione del plico.

La proposta di intervento oltre ad essere in linea con i "contenuti minimi" contenuti nell'allegato B, deve contenere una relazione economico-finanziaria secondo quanto previsto dall'art.55 del Reg. Com. 1083/2006 e s.m.i. relativo ai progetti generatori di entrata ed al relativo calcolo della spesa ammissibile al finanziamento, considerando un periodo di riferimento previsto dalla vigente normativa comunitaria, dalla quale si evinca il tasso di deficit di finanziamento per stabilire l'ammissibilità della spesa (in proposito, si guardi documento COCOF 078/0074/03-EN del Comitato Coordinamento Fondi della Commissione europea, Allegato 6, Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione).

Per tutto quello non esplicitamente riportato nella seguente procedura, si rimanda a quanto previsto dall'azione 2.5.1, della linea d'intervento 2.5, dell'asse II del P.O. FESR 2007-2013 di cui alla DGR n. 2183 del 2010.

CRITERI DI RIPARTIZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Considerato l'ammontare delle risorse che viene riservato, nella misura di euro 23.000.000,00, come condiviso con la rappresentanza dei comuni

pugliesi, ossia con l'ANCI Puglia e la rappresentanza degli ATO della Puglia si considera ripartita detta somma come segue e secondo quanto rappresentato nell'allegato A:

1. ASSEGNAZIONE FISSA pari al 70% della dotazione complessiva stanziata (23 Meuro) da ripartire secondo quanto segue:
 - popolazione fino a 6000 ab: 12% di 16.1 Meuro da dividere tra gli 86 comuni;
 - popolazione oltre 6000 ab, fino a 30000 ab: 70% di 16.1 Meuro da dividere tra i 143 comuni;
 - popolazione oltre i 30000 ab, fino a 50000 ab: 10% di 16.1 Meuro da dividere tra i 14 comuni;
 - popolazione oltre i 50000 ab: 8% di 16.1 Meuro da dividere tra i 7 comuni.

2. ASSEGNAZIONE VARIABILE pari al 30% della dotazione complessiva stanziata (23 Meuro) da ripartire secondo quanto segue:
 - a) 20% in base:
 - alle previsioni progettuali per il raggiungimento del target ottenuto come differenza tra gli Obiettivi fissati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani per la raccolta differenziata e quelli fissati dal Piano d'Azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio (DGR 464/2009);
 - alle azioni sviluppate per il recupero dell'evasione della T.A.R.S.U.;
 - alle dotazioni impiantistiche esistenti o limitrofe necessarie per lo sviluppo della raccolta differenziata (in questo caso la premialità verrà attribuita al territorio privo di dotazioni impiantistiche);
 - b) 10% per le proposte progettuali relative ai piani comunali di raccolta differenziata maggiormente innovative che prevedono una riduzione sensibile dei costi di gestione o per i piani d'ambito che prevedono una riduzione sensibile dei costi di gestione nel caso in cui l'ATO, in qualità di soggetto beneficiario, abbia già affidato il servizio unitario di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati.

La Regione provvede all'ammissione al contributo delle iniziative istruite positivamente, nei

limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunicando il provvedimento ai richiedenti.

La Regione, oltre ad accertare la pertinenza e l'ammissibilità della spesa, procede all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria della proposta.

Inoltre procede alla verifica delle iniziative anche sulla base delle seguenti "aree di valutazione":

- qualità e coerenza progettuale con la pianificazione regionale, provinciale e di ambito (ove presente) e funzionalità agli obiettivi di incremento della raccolta differenziata;
- definizione di idonei modelli organizzativi, strumenti e meccanismi gestionali utili a sviluppare efficacemente la proposta progettuale.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a titolo esemplificativo, purché effettivamente sostenute, le seguenti spese:

- spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature nuove di fabbrica per la raccolta, lo stoccaggio, la pesatura, attrezzature informatiche, etc.;
- sistemi d'arredo per punti ecologici;
- spese relative ad opere edili ed impianti.

In ogni caso sono ammissibili a finanziamento le voci di spesa indicate al punto 9) "Spese ammissibili" dell'azione 2.5.1 - "Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alle raccolte differenziate", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 850/2009, pubblicata sul BURP n. 86 del 15/6/09, relativa all'approvazione e alle disposizioni organizzative e di gestione dell'ASSE II, nonché alla deliberazione di Giunta Regionale n. 651/2010, pubblicata sul BURP n. 54 del 23/03/2010 recante "Presenza d'atto delle modificazioni, integrazioni e specificazioni alle Direttive concernenti le procedure di gestione del P.O. FESR Puglia 2007-2013".

Non sono comunque ammissibili e resteranno a carico del soggetto beneficiario:

- eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del soggetto beneficiario, rispetto a quelli indicati ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 14 delle direttive concernenti le procedure di gestione del P.O. FESR 2007-2013 della DGR n. 651 del 2010;

- spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti;
- spese relative all'IVA se recuperabile;
- spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e comunitario.

Per tutte le spese non specificate nel presente paragrafo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al DPR 3 ottobre 2008, n. 196 "regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione".

CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno considerati motivi di esclusione e decadenza della domanda:

- la mancanza dell'atto deliberativo di Giunta Comunale volto ad approvare la proposta;
- la mancanza nel caso sia vigente la gestione unitaria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati dell'atto deliberativo del consorzio ATO volto ad approvare la proposta.

MODIFICHE E VARIAZIONI

Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti il beneficiario, e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

Qualsiasi riprogrammazione o proroga autorizzata non potrà comportare la rideterminazione del contributo massimo concedibile.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato secondo le Direttive concernenti le procedure di gestione previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 651 del 2010 con le seguenti modalità:

erogazione dell'anticipazione del **5%** dell'importo del contributo finanziario provvisorio a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):

- attestazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara di appalto;
- presentazione della relazione preliminare, debitamente documentata, redatta nei termini previsti dall'articolo 9 delle citate direttive;
- presentazione di specifica domanda di pagamento parametrata all'importo del contributo finanziario provvisorio.

Erogazione successiva pari al **35%** del contributo finanziario definitivo sottratto l'importo di cui all'anticipazione di cui al punto precedente, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):

- comunicazione del CUP associato al Codice Operazione dell'intervento;
- presentazione del quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara;
- attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- inoltro di copia del contratto sottoscritto con il soggetto aggiudicatario;
- comunicazione dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario;
- attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato;
- presentazione di domanda di pagamento.

Erogazioni successive pari al **30%** del contributo finanziario definitivo, fino al limite massimo 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:

- presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate dalla Regione;
- presentazione delle relazioni quadrimestrali di cui all'art. 9 delle citate direttive;
- aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con

registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato.

Erogazione finale nell'ambito del residuo **5%**, previa:

- approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo;
- emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento;
- presentazione della relazione finale di cui al citato art. 9 delle direttive;
- aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato;
- presentazione della domanda di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

REVOCHE E RINUNCE

Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 e dell'art. 17 delle direttive concernenti le procedure di gestione del P.O. FESR 2007-2013 della deliberazione di Giunta Regionale n. 651 del 2010, il contributo concesso sarà revocato con recupero delle somme già erogate:

- qualora gli interventi oggetto di finanziamento non siano conclusi **nei successivi 8 mesi dall'assunzione del provvedimento di ratifica (DRG/Determina dirigenziale)**;
- qualora gli interventi realizzati non siano conformi alla documentazione presentata.

Inoltre, se negli anni successivi si dovessero registrare riduzioni delle percentuali di raccolta differenziata che non ricadono nell'ipotesi che obbligano ad attivare le procedure di recupero o restituzione delle somme erogate, comunque si adotteranno i procedimenti amministrativi sanzionatori volti ad elevare al massimo l'aliquota dell'ecotassa.

Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Puglia

Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
Via delle Magnolie 6/9, Z.I.- 70026 Modugno
Responsabile della linea 2.5: Dirigente di Servizio, dott. Giovanni CAMPOBASSO.

Responsabile dell'azione 2.5.1.: ing. Domenico Lovascio.

Assistenza tecnica all'Asse II del P.O.: ing. Davide Del Re

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia - Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana

Via delle Magnolie 6/9, Z.I.- 70026 Modugno (BA)

Tel. 0805403944

e-mail: d.lovascio@regione.puglia.it,

d.delre@regione.puglia.it

Siti internet: www.regione.puglia.it;

<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/>

La spesa complessiva trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul capitolo cap. 1152050 UPB 6.3.9 del bilancio regionale 2008 quali residui di stanziamento, fondi a destinazione vincolata del P.O. FESR 2007-2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.

La spesa complessiva trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul capitolo cap. 1152050 UPB 6.3.9 del bilancio regionale 2008 quali residui di stanziamento, fondi a destinazione vincolata del P.O. FESR 2007-2013.

La spesa derivante dal presente provvedimento è assicurata sul capitolo 1152050 per la somma complessiva di euro 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00).

Le quote del co-finanziamento regionale del PO FESR 2007-2013 sono assicurate con risorse già appostate nel bilancio regionale come da allegato "C" alla legge regionale n.4/08 per l'Asse II.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997, art. 4 comma 4, lettere a) e k) e della l.r. 7/2004, art. 44 comma 4.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale

l'adozione della presente delibera e dei relativi allegati costituenti parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di **PRENDERE ATTO** di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- 2) di **PRENDERE ATTO** della “*Procedura negoziale per la presentazione di proposte d'inter-*

venti per il potenziamento dei servizi di raccolta nei comuni attraverso l'introduzione di metodi innovativi di raccolta differenziata integrata”;

- 3) di **PRENDERE ATTO** degli allegati (A, B, verbale della riunione dell'1 dicembre 2010) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di **DARE MANDATO** al Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, con successivi atti, all'assunzione dei conseguenti atti contabili rivenienti dall'adozione del presente provvedimento, a valere sul capitolo cap. 1152050 UPB 6.3.9 del bilancio regionale fondi a destinazione vincolata del P.O. FESR 2007-2013;
- 5) di **DICHIARARE** esecutivo il presente provvedimento;
- 6) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

*Allegato A***PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE: CRITERI DI RIPARTO****AZIONE 2.5.1: Potenziamento della raccolta differenziata-STANZIAMENTO 23 MEURO****BENEFICIARI FINALI – COMUNI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA AD ECCEZIONE DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA***Avvio procedura negoziale secondo i criteri previsti dal Manuale delle procedura dell'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 approvato con determinazione dirigenziale n. 44/2010.*

1. proposta di interventi per il potenziamento della Raccolta differenziata (da parte dei Comuni);
2. valutazione da parte della Regione delle singole proposte;
3. fase dell'accordo (stipula singoli protocolli d'intesa);
4. assunzione del provvedimento di ratifica (determinazione dirigenziale/DGR);
5. avvio delle operazione.

Criterio A

1. ASSEGNAZIONE FISSA pari al **50%** della dotazione complessiva stanziata (23 Meuro) da ripartire secondo quanto segue:

- popolazione fino a 6000 ab: 12% di 11,5 Meuro da dividere tra gli 86 comuni;
- popolazione oltre 6000 ab, fino a 30000 ab: 70% di 11,5 Meuro da dividere tra i 143 comuni;
- popolazione oltre i 30000 ab, fino a 50000 ab: 10% di 11,5 Meuro da dividere tra i 14 comuni;
- popolazione oltre i 50000 ab: 8% di 11,5 Meuro da dividere tra i 7 comuni.

In relazione alle condizioni di omogeneità di raccolta, i Comuni contermini possono presentare delle proposte unitarie condivise.

2. ASSEGNAZIONE VARIABILE pari al **50%** condizionato al raggiungimento delle seguenti condizioni:

a) **30%** in base:

- al raggiungimento del target ottenuto come differenza tra gli Obiettivi fissati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani per la raccolta differenziata e quelli fissati dal Piano d'Azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio (DGR 464/2009);

- alle azioni sviluppate per il recupero dell'evasione della T.A.R.S.U.;
 - alle dotazioni impiantistiche esistenti o limitrofe necessarie per lo sviluppo della raccolta differenziata (in questo caso la premialità verrà attribuita al territorio privo di dotazioni impiantistiche);
- b) **20%** per le proposte progettuali relative ai piani comunali di raccolta differenziata maggiormente innovative che prevedono una riduzione sensibile dei costi di gestione.

Criterio B

- 1. ASSEGNAZIONE FISSA** pari al 75% della dotazione complessiva stanziata (23 Meuro) da ripartire secondo quanto segue:
- popolazione servita (abitanti equivalenti totali).
- 2. ASSEGNAZIONE VARIABILE** pari al 25% della dotazione complessiva stanziata (23 Meuro) da ripartire al raggiungimento delle seguenti condizioni:
- a) attivazione delle procedure per la definizione del passaggio dalla tassa alla tariffa;
 - b) recupero dell'evasione dalla TARSU;
 - c) attivazione delle procedure per la definizione del piano comunale di raccolta differenziata;
 - d) raggiungimento del target ottenuto come differenza tra gli Obiettivi fissati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani per la raccolta differenziata e quelli fissati dal Piano d'Azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio (DGR 464/2009);
 - e) alle dotazioni impiantistiche esistenti o limitrofe necessarie per lo sviluppo della raccolta differenziata (in questo caso la premialità verrà attribuita al territorio privo di dotazioni impiantistiche).

Criterio C

- 1. ASSEGNAZIONE FISSA** pari al **70%** della dotazione complessiva stanziata (23 Meuro) da ripartire secondo quanto segue:
- popolazione fino a 6000 ab: 12% di 16.1 Meuro da dividere tra gli 86 comuni;
 - popolazione oltre 6000 ab, fino a 30000 ab: 70% di 16.1 Meuro da dividere tra i 143 comuni;
 - popolazione oltre i 30000 ab, fino a 50000 ab: 10% di 16.1 Meuro da dividere tra i 14 comuni;
 - popolazione oltre i 50000 ab: 8% di 16.1 Meuro da dividere tra i 7 comuni.

2. ASSEGNAZIONE VARIABILE pari al **30%** condizionato al raggiungimento delle seguenti condizioni:

a) **20%** in base:

- al raggiungimento del target ottenuto come differenza tra gli Obiettivi fissati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani per la raccolta differenziata e quelli fissati dal Piano d'Azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio (DGR 464/2009);
- alle azioni sviluppate per il recupero dell'evasione della T.A.R.S.U.;
- alle dotazioni impiantistiche esistenti o limitrofe necessarie per lo sviluppo della raccolta differenziata (in questo caso la premialità verrà attribuita al territorio privo di dotazioni impiantistiche);

b) **10%** per le proposte progettuali relative ai piani comunali di raccolta differenziata maggiormente innovative che prevedono una riduzione sensibile dei costi di gestione.

In relazione alle condizioni di omogeneità di raccolta, i Comuni contermini possono presentare delle proposte unitarie condivise.

In ogni caso il mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui alla DGR 464/2009 comporterà l'incremento del contributo dell'ecotassa.

Condizioni per l'erogazione dei fondi comunitari.

a) Le proposte progettuali dovranno pervenire entro il termine stabilito (\leq giorni) ai fini della presentazione delle stesse al Nucleo di valutazione per l'acquisizione del preventivo parere.

Si raccomanda il rispetto delle procedure di affidamento dei servizi e/o forniture in conformità alle normative comunitarie e nazionali di settore.

Nel caso di mancato rispetto non si procederà all'ammissibilità delle spese sostenute

Allegato B**Contenuti minimi per la progettazione dei piani comunali di raccolta differenziata (P.C.R.D.)****Premessa.**

Come indicato nell'art. 198, co. 2 del D. Lgs. n. 152 del 2006, i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti coerenti con i piani d'ambito adottati dalle Autorità d'ambito (A.T.O.). Tali regolamenti disciplinano:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, co. 2, lett. f) del D. Lgs. n. 152 del 2006;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, co. 2, lett. e) del D. Lgs. n. 152 del 2006, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, co. 2, lett. c) e d) del medesimo decreto.

I piani comunali di raccolta differenziata (P.C.R.D.) sono strumenti che dovranno essere redatti secondo le previsioni del piano di ambito dell'ATO di appartenenza, nonché delle caratteristiche territoriali delle zone interessate, suddividendo le aree urbane in almeno tre livelli territoriali (aree intensive, semintensive, estensive) e prevedendo ed ubicando delle strutture ed infrastrutture idonee alla raccolta differenziata.

Criteri per la progettazione comunale dei servizi di raccolta differenziata.

L'organizzazione dei servizi andrà progettata in modo da risultare coerente con gli obiettivi del piano di gestione regionale dei rifiuti urbani, garantendo la conformità alle "Linee guida per la redazione dei piani d'ambito per la gestione dei rifiuti solidi urbani" di cui alla DGR n. 862 del 2008.

La predisposizione dei progetti deve avvenire tenendo conto del contributo che tutti i soggetti potenzialmente attivabili sul territorio possono offrire per la piena riuscita del progetto e per il raggiungimento degli obiettivi.

Pertanto, dovranno essere opportunamente coinvolte categorie produttive specifiche (utenze commerciali, di servizio, grande distribuzione, ristoranti, mense, ecc.) utenze artigianali ed industriali, soggetti riutilizzatori, operatori del settore, associazioni di volontariato, associazioni ambientali.

Per la redazione dei progetti territoriali di raccolta differenziata dovranno essere tenuti presente i seguenti elementi di base:

1. dimensione e tipologia del territorio:

- densità abitativa;
- distanze tra i diversi centri;

- struttura residenziale (zone ad elevata densità abitativa popolare, residenziali, commerciali, zone ad elevata presenza di uffici, zone artigianali/industriali, zone agricole, presenza di strutture sanitarie);
 - sistema viario;
2. dimensione demografica:
- popolazione espressa come abitanti equivalenti totali;
3. sistema socio culturale (“propensione” alla raccolta differenziata e possibilità di successo delle azioni programmate);
4. quantità di rifiuti prodotti, distinguendo i rifiuti nei flussi prioritari:
- rifiuti solidi urbani interni (domestici e non);
 - rifiuti ingombranti;
 - rifiuti assimilabili da attività produttive;
 - rifiuti da spazzamento stradale;
 - rifiuti da raccolta differenziata;
5. dinamiche della produzione (indicazione delle punte di produzione, produzioni settimanali, mensili);
6. qualità dei rifiuti prodotti:
- effettuazione di analisi merceologiche e chimico fisiche per ciascuna area di raccolta; l’individuazione del campione statisticamente rappresentativo dell’intero territorio andrà effettuata tenendo conto delle seguenti variabili:
 - a) aspetti demografici;
 - b) morfologia riferita alle caratteristiche degli insediamenti;
 - c) presenza di attività produttive;
 - d) il numero di campionamenti dipenderà dalla omogeneità del territorio considerato e dalla sua estensione; il campionamento andrà comunque effettuato tenendo conto:
 - della stagionalità;
 - delle presenze turistiche rilevanti;
 - dell’esistenza di attività commerciali, di servizio e produttive;
 - delle attività in essere di raccolta differenziata al fine di quantificare la sottrazione di materiali a monte del conferimento di rifiuto indifferenziato;
7. analisi quali-quantitativa delle utenze dei servizi:
- individuazione del numero di utenze “domestiche”;
 - individuazione di altre utenze potenzialmente coinvolgibili in iniziative dedicate, quali,:
 - a) negozi (alimentari e non);
 - b) esercizi commerciali;
 - c) ristoranti, mense, alberghi;
 - d) collegi, comunità, case di riposo;
 - e) studi professionali ed ambulatori;
 - f) strutture sanitarie;
 - g) scuole, uffici pubblici ed attività di servizio;
 - h) attività industriali ed artigianali;
8. stato di fatto della raccolta e dello smaltimento:
- abitanti serviti;
 - operatori di raccolta;
 - frequenze di raccolta;
 - mezzi impiegati;
 - numero di addetti;
 - tipologia degli impianti;

- struttura dei servizi di raccolta differenziata (numero contenitori, frequenze di svuotamento, rese quantitative);
9. presenza di operatori del recupero:
- centri di stoccaggio privati;
 - centri di trattamento privati;
 - utilizzatori finali;
 - presenza attiva di gruppi del volontariato.

L'analisi del territorio e delle dinamiche di formazione dei rifiuti, consente la definizione del progetto di raccolta secondo la seguente articolazione:

- individuazione dei materiali da raccogliere in modo differenziato e delle priorità di intervento (utenze specifiche);
- definizione delle più opportune modalità di raccolta per ciascun materiale e ciascun flusso di provenienza;
- individuazione degli obiettivi quantitativi;
- dimensionamento dei servizi per ciascuna tipologia di raccolta:
- numero e localizzazione dei contenitori;
- frequenza di svuotamento;
- numero di mezzi e tempi di percorrenza;
- frequenze di raccolta domiciliare;
- individuazione dei circuiti di raccolta;
- individuazione di eventuali punti intermedi di stoccaggio/trattamento prima del conferimento agli utilizzatori finali;
- progettazione delle infrastrutture necessarie;
- individuazione di strumenti e strategie di formazione/informazione degli utenti;
- progettazione di iniziative sperimentali soprattutto per quanto attiene le forme innovative di raccolta;
- strumenti di attuazione: intese territoriali per il collocamento dei materiali ed aspetti amministrativi (regolamento raccolta e regolamento tassa);
- analisi dei costi e dei benefici del progetto tenendo conto dei costi di investimento (dotazione di mezzi, contenitori, strutture quali le piattaforme, impianti dedicati al trattamento dei flussi da raccolte differenziate) dei costi di gestione e dei ricavi diretti o indiretti derivanti dall'attuazione di tutte le fasi del progetto nonché dell'economicità sociale e quindi dell'impatto sociale oltre che ambientale dell'intervento;
- individuazione delle strutture organizzative e dei partner per la piena attuazione del progetto (Associazioni, cooperative, ecc.);
- individuazione degli strumenti finanziari;
- definizione dei tempi e delle modalità attuative (programmi annuali o biennali di intervento per ciascuna "area di raccolta");
- eventuali revisioni sulla base degli esiti delle preliminari verifiche di fattibilità (sia in ordine agli aspetti economici di gestione dei servizi sia per quanto attiene il dimensionamento dei servizi stessi);
- definizioni di intese per aspetti occupazionali, della formazione e della riqualificazione delle figure professionali impegnate nei vari processi del fare impresa;
- modalità per una adeguata campagna formativa ed informativa rivolta ai cittadini, agli operatori e, soprattutto, alle scuole. La comunicazione è un insieme di pratiche e azioni che hanno l'obiettivo di condividere con tutti i soggetti interessati le caratteristiche e le finalità delle politiche proposte;

- individuazione delle azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti. **Non comprare rifiuti** è la modalità più diretta alla loro riduzione.

Contenuti degli elaborati di progetto del piano comunale di raccolta differenziata.

I criteri di progettazione comunale per il servizio della raccolta differenziata di cui al precedente paragrafo dovranno costituire gli elementi per la redazione del P.C.R.D.. Tale piano, dunque, dovrà prevedere almeno i seguenti documenti tecnici che costituiranno gli elaborati di progetto per l'ammissione a finanziamento:

- a) corografia generale dell'area a scala opportuna dell'intero territorio comunale;
- b) cartografia a scala adeguata dell'intero territorio comunale (1:10.000 – 1:5.000) con la zonizzazione dell'area urbana in almeno tre tipologie urbanistiche (zona intensiva, semintensiva, estensiva);
- c) cartografia a scala adeguata (1:5.000 – 1:2.000) con la ubicazione delle infrastrutture a servizio della R.D. (isole ecologiche, centri comunali di raccolta, punti ecologici);
- d) cartografia dello strumento urbanistico vigente e/o in itinere;
- e) apposita relazione illustrativa che contenga i seguenti elementi:
 - 1) rapporto con gli strumenti di programmazione e pianificazione generali e di settore (Piani paesistici, P.R.G., Piani Particolareggiati, etc.);
 - 2) stima della produzione quali-quantitativa nel bacino urbano di riferimento di rifiuti urbani e di speciali assimilati agli urbani
 - 3) obiettivi di riciclaggio del bacino comunale e flussi del materiale recuperato con la R.D.;
 - 4) sistemi organizzativi proposti per il bacino comunale articolati per categorie merceologiche della R.D. nonché descrizione delle macchine ed attrezzature per la R.D.. I precedenti punti 1, 2 e 3, dovranno essere integrati da idonee tabelle che consentano una lettura agevole della qualità e quantità dei rifiuti prodotti, nonché degli obiettivi del riciclaggio articolati per categorie merceologiche o per aree urbane;
 - 5) descrizione dell'incidenza economica articolata per costi/abitante e/o utente, costi kg/raccolto, costi/addetto, costi rifiuti raccolti/addetto ed altri parametri;
 - 6) descrizione dei tempi e dei modi del passaggio da tassa a tariffa e raffronto economico con la situazione attuale di cui al punto 5;
 - 7) descrizione dei sistemi di controllo di qualità e verifica e controllo che si vogliono adottare, nonché le misure che si adotteranno per il contenimento della produzione dei rifiuti e della loro incidenza nel sistema ambientale del territorio di riferimento.



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE
Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana
Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
Ufficio Gestione Rifiuti

Verbale dell'incontro del 1° dicembre 2010

Alle ore 12,00 del 1° dicembre 2010, giusta convocazione del 17/11/2010 prot. n. 697 da parte dell'Assessore Regionale alla Qualità dell'Ambiente dott. Lorenzo Nicastro, ha inizio la riunione tra Regione, ANCI Puglia e ASSO ATO Puglia.

Sono presenti in rappresentanza dell'ANCI, il dott. Vito Zuccarino, in rappresentanza dell'ASSO ATO, il dott. Silvano Macculi, in rappresentanza della Regione il dott. Giovanni Campobasso, l'ing. Domenico Lovascio, oltre al funzionario verbalizzante ing. Davide Del Re (come si evince dal foglio firma allegato) al presente verbale.

Introduce l'incontro il dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, responsabile della linea d'intervento 2.5, dott. Campobasso, il quale rappresenta alle autorità intervenute che in seguito alle modifiche apportate al Programma Pluriennale d'Asse II del PO FESR 2007 – 2013, e approvate con la DGR 2183 del 11 ottobre 2010, i beneficiari degli interventi sono anche i Comuni in forma singola o associata, ciò al fine di rendere più efficiente l'erogazione delle risorse finanziarie.

Il dott. Campobasso illustra la procedura negoziale avviata che prevede la realizzazione di centri di raccolta rifiuti urbani differenziati definiti "punti ecologici" in cui viene svolta unicamente attività di raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento gestiti da soggetti appartenenti a categorie di lavoratori che si trovano in condizioni disagiate. Il soggetto che gestisce il punto ecologico si dovrà iscrivere all'Albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 1. L'obiettivo di tale procedura è garantire un incremento della percentuale di raccolta differenziata secondo le proposte progettuali di utilizzo di tali centri presentate da ciascun Comune. I punti ecologici in quanto centri comunali di raccolta saranno svincolati dalla gestione del servizio di igiene e raccolta rifiuti.

Il dott. Zuccarino ritiene che nei criteri di selezione per l'assegnazione del contributo debba essere assegnato un maggiore punteggio se il cofinanziamento è privato, inoltre chiede che la Regione si impegni a coinvolgere i consorzi e le piattaforme della filiera.

Il dott. Campobasso ritiene che la filiera andrebbe chiusa in Puglia, precisando che la Regione si attiverà, come peraltro già fatto, a sottoscrivere accordi con i consorzi.

Il dott. Macculi sostiene che la differenziata ha un costo notevole specie per il "porta a porta", per la raccolta monomateriale e di qualità con basse impurità.

Il dott. Zuccarino sostiene che per far funzionare la differenziata è fondamentale incentivare il conferimento alla piattaforma.

Si passa ad illustrare l'iniziativa relativa alla *procedura negoziale per la presentazione di proposte d'interventi per il potenziamento della raccolta differenziata nei comuni* della Regione ad esclusione dei comuni capoluogo, perché quest'ultimi sono già oggetto di un'altra procedura ad hoc.

Il dott. Campobasso illustra la procedura negoziale rendendo noto che sono disponibili 23 milioni di euro per il potenziamento della raccolta differenziata per i Comuni della Regione ad eccezione delle città capoluogo, già interessate da un'altra procedura o in atto sull'Azione 2.5.1. Tale somma sarà messa a disposizione secondo le procedure dettate dalla normativa comunitaria per l'utilizzo dei fondi europei. La proposta prevede la ripartizione delle somme secondo le modalità previste da uno dei criteri riportati nell'*allegato A* della proposta della procedura in discussione.

Il dott. Macculi chiede che vengano esplicitati i criteri premiali per l'attribuzione delle risorse messe a disposizione.

L'ing. Lovascio, in qualità di responsabile dell'azione 2.5.1, illustra i criteri elencati nell'*allegato A* ed in particolare riferisce come verrà determinata l'assegnazione variabile prevista dai suddetti criteri, che prevede, tra l'altro, una percentuale della dotazione complessiva stanziata per le proposte progettuali relative ai piani comunali di raccolta differenziata redatti secondo le linee guida di cui all'*allegato B* della proposta della procedura in discussione.

Il dott. Macculi ritiene fondamentale il ruolo di programmazione operata dalle ATO, per cui sostiene che le stesse devono risultare beneficiarie, qualora abbiano avviato la gestione unitaria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Il dott. Zuccarino ritiene che l'ATO dovrebbe occuparsi dello smaltimento e della programmazione, mentre i Comuni dovrebbero occuparsi della raccolta.

Il dott. Campobasso ritiene di dover inserire tra i soggetti beneficiari della procedura negoziale, di cui si discute, anche gli ATO in cui è presente una gestione unitaria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati.

L'intesa condivisa è quella per l'assegnazione dei fondi comunitari secondo il criterio C, riportato nell'*allegato A*, ed è quella che accoglie i suggerimenti delle autorità intervenute.

I lavori terminano alle ore 13,00.

Il funzionario verbalizzante
Ing. Davide Del Re

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2990

Approvazione dello schema di “Convenzione regolante i rapporti fra Regione Puglia e A.R.P.A. Puglia C.N.R.-I.R.S.A e Politecnico di Bari - D.I.C.A.” per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel territorio di Bari e Modugno Zona Industriale.

L'Assessore alla Qualità Ambientale, Dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario A.P., confermata dal Dirigente dal Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche Dott. Giovanni Campobasso, riferisce quanto segue:

A seguito di indagini ambientali in aree comprese nel territorio del comune di Bari ed in quelle comprese nel territorio di Modugno, in particolare nella Zona Industriale, è stata rilevata una situazione di contaminazione diffusa nella falda sotterranea. Tale rilevata criticità impone l'attuazione di interventi mirati volti alla caratterizzazione /messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda e la successiva valutazione delle soluzioni tecniche più idonee da adottare per gli interventi di Messa in sicurezza e di Bonifica della falda al fine di contenere la fuoriuscita dell'inquinamento verso aree circostanti o verso l'ambiente marino costiero.

Attesa l'esigenza di coniugare, per un verso la necessità di intraprendere iniziative economiche private consentendo alle imprese di effettuare nuovi investimenti mantenendo la sicurezza degli impianti, di assicurare competitività e sviluppo tecnologico attraverso aggiornamenti impiantistici idonei e, per l'altro, di ridurre forme di inquinamento delle diverse matrici ambientali nel territorio di interesse, assicurando la massima tutela della salute dei cittadini la Regione Puglia nel rispetto di quanto previsto all'art. 34 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, ha predisposto uno schema generale di Accordo di Programma coinvolgendo la Provincia di Bari, il Comune di Bari ed il Comune di Modugno.

Lo schema di Accordo predisposto dalla Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica e condiviso con i soggetti

interessati dopo una attività istruttoria è stato approvato con Deliberazione 2113 del 10 Novembre 2009 e si articola nel seguente modo:

- la definizione, in regime di convenzione, delle diverse attività da realizzare, la responsabilità, la copertura finanziaria in ragione anche della soluzioni tecniche più idonee di messa in sicurezza e bonifica da attuare;
- la Caratterizzazione delle acque di falda e la messa in sicurezza della falda medesima, fra gli interventi prioritari da porre in essere;
- l'indicazione, quali soggetti pubblici qualificati per l'esecuzione della Caratterizzazione delle acque di falda e della messa in sicurezza della falda, dell'A.R.P.A. Puglia, I.R.S.A. e il D.I.C.A. del Politecnico di Bari;
- la possibilità di adesione all'Accordo di Programma da parte di soggetti privati che vogliono *concorrere* alla realizzazione ed utilizzo di un idoneo sistema di Messa in Sicurezza e Bonifica attraverso l'impegno a farsi carico pro-quota degli oneri conseguenti.

Per l'avvio dei primi interventi concernenti le attività di caratterizzazione il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica ha già provveduto ad impegnare la quota di **euro 300.000,00** disponibili nell'ambito del Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente - **Asse 5 - Linea di intervento e) sul capitolo 611067** con proprio atto n.57 del 14 Aprile 2010.

In considerazione della opportunità e necessità di dotare la Regione Puglia di un quadro conoscitivo dello stato della falda sottostante l'area industriale come perimetrata nell'allegato all'Accordo di Programma;

- al fine della puntualizzazione e definizione degli interventi di caratterizzazione e MISE;
- al fine di dare completa attuazione a quanto disposto agli artt. 6 e 9 dell'Accordo più volte citato, disciplinando i rapporti fra Regione Puglia ed A.R.P.A. Puglia, C.N.R -I.R.S.A. e il D.I.C.A. del Politecnico di Bari individuati quali soggetti esecutore degli interventi come sopra richiamati;

si sottopone ad approvazione della Giunta Regionale lo schema di Convenzione, nonché l'unito Piano Operativo degli interventi, che allegati alla presente proposta di provvedimento ne fanno parte integrante.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA DELLA L. R. 28/2001

La copertura finanziaria per gli **interventi prioritari di Caratterizzazione e Messa in sicurezza di Emergenza della falda conseguenti all'approvazione del presente provvedimento, pari a euro 300.000,00 IVA inclusa**, se dovuta, è assicurata dai fondi già impegnati con D.D. 57/2010, di cui al **Programma Regionale per l'Ambiente -Asse 5 - Linea di Intervento e allocati sul Capitolo 611067 del Bilancio di Previsione 2009;**

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997."

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità Ambientale dott. Lorenzo Nicastro;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario istruttore A.P. e del dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **Di fare propria la relazione che precede;**
- **Di approvare** lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti fra Regione Puglia ed A.R.P.A. Puglia, C.N.R -I.R.S.A. e il D.I.C.A. del Politecnico di Bari allegato al presente provvedimento **sub All. A, con l'unito Piano Operativo delle attività che ne costituiscono parte integrante;**
- **Di dare mandato** al Dirigente dell'Ufficio Bonifiche di provvedere ai conseguenti atti amministrativi per la sottoscrizione, l'attivazione e realizzazione dell'intervento in questione;
- **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito www.regione.puglia.it
- **Di notificare** il presente provvedimento all'A.R.P.A. Puglia, C.N.R -I.R.S.A., il D.I.C.A. del Politecnico di Bari alla Provincia di Bari, Comune di Bari e Comune di Modugno a cura del Servizio proponente;
- **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ACCORDO di PROGRAMMA
fra Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari e Comune di Modugno
per la definizione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica della falda
nella zona industriale di Bari e Modugno.

CONVENZIONE

TRA

Regione Puglia, rappresentata dall'Assessore alla Qualità Ambientale Dott. Lorenzo Nicastro,

E

A.R.P.A. Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale della Regione Puglia, (di seguito denominata A.R.P.A. Puglia), con sede e domicilio fiscale in Bari, Corso Trieste 27, Codice Fiscale e Partita IVA 05830420724, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, in virtù del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 238 dell'8 Marzo 2006, dal Prof. Giorgio Assennato;

Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Ricerca sulle Acque(in seguito indicato C.N.R.-I.R.S.A), con sede in Monterotondo(RM) via Salaria Km. 29,300, C.F. 80054330586 e P.I. 02118311006 rappresentato ai fini del presente atto dal Dr. Maurizio Pettine, nato ad Avezzano il 5/8/49, in qualità di Direttore;

Politecnico di Bari – Dipartimento di Ingegneria delle Acque e di Chimica(in seguito indicato D.I.C.A.), con sede in via Oberdan 4 C.F. 93051590722 e P.I. 04301530723, rappresentato da.....

PREMESSO

CHE, a seguito di indagini ambientali in aree comprese nel territorio del Comune di Bari ed in quelle comprese nel territorio di Modugno(BA), in particolare nella Z.I., è stata rilevata una situazione di contaminazione diffusa nella falda sotterranea;

CHE tale rilevata criticità impone l'attuazione di interventi mirati volti alla caratterizzazione/Messa in sicurezza di Emergenza delle acque di falda e la successiva valutazione delle soluzioni tecniche più idonee da adottare per gli interventi di Messa in Sicurezza e Bonifica della falda, al fine di contenere la fuoriuscita dell'inquinamento verso aree circostanti o verso l'ambiente marino costiero;

CHE la Regione Puglia – Assessorato alla Qualità Ambientale – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica – ha predisposto uno schema generale di Accordo di Programma, coinvolgendo la Provincia di Bari, il Comune di Bari ed il comune di Modugno, per la definizione degli interventi di Messa in Sicurezza e bonifica delle aree comprese nel territorio di Bari e Modugno – Z.I. -, approvato con Deliberazione di G.R. n. 2113 del 10 Novembre 2009;

CHE lo schema di Accordo di Programma, comprensivo dell'Allegato Tecnico, prevede:

- la definizione in regime di Convenzione delle diverse attività da realizzare, la responsabilità, la copertura finanziaria in ragione anche della soluzioni tecniche più idonee di messa in sicurezza e bonifica da attuare;

- la Caratterizzazione delle acque di falda e la messa in sicurezza della falda medesima, fra gli interventi prioritari da porre in essere;

- l'indicazione, quali soggetti pubblici qualificati per l'esecuzione della Caratterizzazione delle acque di falda e della messa in sicurezza della falda, dell'A.R.P.A. Puglia, I.R.S.A. e il D.I.C.A. del Politecnico di Bari in qualità di partner;

CHE per la completa attuazione degli interventi prioritari previsti nell'Accordo di Programma è stato stimato un fabbisogno finanziario pari ad € 10.300.000,00, la cui copertura finanziaria sarà assicurata per € 300.000,00 dalle risorse disponibili nell'ambito del Programma regionale per la Tutela dell'Ambiente – Asse 5 – Linea di intervento e), per la restante quota riferita agli interventi di Messa in Sicurezza e Bonifica della falda, dalle risorse rivenienti dalle transazioni con soggetti privati proprietari di aree all'interno del sito (art. 13 Accordo di Programma).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2(Oggetto della Convenzione)

La Regione Puglia - Assessorato alla Qualità Ambientale – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica affida ad A.R.P.A. Puglia, C.N.R. I.R.S.A. e Politecnico D.I.C.A. di Bari l'attuazione degli interventi previsti nell'Allegato tecnico dell'Accordo di Programma, consistenti in :

- Caratterizzazione idrogeochimica della falda acquifera nella Z.I. di Bari e Modugno, secondo la perimetrazione indicata nella cartografia contenuta nell'Allegato tecnico;
- Individuazione delle probabili fonti di inquinamento;
- Fattibilità delle migliori tecnologie di Bonifica disponibili a costi sostenibili e degli interventi di Messa in Sicurezza nelle aree sorgenti di inquinamento.

La descrizione degli interventi da attuare è riportata nel Piano Operativo allegato alla presente Convenzione e fa parte integrante della stessa.

Art. 3(Attività di Controllo)

L'attività di Controllo sul buon andamento della Convenzione sarà esercitata dalla Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica –

La Regione Puglia ha la facoltà di controllare lo svolgimento delle attività in ogni loro fase e in qualsiasi momento a mezzo dei propri rappresentanti, mediante convocazione di apposite riunioni periodiche.

Art. 4(Impegni)

A.R.P.A. Puglia, C.N.R. I.R.S.A. e Politecnico D.I.C.A. si impegnano ad effettuare quanto previsto dall'art. 2 con la propria organizzazione operativa fornendo tutte le competenze necessarie per dare organicità unitaria alle predette attività, meglio specificate nel Piano Operativo.

Art. 5(Durata della Convenzione)

La Convenzione ha durata di mesi 12(dodici) a partire dalla data di stipula della stessa.

Art. 6(Condizioni specifiche)

L'A.R.P.A. Puglia, C.N.R. I.R.S.A. e Politecnico D.I.C.A. si impegnano a portare a termine l'incarico affidato secondo gli obiettivi, le modalità e il cronoprogramma riportati nel Piano Operativo, fornendo la relazione finale nei tempi previsti dall'Art. 5.

Art. 7(Importo della Convenzione)

La Regione Puglia corrisponderà la somma complessiva di € 300.000,00(trecentomila/00 euro) ripartita nel seguente modo:

- all'A.R.P.A. Puglia € 115.000,00;
- al C.N.R.-I.R.S.A € 110.000,00;
- al Politecnico di Bari D.I.C.A. € 75.000,00;

che ricomprende il 100% dei costi effettivi imputabili al progetto stesso, da erogarsi con le modalità previste dall'Art. 8 ed in coerenza con la sezione finanziaria del Piano Operativo, che fa parte integrante della presente Convenzione.

Art. 8 (Modalità di pagamento)

La Regione Puglia corrisponderà le somme spettanti ad A.R.P.A. Puglia, C.N.R.-I.R.S.A e Politecnico di Bari D.I.C.A con le seguenti modalità:

- 30% dell'importo complessivo entro 30 giorni a decorrere dalla firma della presente convenzione, a titolo di anticipazione;
- 40% dell'importo complessivo, entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione di una relazione di attività, con annessa rendicontazione di spesa dell'80% della quota già erogata;
- 30% dell'importo a saldo e completamento delle attività ed entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione tecnica finale, su presentazione del rendiconto delle spese sostenute dall'A.R.P.A. Puglia in esecuzione delle attività, corredate della relativa documentazione prodotta in copia conforme.

Le somme indicate sono comprensive di IVA e di ogni altro onere fiscale sopportato da A.R.P.A. Puglia C.N.R.-I.R.S.A e Politecnico di Bari D.I.C.A e saranno corrisposte:

- all'A.R.P.A. Puglia con accredito su c/c bancario, codice IBAN
- al C.N.R.-I.R.S.A con accredito su c/c bancario, codice IBAN.....
- al Politecnico di Bari D.I.C.A. con accredito su c/c bancario, codice IBAN.....

La Regione Puglia si rende pienamente garante nei confronti dell'A.R.P.A. Puglia

Art. 9 (Rescissione della Convenzione)

La rescissione anticipata della presente Convenzione può avvenire per eventuale, manifesta inadempienza da parte di A.R.P.A. Puglia, C.N.R.-I.R.S.A e Politecnico di Bari D.I.C.A. accertata secondo i modi e le forme previsti all'Art. 3.

Art. 10 (Riservatezza)

L'A.R.P.A., il C.N.R. e il POLIBA si impegnano a mantenere segrete ed utilizzare solo per scopi previsti nella presente Convenzione tutte le informazioni e conoscenze, nella più ampia accezione del termine, acquisite nel corso dei lavori o delle quali sia venuta a conoscenza nello svolgimento delle attività, nonché i risultati intermedi e finali, anche quelli non previsti e/o suscettibili di applicazioni diverse da quelle previste dalla presente Convenzione.

La proprietà di qualunque eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall'attività convenzionata, spetterà alla Regione, salvo i diritti spettanti agli inventori ai sensi della legislazione vigente.

I contraenti potranno utilizzare i risultati dell'attività convenzionata allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico e/o divulgativo, previa autorizzazione della Regione Puglia.

Art. 11 (Controversie)

I contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività convenzionata e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, di individuare competente il foro di Bari.

Art. 12 (Registrazione)

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86, a cura della parte richiedente.

Art. 13 (Norma di salvaguardia)

E' fatta salva l'applicazione della L.136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e la L.R. 15/2008, in particolare l'art.22.

Bari, _____

Per l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente
L'Assessore
Dott. Lorenzo Nicastro

Per l'A.R.P.A. Puglia
Il Direttore Generale
(Prof. Giorgio Assennato)

Per il C.N.R.- I.R.S.A
Il Direttore
(Dott. Maurizio Pettine)

Per il Politecnico di Bari
D.I.C.A.
(.....)

**Accordo di Programma fra Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari e
Comune di Modugno per la definizione degli interventi di caratterizzazione, messa in
sicurezza e bonifica della falda nella zona industriale di Bari e Modugno**

PIANO OPERATIVO

**MACROFASE A: CARATTERIZZAZIONE IDROGEOCHIMICA DELLA FALDA RELATIVA ALL'AREA INDIVIDUATA
ATTRAVERSO IDONEE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO**

FASE A.1 Raccolta della documentazione esistente

A.1.1 Raccolta e sistemazione dei dati e delle informazioni disponibili derivanti dalle banche dati in possesso del Genio Civile, Consorzio Asi e Progetto Tiziano, con riferimento alla localizzazione dei pozzi esistenti, caratterizzazione dello stato di contaminazione delle acque di falda e l'assetto idrogeologico dell'area (ARPA Puglia – IRSA - POLIBA)

Si procederà alla raccolta e sistemazione dei dati e delle informazioni esistenti, rese disponibili dai soggetti pubblici e privati, che possano risultare funzionali allo svolgimento dello studio.

In particolare si indagherà sulle informazioni disponibili derivanti dalle banche dati in possesso dell'ARPA Puglia, Genio Civile, Consorzio ASI e Progetto Tiziano al fine di localizzare, seppur con una certa approssimazione, tutti i pozzi esistenti nell'area di indagine. Si procederà inoltre a prendere visione di tutti i piani di caratterizzazione e rapporti tecnici delle Aziende insistenti nell'area di indagine e depositati presso i competenti uffici regionali.

Tali aziende sono in dettaglio: Ex-Stanic comprese l'Area TAE e l'area DEINT, Ex-Gaslini, Ex-Gasometro, Bosch, Nuovo Pignone, Ex Deposito Shell Gas.

Sarà utile in tale fase acquisire informazioni, tramite il consorzio ASI, su tutte le attività antropiche che si sono svolte e che ancora si svolgono nell'area di indagine ed in particolare di quelle inquinanti, così da identificare processi di lavorazione, sostanze e/o prodotti lavorati o stoccati nell'area che possono avere impatto sulla falda.

Questa attività consentirà di definire il quadro conoscitivo dell'area, con riferimento al censimento dei pozzi presenti, alla caratterizzazione dello stato di contaminazione delle acque di falda ed all'assetto idrogeologico.

A.1.2 Ricognizione di ulteriori pozzi presenti nell'area e non derivanti dall'attività di censimento di cui al punto precedente al fine di caratterizzare lo stato di contaminazione delle acque di falda e l'assetto idrogeologico dell'area (ARPA Puglia – IRSA).

Alla individuazione dei pozzi esistenti nell'area, farà seguito una fase di ricognizione sul campo finalizzata sia all'esatta ubicazione dei pozzi individuati su base cartografica sia alla ricerca di ulteriori punti di monitoraggio non derivanti dall'attività di censimento di cui al punto precedente.

In questa fase verrà richiesto supporto ai tecnici e/o vigili urbani dei Comuni di Bari e Modugno la cui presenza risulterà fondamentale per l'accesso alle aree private.

Il coinvolgimento dei Comuni va effettuato già dal primo momento al fine di incrementare la conoscenza delle situazioni e del territorio. Tale coinvolgimento va effettuato convocando una

apposita riunione appena dopo la firma della convenzione, anche perché è necessario che i Comuni predispongano i decreti di accesso alle aree, ove sono localizzati i pozzi individuati come punti di monitoraggio.

A tal fine, negli stessi decreti dovrà anche essere prevista l'autorizzazione allo smaltimento sul suolo delle acque derivanti dallo spurgo dei pozzi da effettuarsi all'atto del campionamento. Resta inteso che, nel caso in cui la qualità dell'acqua non dovesse risultare idonea o non dovesse offrire garanzie di sicurezza, la stessa sarà raccolta e avviata tramite autotrasporto presso idonei impianti di trattamento autorizzati.

In questa fase può risultare opportuno realizzare, qualora le informazioni disponibili sui punti d'acqua non siano sufficienti, una battuta topografica per l'esatta misura delle quote dei boccapozzi e/o del piano campagna.

A.1.3 Definizione dei parametri da monitorare in funzione delle attività di ricognizione (ARPA Puglia)

L'analisi dei documenti raccolti nella prima fase, ossia le caratterizzazioni già fatte nelle aree della zona industriale, saranno di discernimento per la scelta dei parametri.

Dovranno essere indagati i parametri chimici, finalizzati allo studio in generale, e microbiologici (es. ceppi batterici, in particolare *Pseudomonas*, *Staphylococcus*, batteri Coliformi, Streptococchi fecali, *Clostridium*, ecc.) per valutare la presenza di attività di biodegradazione e il grado di contaminazione organica della falda.

I parametri microbiologici da determinare e le relative metodiche sono riportati in tabella:

Nome della prova	Unità di misura	Metodica
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	UFC/250 ml	UNI EN ISO 12780:2002
Stafilococchi patogeni	UFC/250 ml	Rapporti Istisan 2005
Coliformi totali	UFC/100 ml	APAT CNR - IRSA man. 29/2003 metodo 7010 - C
Coliformi fecali	UFC/100 ml	APAT CNR - IRSA man. 29/2003 metodo 7020 - B
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 ml	APAT CNR - IRSA man. 29/2003 metodo 7030 - F
Streptococchi fecali	UFC/100 ml	UNI EN ISO 7899 -2: 2000
Spore di Clostridi solfitoriduttori	UFC/100 ml	APAT CNR - IRSA man. 29/2003 metodo 7060 - B
Conteggio delle colonie su agar a 36°C e 22°C	UFC/1 ml	UNI EN ISO 6222: 1999

Ai fini della individuazione delle condizioni di reattività ambientale occorrerà monitorare i parametri chimici riportati in tabella; in essa è anche indicato, per ciascun parametro e/o gruppo di composti, il limite di rilevabilità e il metodo analitico della prova.

Nome della prova	Minimo rilevabile	Metodica
Concentrazione di ioni idrogeno		APAT CNR-IRSA metodo 2060
Conduttività		APAT CNR-IRSA metodo 2030
Carbonio organico totale (TOC)		APAT CNR-IRSA metodo 5040

Alcalinità		APAT CNR-IRSA metodo 2010A
Sodio		APAT CNR-IRSA metodo 3030
Potassio		APAT CNR-IRSA metodo 3030
Magnesio		APAT CNR-IRSA metodo 3030
Calcio		APAT CNR-IRSA metodo 3030
Azoto ammoniacale		APAT CNR-IRSA metodo 4030
Nitrati		APAT CNR-IRSA metodo 4020
Nitriti		APAT CNR-IRSA metodo 4050
Fluoruro		APAT CNR-IRSA metodo 4020
Cloruri		APAT CNR-IRSA metodo 4020
Solfati		APAT CNR-IRSA metodo 4020
Cianuro	10 µg/l	Unichim - metodo 2251/2008
Fenoli	0,1 µg/l	APAT CNR-IRSA metodo 5070
Metalli		
<i>Alluminio</i>	10 µg/l	EPA 3005A - EPA 6020
<i>Antimonio</i>	1 µg/l	EPA 3005A - EPA 6020
<i>Argento</i>	1 µg/l	EPA 3005A - EPA 6020
<i>Arsenico</i>	1 µg/l	EPA 3005A - EPA 6020
<i>Berillio</i>	1 µg/l	EPA 3005A - EPA 6020
<i>Boro</i>	1 µg/l	EPA 3005A - EPA 6020
<i>Cadmio</i>	1 µg/l	EPA 3005A - EPA 6020
<i>Cobalto</i>	1 µg/l	EPA 3005A - EPA 6020
<i>Cromo totale</i>	1 µg/l	EPA 3005A - EPA 6020
<i>Cromo VI</i>	1 µg/l	APAT CNR-IRSA metodo 3150
<i>Ferro (separando Fe²⁺ e Fe³⁺)</i>	10 µg/l	Spettrofotometria
<i>Manganese</i>	1 µg/l	EPA 3005A - EPA 6020
<i>Mercurio</i>	1 µg/l	EPA 7473 1998
<i>Nichel</i>	1 µg/l	EPA 3005A - EPA 6020
<i>Piombo</i>	1 µg/l	EPA 3005A - EPA 6020
<i>Selenio</i>	1 µg/l	EPA 3005A - EPA 6020
<i>Rame</i>	1 µg/l	EPA 3005A - EPA 6020
<i>Tallio</i>	1 µg/l	EPA 3005A - EPA 6020
<i>Zinco</i>	1 µg/l	EPA 3005A - EPA 6020
Idrocarburi totali	10 µg/l	EN ISO 9377
Idrocarburi Policiclici Aromatici		EPA 8270c, Rev. 3, 1996
<i>Benzo (b) Fluorantene</i>	0.01 µg/l	
<i>Benzo (K) Fluorantene</i>	0.01 µg/l	
<i>Benzo (ghi) Perilene</i>	0.01 µg/l	
<i>Indeno (1,2,3-cd) Pirene</i>	0.01 µg/l	
<i>Benzo(a)antracene</i>	0.01 µg/l	
<i>Benzo(a)pirene</i>	0.01 µg/l	
<i>Crisene</i>	0.01 µg/l	
<i>Dibenzo(ah)antracene</i>	0.01 µg/l	
<i>Pirene</i>	0.01 µg/l	
<i>Fluorantene</i>	0.01 µg/l	
Alifatici Alogenati Cancerogeni		EPA 8260 rev.3, 2006
<i>Tribromometano</i>	0.05 µg/l	

<i>Dibromoclorometano</i>	0.05 µg/l	
<i>Bromodichlorometano</i>	0.05 µg/l	
Alifatici Clorurati Cancerogeni		EPA 8260 rev.3, 2006
<i>Cloruro di vinile</i>	0.5 µg/l	
<i>Triclorometano</i>	0.05 µg/l	
<i>1,2-Dicloroetano</i>	0.05 µg/l	
<i>1,1-Dicloroetilene</i>	0.05 µg/l	
<i>1,2-Dicloropropano</i>	0.05 µg/l	
<i>Tricloroetilene</i>	0.05 µg/l	
<i>1,1,2-Tricloroetano</i>	0.05 µg/l	
<i>Tetracloroetilene</i>	0.05 µg/l	
<i>Esaclorobutadiene</i>	0.05 µg/l	
<i>1,1,2,2-Tetracloroetano</i>	0.05 µg/l	
<i>Tetracloruro di carbonio</i>	0.05 µg/l	
Alifatici Clorurati non Cancerogeni		EPA 8260 rev.3, 2006
<i>1,1-Dicloroetano</i>	0.05 µg/l	
<i>1,2-Dicloroetilene (forme CIS e TRANS)</i>	0.05 µg/l	
Clorobenzeni		EPA 8260 rev.3, 2006
<i>Monoclorobenzene</i>	0.05 µg/l	
<i>1,2-Diclorobenzene</i>	0.05 µg/l	
<i>1,4-Diclorobenzene</i>	0.05 µg/l	
<i>1,2,4-Triclorobenzene</i>	0.05 µg/l	
Composti Organici Aromatici		EPA 8260 rev.3, 2006
<i>Benzene</i>	0.05 µg/l	
<i>Etilbenzene</i>	0.05 µg/l	
<i>Stirene</i>	0.05 µg/l	
<i>Toluene</i>	0.05 µg/l	
<i>p-Xilene</i>	0.05 µg/l	

La scelta di monitorare tali parametri deriva dalla necessità di ricostruire il quadro dello stato di qualità della falda sotterranea, a partire dalla conoscenza delle contaminazioni rilevate nel corso delle attività di investigazione e caratterizzazione che hanno interessato alcuni siti ricadenti nell'area di indagine.

La caratterizzazione quali-quantitativa delle acque monitorate nei pozzi di campionamento, congiuntamente alla prove in situ, fornirà gli elementi di conoscenza necessari per la successiva macrofase B, in cui l'applicazione di modelli di calcolo all'intera area di indagine permetterà di ipotizzare con buona approssimazione sia l'andamento del flusso della falda sia i meccanismi di trasporto dei contaminanti rilevati.

A.1.4 Individuazione della rete di monitoraggio: 36/37 pozzi di campionamento; 2/3 sezione di monitoraggio nella lama; 10 pozzi per effettuazione prove di pompaggio; 10 siti per test di tracciamento (IRSA).

In questa sub-attività specifica si procederà alla definizione della rete di monitoraggio qualitativo dopo aver valutato, da un lato, l'idoneità dei punti d'acqua individuati ai fini delle attività di monitoraggio e delle prove sperimentali da svolgersi, e dall'altro, considerata l'opportunità di avere punti di controllo su acque superficiali di scarico, la presenza e l'idoneità di sezioni di misura in canali e/o lame.

Nell'ambito della stessa rete saranno scelti i siti più idonei per la realizzazione di prove di pompaggio e tracciamento. Il numero di prove a realizzarsi dipenderà dal numero di siti idonei individuati con un massimo di 10 prove di pompaggio e 10 prove di tracciamento.

Per ciascun punto d'acqua individuato i Comuni provvederanno ad emanare apposito decreto di accesso alle aree.

A.1.5 Creazione banca dati unificata (POLIBA).

Al fine di ottimizzare le attività che dovranno essere svolte nelle fasi successive sarà necessario raccogliere in un unico database sia i dati storici che quelli riguardanti le nuove campagne di monitoraggio e caratterizzazione.

Tale banca dati conterrà la georeferenziazione di tutte le opere di captazione individuate presenti non solo nell'area di studio ma di un'area più ampia corrispondente al bacino idrogeologico individuabile. Per ciascuna opera saranno indicate, laddove presenti, le informazioni riguardanti la successione stratigrafica, i test idraulici, le indagini geochimiche sia storiche che quelle ottenute con le nuove campagne di monitoraggio e caratterizzazione.

Inoltre, al fine di una miglior comprensione delle dinamiche di flusso e trasporto il supporto informatico dovrà contenere, laddove è possibile, informazioni storiche meteo-climatiche morfologia superficiale del territorio e sua destinazione d'uso per l'intero bacino idrogeologico individuabile in cui ricade l'area di studio, nonché mappe geologiche rinvenibili in letteratura.

FASE A.2 Realizzazione di campagne di monitoraggio

A.2.1 Determinazione di tutti i parametri analitici scelti: campagne di monitoraggio (ARPA Puglia).

Il campionamento di acque dai pozzi deve essere svolto dopo aver estratto dal punto di prelievo un volume di acqua da 3 a 6 volte il volume del punto stesso e comunque sino a chiarificazione dell'acqua (campionamento dinamico).

Qualora le condizioni del pozzetto non rendano praticabile il campionamento dinamico si procederà al campionamento statico: il campione quindi verrà prelevato con pozzo non in emungimento, mediante metodo manuale (bailer).

Le attrezzature di campionamento devono essere decontaminate prima dell'uso.

Per il prelievo si utilizzano normalmente:

- campionatori tipo bailers a galleggiante, in teflon o PE o PVC, con cui si riempie successivamente il contenitore idoneo;
- pompe a vuoto o elettropompe sommerse (già in dotazione dei pozzi).

Per il campionamento di acqua, a seconda dei parametri da analizzare, saranno utilizzati contenitori differenti, in particolare:

- per determinare cianuri e fenoli si utilizzeranno contenitori in polietilene. I campioni al momento del prelievo saranno basificati sul campo;
- per determinare gli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) si utilizzeranno bottiglie in vetro scuro, con tappo a vite e sottotappo teflonato;
- per determinare i parametri chimico-fisici si utilizzeranno bottiglie in polietilene;
- per determinare il contenuto di idrocarburi totali saranno utilizzati bottiglie in vetro scuro, non riempite fino all'orlo. I campioni al momento del prelievo saranno acidificati sul campo;

- per determinare i metalli si utilizzeranno bottiglie in polietilene munite di tappo a vite e sottotappo. I campioni al momento del prelievo saranno filtrati e acidificati sul campo;
- per determinare il contenuto di sostanze volatili si utilizzeranno VIALS in vetro scuro;
- per la determinazione dei parametri microbiologici verranno usati contenitori sterili.

Il numero dei contenitori e la loro quantità verrà stabilita di volta in volta in base alle esigenze del laboratorio. In ogni caso, i contenitori devono essere riempiti di acqua sino all'orlo (salvo i casi sopra indicati) ed immediatamente sigillati ed etichettati.

Il numero dei contenitori e la loro quantità verrà stabilita di volta in volta in base alle esigenze del laboratorio. In ogni caso, i contenitori devono essere riempiti di acqua sino all'orlo ed immediatamente sigillati ed etichettati.

Ogni contenitore dovrà essere corredato da un'etichetta indelebile con riportati:

- Identificazione del pozzo e/o Posizione planimetrica
- Data
- Profondità campionamento.

Ciascun campione prelevato in campo, verrà mantenuto ad adeguata temperatura (circa 4°C) mediante l'utilizzo di contenitori frigoriferi portatili e/o borse termiche fino al trasferimento al laboratorio di analisi che avverrà nel più breve tempo possibile. Le analisi saranno eseguite nei tempi previsti dalle metodiche.

La scelta di determinare i **parametri microbiologici** deriva dalla necessità di valutare sia la presenza di attività di biodegradazione sia il grado di contaminazione organica della falda.

In particolare, per valutare le potenzialità dell'attività di biodegradazione della falda, compatibilmente con le metodiche attualmente implementate presso i laboratori del DAP di Bari, si è scelto di ricercare la presenza di organismi comunemente utilizzati nelle tecniche di bioremediation, come indicatori di potenziali contaminanti quali metalli pesanti, idrocarburi o sostanze xenobiotiche. Nello specifico sarà ricercata la presenza quantitativa di organismi del genere *Pseudomonas* e *Staphylococcus*.

Inoltre, al fine di valutare il grado di contaminazione organica della falda, sarà ricercata la presenza di alcune Enterobacteriaceae, in particolare sarà effettuata l'analisi quantitativa del gruppo dei coliformi totali e coliformi fecali e della specie *Escherichia coli*. Come ulteriore indicatore di contaminazione fecale, del sistema falda, sarà definita la presenza del gruppo degli streptococchi fecali, mentre quale potenziale indice di inquinamento fecale pregresso sarà definita la presenza di Clostridi solfito riduttori nella loro forma sporale.

Infine, ad integrazione dei parametri sopra indicati, sarà definito anche il conteggio dei microrganismi mesofili e psicofili mediante la tecnica dell'agar – germi.

Per la determinazione dei parametri analitici scelti saranno utilizzate le metodiche indicate nei manuali APAT- CNR IRSA (cfr. par. [A.1.3](#) del documento).

A.2.2 Acquisizione livelli statici e determinazione dei parametri in situ (IRSA).

Contestualmente al prelievo di campioni d'acqua per le analisi di laboratorio, saranno monitorati i livelli statici nei pozzi non provvisti di pompa ed effettuate tutte le determinazioni in situ dei parametri che possono subire alterazioni significative dopo il trasporto e la conservazione del campione.

Tali parametri saranno:

- Temperatura
- pH
- Conducibilità Elettrica
- Ossigeno disciolto.

A.2.3 Prove di pompaggio e test di tracciamento finalizzate alla determinazione dei parametri idrogeologici (trasmissività, velocità di filtrazione ecc..) (IRSA)

Le prove di pompaggio, interessando volumi rilevanti di acquifero e fornendo quindi risultati rappresentativi delle reali proprietà del mezzo indagato, costituiscono uno strumento privilegiato per ottenere dati numerici di quantificazione più attendibili dei parametri idrodinamici di un acquifero.

Le prove coinvolgeranno un singolo pozzo o, laddove le condizioni lo consentiranno, uno o più punti di osservazione (piezometri o altri pozzi esistenti) consentendo, in quest'ultimo caso, di determinare non solo parametri quali la trasmissività, portata specifica e portata critica, ma anche i parametri di immagazzinamento (coefficiente di immagazzinamento e/o porosità efficace) non determinabili con sole misure nel pozzo di pompaggio.

La scelta dei pozzi di pompaggio e dei punti di osservazione sarà funzione della distanza tra questi e della conoscenza dello schema di completamento dei pozzi (pozzo completo o non completo, diametro del foro e del rivestimento, profondità, lunghezza, diametro e tipo di filtro, caratteristiche dell'eventuale dreno presente).

Più dettagliatamente, le prove di pompaggio saranno eseguite in regime di equilibrio con più gradini (circa 3) di portata crescente. Ciascun gradino di portata sarà mantenuto costante fino al raggiungimento di una situazione di equilibrio, o pseudo equilibrio, del livello. Durante l'emungimento saranno monitorati i livelli idrici con una certa continuità, in modo da avere una completa rappresentazione del trend di crescita delle depressioni con il tempo. La durata di ogni portata sarà definita caso per caso dal personale esperto dell'IRSA che dovrà sovrintendere alla direzione tecnica delle prove. Al termine dell'emungimento saranno monitorati con continuità i livelli idrici durante la fase di risalita della superficie piezometrica. Il rilievo, di durata opportuna, sarà stabilito da caso a caso.

Il monitoraggio dei livelli (abbassamenti e risalite), sia nel pozzo di pompaggio che in quelli di osservazione eventuali, sarà fatto per mezzo di sonde piezoresistive, con l'acquisizione in continuo, e/o di un freatimetro a segnalazione acustica e luminosa, con precisione con inferiore al centimetro. In quest'ultimo caso, la frequenza di acquisizione dei dati sarà variabile, in quanto ci saranno misure più frequenti all'inizio di ciascun gradino di portata e immediatamente dopo l'arresto dell'emungimento.

Durante la realizzazione dei test di pompaggio si procederà, qualora si ritenga utile ad una migliore descrizione del sistema filtrante, anche alla misura di alcuni parametri chimico-fisici che possono subire variazioni significative durante il pompaggio come temperatura, pH e conducibilità.

Particolare attenzione sarà posta all'allontanamento delle acque estratte durante la prova, in quanto dovranno essere canalizzate e scaricate ad una distanza superiore ai 300 m dal pozzo di emungimento, a valle della direzione di flusso di falda.

Durante l'emungimento dovrà essere eseguito un controllo periodico della portata emunta con misure sistematiche che saranno condotte con metodi volumetrici, secondo le indicazioni che saranno fornite dal personale esperto dell'IRSA.

Qualora durante l'esecuzione di una prova di portata dovessero sorgere dubbi sullo stato di qualità dell'acqua emunta, ossia lo stesso dovesse essere rilevato induttivamente, la stessa prova sarà immediatamente interrotta e comunicazione dell'accaduto sarà fornita dall'IRSA all'ARPA che provvederà ad eventuali comunicazioni all'Autorità Giudiziaria.

Le prove di tracciamento, costituiscono un ulteriore valido supporto allo sviluppo e alla taratura di modelli di flusso e di trasporto di inquinanti nel sottosuolo, poiché forniscono importanti informazioni sulle caratteristiche idrogeochimiche della zona satura. Esse, infatti, consentono di investigare sui principali parametri idrodinamici e sulle caratteristiche dei materiali e delle sostanze potenzialmente veicolate dal flusso idrico.

Tali prove saranno eseguite possibilmente negli stessi pozzi scelti per le prove di pompaggio, privilegiando i siti in cui sono disponibili degli ulteriori punti di controllo.

Laddove si disporrà di un solo pozzo o punto di immissione in falda, le prove saranno realizzate con il metodo del pozzo singolo o di diluizione puntuale. Monitorando nel tempo, ad intervalli regolari, la concentrazione della sostanza tracciante immessa in un pozzo si otterrà la curva di sparizione della stessa dalla quale sarà possibile ricavare il valore della portata specifica, Q . Invece, nei casi in cui saranno disponibili due o più pozzi allineati lungo una direzione del flusso sotterraneo, la prova sarà realizzata con il metodo del doppio pozzo o multipozzo monitorando la concentrazione del tracciante nel tempo, non solo nel pozzo di immissione, ma anche in uno o più punti posti a valle. La ricostruzione delle curve tempo/concentrazione, qui chiamate curve di restituzione o breakthrough curve, consentirà di determinare la velocità reale di flusso. Le prove a doppio pozzo saranno realizzate in moto naturale o forzato; la scelta dipenderà dalle cadenti piezometriche riscontrate, dalla stima approssimata della velocità di flusso e dalle condizioni idrogeologiche al contorno.

Come tracciante si farà uso dell'uranina, detta anche giallo acido 73 o fluoresceina sodica e/o TINOPAL e/o clorofilla, appartenenti alla categoria dei traccianti fluorescenti che consentono di sfruttare l'intensità della fluorescenza per quantificare la concentrazione del tracciante. Tra i vantaggi offerti da tale scelta spiccano la utilizzabilità in contesti carsici, la non tossicità e soprattutto la non cancerogenicità (l'Uranina è anche molto usata in medicina ma anche come colorante nell'industria alimentare e cosmetica). infine, la possibilità di utilizzo di un fluorimetro da campo di ultima generazione dotato di un limite di rilevabilità molto basso (dell'ordine dei ppb) consente un utilizzo di tali traccianti in concentrazioni molto basse.

Il tracciante, in soluzione acquosa, sarà immesso, mediante adeguato sistema di iniezione, con modalità quanto più possibile istantanea in modo da marcare l'intera colonna idrica del pozzo (cosiddetto metodo spagnolo).

FASE A.3 Determinazione del modello concettuale

A.3.1 Contributi dai singoli soggetti responsabili per le diverse sub-attività (ARPA Puglia – IRSA - POLIBA)

Tutti i dati acquisiti nel corso della campagne di monitoraggio e delle prove di campo saranno trasmessi, nei formati richiesti e ritenuti più idonei, per l'elaborazione del modello concettuale definitivo dell'area.

I tre partner a questo punto potranno definire il modello concettuale di riferimento utilizzando le conoscenze scientifiche, le esperienze pregresse e i dati raccolti nelle campagne di prova.

Queste attività saranno svolte collegialmente utilizzando un seminario definito ad hoc coordinato dall'ARPA. Il seminario, presumibilmente, si svolgerà in due tempi: il primo servirà a mettere in

comune tutte la attività svolte e le conoscenze acquisite, il secondo servirà alla definizione del modello concettuale di riferimento.

La definizione del modello concettuale del sito verrà svolta due momenti: i risultati del primo campionamento e delle prove di portata e tracciamento porteranno a definire il *modello concettuale preliminare del sito*, che potrà essere rimodulato successivamente al secondo campionamento per pervenire al *modello concettuale definitivo*.

MACROFASE B: INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI INQUINAMENTO

FASE B.1 Modellazione del flusso di falda

B.1.1 Modellazione del flusso su scala idonea utilizzando per la taratura i dati freaticometrici e le prove in situ effettuate nella fase precedente (POLIBA).

Al fine di individuare le idonee condizioni al contorno per il modello di flusso e trasporto a scala locale, in un primo step sarà implementato un modello di flusso a scala di bacino.

Quest'ultimo sarà ottenuto a valle di un'interpretazione geologica dettagliata del territorio e di un bilancio idrogeologico. In questa fase si focalizzerà l'attenzione, laddove possibile, sugli effetti provocati dalle discontinuità geologiche quali faglie, cavità, nonché giunti di strato sulle dinamiche di flusso. Data l'impossibilità di eseguire un rilievo geologico per via della scarsità di risorse economiche a disposizione, sarà effettuata un'interpretazione geologica unendo varie informazioni reperite da varie fonti bibliografiche e storiche esistenti sull'area.

Occorre premettere che tutti gli approcci modellistici comunemente utilizzati per la modellazione idrogeologica si basano sull'ipotesi di mezzo poroso. Invece, gli acquiferi fratturati e carsici presentano spesso sistemi integrati e continui di condotti, che, congiuntamente alla presenza di fratture, cavità carsiche e matrice rocciosa, conferiscono all'acquifero stesso, oltre che una natura discreta, proprietà idrauliche fortemente variabili. Recenti studi sperimentali mostrano come la nota legge cubica, non riesce a rappresentare adeguatamente il moto a regimi di velocità elevata. Pertanto, la legge di Darcy, usata con successo per descrivere il moto in mezzi porosi, non può essere ugualmente applicabile al moto all'interno delle fratture.

L'approccio del Doppio Continuo, per quanto non sia in grado di riprodurre un'accentuata eterogeneità, si rivela adeguato nel caso di studi sulla gestione delle risorse idriche e nei bilanci idrogeologici.

Infine, l'approccio Discreto descrive il flusso all'interno delle singole discontinuità effettuando il minor numero di assunzioni possibili sia sui processi di migrazione dei soluti nelle fratture e nella matrice, sia sulla geometria del sistema di fratture. In tale contesto, l'acquisizione e l'assegnazione di tutti i parametri richiesti da tale approccio può risultare onerosa quando ci si trova di fronte a elevati numeri di discontinuità, per cui aumenta conseguentemente la complessità del modello e i requisiti dei codici computazionali richiesti.

Nel caso in studio la messa a punto del modello di flusso a scala locale sarà effettuata sulla base delle prove idrauliche e tracciamento effettuate nella fase di caratterizzazione, nonché di un'interpretazione geologica a scala locale. Tali interpretazioni consentiranno di individuare quale sia il miglior approccio modellistico sia dal punto di vista concettuale (poroso equivalente, doppio-triplo continuo, modello discreto, approcci ibridi) che dal punto di vista numerico (schema di risoluzione delle equazioni differenziali).

La necessità di utilizzare un approccio discreto si può evidenziare soprattutto negli studi a scala locale. Nei casi in cui lo scenario di contaminazione presenti delle situazioni per cui si riveli

necessario indagare in maniera più locale, un approccio discreto potrebbe permettere di modellare in maniera più accurata la realtà idrogeologica. A scala regionale, inoltre, laddove si evidenzia la presenza di grandi discontinuità o zone di maggior alterazione, queste, per via della loro più o meno complessa architettura, potrebbero esercitare differenti effetti sulle modalità di flusso idrico e trasporto di soluti.

Nei problemi di interesse tecnico, in cui normalmente non si ha il rispetto delle condizioni di omogeneità e regolarità della geometria del contorno e delle condizioni al contorno, sono utilizzati metodi numerici per la soluzione delle equazioni differenziali che regolano il flusso e il trasporto. Il dominio di studio è discretizzato secondo una mesh e la soluzione numerica è data solamente ai nodi della stessa, mentre negli altri punti si procede per interpolazione. I codici numerici maggiormente utilizzati per la modellazione idrogeologica sono MODFLOW per quanto riguarda il flusso di falda e MT3DMS per il trasporto di soluto. Tali codici sono liberi ed hanno un'architettura modulare che permette l'ulteriore sviluppo di pacchetti per la risoluzione di problematiche sito-specifiche.

Comunque, il tipo di codice numerico da utilizzare e le procedure di calcolo conseguenti saranno definiti quando sarà effettuata la scelta dell'approccio modellistico sia in termini concettuali che numerici.

Durante la fase di modellazione dei fenomeni di flusso e trasporto, specialmente in mezzi fratturati e carsificati come quelli in questione, per avere un livello di confidenza maggiore del 95%, in genere è necessario acquisire una conoscenza idrogeologica molto accurata dell'area in esame. Se tale caratterizzazione non dovesse essere adeguata, per la messa a punto di un modello idrogeologico deterministico potrebbe risultare necessario ricorrere al paradigma delle simulazioni stocastiche. In base a tale approccio la caratterizzazione non avrebbe una valenza deterministica, ma stocastica. Sulla base delle informazioni disponibili si potrebbero generare differenti scenari idrogeologici ugualmente probabili, che verrebbero utilizzati come variabile di input per il modello numerico; da quest'ultimo si potrebbero ottenere differenti distribuzioni spazio-temporali delle variabili di stato, quali altezza idraulica, velocità, concentrazione dei soluti. Le statistiche di queste ultime potrebbero fornire il grado di incertezza del modello.

Come è noto, allo stato dell'arte non esiste un software sia commerciale che libero per lo studio dei fenomeni di flusso e trasporto nei mezzi fratturati e carsificati completamente esaustivo. Se il caso di studio presenterà delle singolarità, potrà risultare necessario sviluppare dei codici numerici ad hoc per la sua trattazione.

FASE B.2 Modellazione del trasporto dei principali inquinanti riscontrati

B.2.1 Modellazione del trasporto utilizzando i dati del modello di flusso per la definizione della componente advettiva e i dati determinati in campo per la definizione dei parametri idrodispersivi dell'acquifero. Obiettivo è pervenire all'individuazione delle potenziali sorgenti di inquinamento della falda (POLIBA).

Sulla base del modello di flusso a scala locale implementato nella fase precedente verrà redatto un modello di simulazione delle dinamiche di trasporto. Tale modello potrà avere differenti gradi di approssimazione in base alle informazioni ottenute dalle campagne di monitoraggio e dalle caratterizzazioni svolte nei siti inquinati ricadenti nell'area di indagine.

Riguardo ai fenomeni di trasporto nei mezzi fratturati il tempo di residenza dei soluti all'interno del sistema di discontinuità è molto basso, se messo a confronto con quello della matrice. La propagazione dei soluti avviene principalmente per i fenomeni di advezione e dispersione lungo le discontinuità, mentre tende a diffondersi dalle discontinuità alla matrice, in cui ristagna

all'interno dei pori. Tali processi, insieme alle reazioni fisico-chimiche (adsorbimento-desorbimento, fenomeni geochimici e biologici, scambi interfase) tra le pareti delle fratture e il materiale di riempimento tendono a ritardare la migrazione dei soluti. Un altro fenomeno che esercita un effetto sostanziale nel trasporto di soluto nei mezzi fratturati è la canalizzazione del flusso.

Risulta pertanto evidente che sono richiesti dati estremamente specifici per caratterizzare gli acquiferi fratturati carsici e per poter effettuare previsioni qualitative e quantitative sulle modalità di flusso idrico e trasporto di soluto in tali acquiferi. La parametrizzazione del modello di flusso e trasporto verrà ricavata dall'interpretazione delle prove idrauliche e di tracciamento condotte in situ; in base ad esse saranno effettuate scelte in merito all'approccio sia concettuale che matematico e numerico per l'implementazione del modello. In altre parole in base alle curve di abbassamento e risalita e di avanzamento del tracciante si capirà il comportamento del mezzo filtrante e si assocerà ad esso gli opportuni modelli concettuali, matematici e numerici.

I software/modelli a scatola chiusa disponibili in commercio non si rivelano in grado di risolvere adeguatamente tali problematiche se non con consistente grado di approssimazione; sono richiesti pertanto codici di calcolo sviluppati ad hoc, con l'ausilio di studi e test specifici e l'implementazione di specifiche interpretazioni delle classiche metodologie di misura e sintesi.

Sulla base dei risultati pervenuti dalle campagne di caratterizzazione, si sceglieranno uno o più contaminanti indicatori e per gli stessi verranno simulate le modalità di trasporto.

La realizzazione del modello verrà articolata nelle seguenti fasi:

1. Implementazione di un modello di trasporto advettivo mediante tecniche numeriche di Particle tracking.
2. Implementazione di un modello di trasporto utilizzando per la calibrazione dei parametri idrodispersivi l'interpretazione dei test di tracciamento.
3. Riguardo ai fenomeni di trasporto non conservativo occorre tener presente che si dispone solo di due campagne di investigazione che potrebbero non risultare sufficienti a determinare sia le cinetiche di scambio interfase che quelle relative alle fenomenologie di biodegradazione anche con l'utilizzo di modelli molto semplificati. Nonostante ciò si eseguirà un'analisi di sensitività su tali fenomenologie di trasporto al fine di determinare se le stesse risultino predominanti rispetto ai fenomeni advettivi e dispersivi.

Obiettivo delle simulazioni è quello di individuare la presenza delle sorgenti di contaminazione. A tale scopo mediante un processo di modellazione inversa si andranno a simulare diversi scenari di contaminazione e si verificherà la congruenza degli stessi con lo scenario ottenuto dalle campagne di monitoraggio.

I risultati delle due campagne di campionamento effettuate forniranno le basi per la redazione di un modello a scala locale che potrà essere affinato per mezzo dell'esecuzione di campionamenti successivi nei punti individuati.

Oltre alla necessità di effettuare prelievi in date successive in ogni punto di misura per poter descrivere il comportamento dei contaminanti riscontrati, occorre precisare che il campionamento ad una sola profondità potrebbe non risultare rappresentativo del comportamento delle specie inquinanti. Queste infatti presentano tutte una diversa densità (ad esempio le specie clorurate hanno tutte una densità maggiore dell'acqua e possono presentarsi sotto forma di NAPL) per cui si distribuiscono a varie profondità.

Campionamenti a varie profondità potrebbero essere necessari per l'eventuale presenza di livelli confinati dovuti all'architettura strutturale dell'ammasso roccioso

Qualora si individuassero aree critiche in cui si riscontra una maggiore concentrazione della contaminazione, indagini specifiche integrative potrebbero essere necessarie per dettagliare il modello concettuale e interpretativo dell' area.

Le attuali conoscenze sullo scenario idrogeologico e di contaminazione non consentono, tuttavia, una dettagliata pianificazione delle attività da eseguire; pertanto si renderà necessario dettagliare il tutto in corso d' opera, in funzione delle informazioni ricavate dalle campagne di indagine.

MACROFASE C: FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA

FASE C.1 Valutazione delle alternative di intervento possibili e valutazioni tecniche di fattibilità e di performance per ciascuna di esse.

C.1.1 Individuazione delle alternative possibili per il raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza e per supportare la fase di bonifica delle aree sorgenti (IRSA).

In questa fase si effettuerà l'individuazione di tutti gli interventi di bonifica possibili evidenziando per ciascuna tipologia di bonifica le modalità di realizzazione, nonché i vantaggi, gli svantaggi, le criticità.

Particolare attenzione sarà posta a quelle alternative che consentono un intervento *in-situ*, ovvero senza movimentazione e rimozione dei materiali dal sito, secondo le indicazioni fornite dalle più recenti normative e/o indicazioni dettate dal Ministero dell'Ambiente nel corso delle Conferenze dei Servizi per la bonifica delle aree nei Siti di Interesse Nazionale; e, in seconda analisi, *on-site* con movimentazione e rimozione dei materiali, ma nell'ambito dello stesso sito.

C.1.2 Valutazione delle alternative possibili individuate (POLIBA)

Per ciascuna alternativa individuata verranno effettuate valutazioni tecniche di fattibilità e di performance, utilizzando a questo scopo il modello matematico messo a punto in precedenza. Poiché il grado di incertezza del modello potrebbe rappresentare un fattore determinante nella scelta della miglior strategia di bonifica, allo stato attuale non risulta appropriato sviluppare scenari.

C.1.3 Valutazione comparata delle diverse alternative (ARPA Puglia – IRSA - POLIBA)

Verrà eseguita successivamente una comparazione tecnico-economica delle alternative, a diverso grado di incertezza della bonifica, mediante l'analisi di alcuni punti salienti quali:

- livello di decontaminazione raggiungibile
- compatibilità ambientale
- tempi di applicazione
- rapporto costi-benefici

Queste attività saranno svolte collegialmente utilizzando un seminario definito ad hoc coordinato dall'ARPA. Il seminario, presumibilmente, si svolgerà in due tempi: il primo servirà a mettere in comune tutte le attività svolte e le conoscenze acquisite, il secondo porterà alla definizione delle soluzioni meno incerte.

FASE C.2 Individuazione degli interventi di MISE e studio di fattibilità degli interventi di bonifica**C.2.1 Individuazione degli interventi di MISE da attuare per la tutela degli obiettivi e studio di fattibilità degli interventi di bonifica sulle aree sorgenti di contaminazione (ARPA Puglia – IRSA - POLIBA)**

Sulla base delle simulazioni di scenario realizzate e della valutazione comparata verranno quindi definite le alternative di intervento ipotizzabili in grado di assicurare gli obiettivi di messa in sicurezza previsti con il minor impatto e la maggior efficacia. L'individuazione degli interventi di messa in sicurezza dovrà essere integrata con uno studio di fattibilità degli interventi di bonifica sulle aree sorgenti di contaminazione.

Queste attività saranno svolte collegialmente utilizzando un seminario definito ad hoc e coordinato dall'ARPA. Il seminario, servirà dopo aver messo in comune tutte le attività svolte e le conoscenze acquisite dai singoli partner di progetto, porterà alla definizione delle soluzioni meno incerte e più efficaci.

I risultati finali saranno subordinati al grado di affidabilità rivenienti dalla grande complessità della problematica affrontata, dalla limitatezza dei tempi a disposizione (due campagne di misura), nonché dal grado di sperimentazione consentito dalle risorse messe a disposizione.

Pianificazione economica delle attività

Distribuzione risorse finanziarie per soggetto attuatore

Attività	Partners		
	ARPA Puglia	CNR IRSA	Politecnico di Bari
Individuazione del modello geologico e idrogeologico dell'area			€ 15.000
Caratterizzazione idrogeochimica della falda relativa all'area individuata attraverso idonee campagne di monitoraggio	€ 105.000	€ 90.000	
Redazione modello di flusso			€ 20.000
Redazione modello di trasporto			€ 20.000
Fattibilità degli interventi di Messa in Sicurezza d'Emergenza	€ 10.000	€ 20.000	€ 20.000
TOTALE	€ 115.000	€ 110.000	€ 75.000

Pianificazione economica per voci di spesa

Voci di spesa	Budget assegnato per i singoli partners		
	ARPA Puglia	CNR IRSA	Politecnico di Bari
A) Personale	€ 50.000	€ 45.000	€ 22.000
B) Apparecchiature e software	€ 10.000	-	-
C) Missioni e sopralluoghi	€ 5.000	€ 1.000	€ 30.000
D) Servizi esterni	€ 5.000	€ 25.000	-
E) Materiali di consumo e nolo strumenti	€ 30.000	€ 25.000	€ 3.300
F) Spese generali e coordinamento	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
G) Altri costi non previsti	€ 5.000	€ 4.000	€ 9.700
Totale	€ 115.000	€ 110.000	€ 75.000

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 3007

Deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n.658. Rimodulazione allegato "A"

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, Avv. Michele PELILLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Bilancio, confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue:

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 25 maggio 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2009, n. 35 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010 n. 658 con la quale la Giunta regionale, con riferimento alla limitazione di cui all'art. 77 ter, comma 15, lett. a), impartiva disposizioni ai titolari delle unità previsionali di base (U.P.B.) al fine di contenere gli importi impegnabili per spese correnti relativi al bilancio autonomo e vincolato dell'esercizio finanziario 2010 nei limiti degli importi al medesimo titolo impegnati nell'esercizio finanziario 2007 individuato quale importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

VISTI gli allegati "A" e "B" alla precitata deliberazione contenente, per ciascun capitolo di spesa corrente soggetta alla limitazione di cui trattasi, l'importo degli impegni assumibili nel corso del corrente esercizio;

RAVVISATA la necessità di rimodulare la disponibilità all'impegno di alcuni capitoli di spesa in ragione di esigenze sopravvenute e dell'andamento della gestione corrente;

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione consiste nell'emanazione di disposizioni alle strutture regionali finalizzate ad assicurare il rispetto delle disposizioni recate dalla legge n. 133/2008 - art. 77-ter, commi 15 e 16 - relative ad assicurare l'applicazione delle limitazioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2009.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera a);

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Avv. Michele PELILLO Assessore al Bilancio e Programmazione;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Bilancio e dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio e Programmazione, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. di approvare le modifiche all'allegato "A" alla deliberazione di Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 658 e successive modificazioni come dettagliate nella tabella allegata alla presente deliberazione;

3. di disporre la pubblicazione, a cura del competente Servizio, della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della regione Puglia e sul sito "primanoi". La pubblicazione sul sito "primanoi" è da considerarsi quale notifica della presente deliberazione ai Direttori delle Aree di

Coordinamento ed ai Dirigenti dei Servizi di gestione della spesa;

4. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

RIMODULAZIONE ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 15 MARZO 2010 N. 658

UPB	CPT	OGGETTO	BIL	MAGGIORE DISPONIBILITA' ALL'IMPEGNO - COMPETENZA (1)	MINORE DISPONIBILITA' ALL'IMPEGNO - COMPETENZA (2)	MAGGIORE DISPONIBILITA' ALL'IMPEGNO - RESIDUI DI STANZ. (3)	MINORE DISPONIBILITA' ALL'IMPEGNO - RESIDUI DI STANZIAMENTO (4)
		COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER L'ATTUAZIONE DELL' ASSE I - ADATTABILITÀ DEL POR 2007-2013. OBIETTIVO COVERGENZA - FSE	V			5.854.411,63	
2.04.02	1151500						
2.04.02	1151510	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL' ASSE I - ADATTABILITÀ DEL POR 2007-2013. OBIETTIVO COVERGENZA - FSE	A			628.279,07	
2.04.02	1153500	COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE PER L'ATTUAZIONE DELL' ASSE 2 III - INCLUSIONE SOCIALE DEL POR 2007-2013. OBIETTIVO COVERGENZA FSE	V				5.854.411,63
2.04.02	1153510	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL' ASSE III - INCLUSIONE SOCIALE DEL POR 2007-2013. OBIETTIVO COVERGENZA - FSE	A				628.279,07
		TOTALI AREA 2 - AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E INNOVAZIONE		0,00	0,00	6.482.690,70	6.482.690,70
		TOTALI GENERALI		0,00	0,00	6.482.690,70	6.482.690,70

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 3008

DGR n.2624 del 30/11/2010 - Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico (Piano di rientro 2010-2012) - Costituzione cabina di regia.

L'Assessore Regionale alle Politiche della Salute, prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, riferisce quanto segue:

PREMESSO che con Deliberazione n.2624 del 30/11/2010 ad oggetto "Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia per l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Approvazione" la Giunta Regionale ha approvato l'Accordo sottoscritto in data 29/11/2010 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione Puglia;

POSTO IN EVIDENZA che il comma 1 dell'art.5 dell'Accordo sottoscritto con i Ministeri condiziona l'erogazione delle risorse in favore della Regione Puglia e subordina la validità dell'Accordo medesimo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta approvazione da parte della Regione del presente Accordo con l'allegato Piano con delibera di Giunta Regionale entro dieci giorni dalla stipula del presente Accordo;
- b) puntuale e concreta esecuzione della sentenza costituzionale n. 333 del 2010 e delle successive pronunce costituzionali che verranno rese nei giudizi ancora pendenti di cui alle premesse, mediante l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica statale e regionale;
- c) positiva conclusione, entro il 15 aprile 2011, della verifica del 15 febbraio 2011 relativamente ai provvedimenti concernenti il riordino della rete ospedaliera;

VISTO che con Deliberazione n.2624 del 30/11/2010 la Giunta Regionale ha rispettato la condizione di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 5 sopra richiamato;

VISTO che nell'ambito del Disegno di Legge n.24 del 8/12/2010 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia" sono previsti gli interventi di cui al punto b) del comma 1 dell'art.5 dell'Accordo per il Piano di Rientro e che con Deliberazione n.2866 del 20/12/2010 la Giunta Regionale ha approvato il Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012 contenente le azioni coerenti con il Piano di Rientro e finalizzate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica statale e regionale di cui al richiamato punto b) del comma 1 dell'art.5;

VISTO che:

1. con Deliberazione n.2971 del 15/12/2010 la Giunta Regionale ha adottato, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 44, co. 3 dello Statuto della Regione Puglia, il Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l'anno 2010;
2. con Regolamento Regionale n.18 del 16/12/2010 come modificato dal Regolamento Regionale n.19 del 22/12/2010 sono state adottate le misure in materia di riordino della rete ospedaliera previste dal punto c) del comma 1 dell'art. 5 dell'Accordo per il Piano di Rientro 2010-2012;

VISTO che l'art. 5 comma 2 dell'Accordo sottoscritto con i Ministri competenti prevede espressamente che l'erogazione delle risorse è subordinata al verificarsi di tutte le condizioni di cui al medesimo articolo.

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.5 comma 3 dell'Accordo "gli interventi individuati dal Piano allegato al presente Accordo sono vincolanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 2, comma 95 della legge 191/2009, per la Regione Puglia e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti norma-

tivi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione Puglia in materia di programmazione sanitaria”;

VISTO che, ai sensi dell’art.5 comma 4 dell’Accordo, in caso di esito negativo del monitoraggio e verifica dell’attuazione del Piano si applicano le disposizioni vigenti sul commissariamento per l’attuazione dei Piani di rientro come modificate dalla nuova Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 e dalla legge n.191/2009, al verificarsi delle condizioni previste;

POSTO IN EVIDENZA che:

1. ai sensi dell’art. 3 comma 3 dell’Accordo per l’approvazione del Piano di Rientro la verifica del raggiungimento degli obiettivi per le fasi intermedie indicati nel Piano, sulla base di indicatori e fonti di verifica condivise, avviene ordinariamente con cadenza semestrale sulla base della documentazione fornita dalla Regione al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in relazione agli specifici obiettivi per ogni stato di avanzamento previsto secondo il seguente calendario:
 - 15 febbraio 2011 (prima verifica)
 - 15 luglio 2011 (verifica semestrale)
 - 15 dicembre 2011 (verifica semestrale e annuale)
 - 15 giugno 2012 (verifica semestrale)
 - 15 dicembre 2012 (verifica semestrale e annuale)
 - 15 giugno 2013 (verifica semestrale e finale)
 - ulteriori verifiche previste dal Piano o che, in via straordinaria, siano ritenute necessarie da una delle parti.
2. ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’Accordo, *“in caso di verifica negativa dello stato di attuazione del programma operativo secondo quanto previsto dal presente articolo e dall’articolo 2 del presente Accordo è sospesa l’erogazione del maggior finanziamento ed in relazione all’esito dell’accertamento annuale, si applica quanto previsto dall’articolo I, comma 796, lettera b), quinto e sesto periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;*

RITENUTO che al fine di assicurare la puntuale attuazione di quanto previsto dall’ *Accordo sotto-*

scritto in data 29/11/2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Puglia per l’approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è urgente ed indispensabile costituire una cabina di regia regionale con i seguenti compiti:

1. coordinare la programmazione degli interventi previsti dal Piano di Rientro 2010-2012;
2. assicurare il rispetto delle scadenze previste dall’Accordo sottoscritto dalla Regione Puglia con i Ministeri;
3. assicurare l’invio della documentazione alla struttura tecnica interministeriale di monitoraggio di cui all’art.2 dell’Accordo;
4. supportare le strutture e gli organismi regionali affinché siano poste in essere le azioni direttamente o indirettamente collegate all’attuazione del Piano di Rientro e dei relativi provvedimenti attuativi;
5. supportare le Aziende Sanitarie e gli Istituti del SSR affinché siano poste in essere le azioni direttamente o indirettamente collegate all’attuazione del Piano di Rientro e dei relativi provvedimenti attuativi;
6. monitorare costantemente la puntuale attuazione a livello regionale del Piano di Rientro e dei relativi provvedimenti attuativi e proporre eventuali interventi ulteriori o modificativi;
7. effettuare report periodici sullo stato di avanzamento delle attività.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. E I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), della L.R. n. 7/97.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

1. di costituire la Cabina di regia regionale denominata "*Cabina di Regia Piano di Rientro*" per l'attuazione dell'Accordo sottoscritto in data 29/11/2010 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione Puglia per l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e per l'attuazione del Piano di Rientro nonché dei collegati provvedimenti attuativi;
2. di affidare alla Cabina di Regia Piano di Rientro i seguenti compiti:
 - a. coordinare la programmazione degli interventi previsti dal Piano di Rientro 2010-2012;
 - b. assicurare il rispetto delle scadenze previste dall'Accordo sottoscritto dalla Regione Puglia con i Ministeri;
 - c. assicurare l'invio della documentazione alla struttura tecnica interministeriale di monitoraggio di cui all'art.2 dell'Accordo;
 - d. supportare le strutture e gli organismi regionali affinché siano poste in essere le azioni direttamente o indirettamente collegate all'attuazione del Piano di Rientro e dei relativi provvedimenti attuativi;
 - e. supportare le Aziende Sanitarie e gli Istituti del SSR affinché siano poste in essere le azioni direttamente o indirettamente collegate all'attuazione del Piano di Rientro e dei relativi provvedimenti attuativi;
 - f. monitorare costantemente la puntuale attuazione a livello regionale del Piano di Rientro e dei relativi provvedimenti attuativi e proporre eventuali interventi ulteriori o modificativi;
 - g. effettuare report periodici sullo stato di avanzamento delle attività
3. di nominare quali componenti della Cabina di Regia Piano di Rientro:
 - a. il Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità;
 - b. i Dirigenti dei Servizi dell'Assessorato alle Politiche della Salute;
 - c. i Direttori delle Aree dell'Ares Puglia.
4. di affidare il coordinamento della Cabina di Regia Piano di Rientro al Direttore dell'Area Programmazione e Assistenza Territoriale dell'Ares Puglia, dott. Vincenzo Pomo;
5. di stabilire che l'Ares Puglia assicurerà idoneo supporto organizzativo, di segreteria e tecnico alle attività del coordinamento e della Cabina di Regia di cui al presente provvedimento;
6. di stabilire che i Servizi, gli Uffici, gli Organismi dell'Assessorato alle Politiche della Salute e, per gli aspetti socio-sanitari, occupazionali e vertenziali, dell'Assessorato al Welfare assicureranno tutti gli interventi individuati dai provvedimenti della Giunta Regionale ai fini dell'attuazione dell'Accordo per l'approvazione del Piano di Rientro nonché quelli individuati dalla Cabina di Regia di cui al presente provvedimento;
7. di stabilire che il TSE Puglia, il RIP SISR-Edotto ed InnovaPuglia assicureranno il supporto tecnico-informativo ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Rientro e dai relativi provvedimenti attuativi;

8. di stabilire che le Aziende Sanitarie e gli Istituti pubblici del SSR sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento ed all'attuazione degli interventi richiesti dalla Cabina di Regia;
9. di disporre la pubblicazione urgente del presente provvedimento nel B.U.R. della Regione Puglia;
10. di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 3009

Cabina di regia per gli interventi di edilizia sanitaria per l'infrastrutturazione ospedaliera e territoriale in relazione all'attuazione del Piano di Rientro di cui alla Del. G.R. n. 2624 del 30.11.2010. Istituzione della Struttura di Progetto "Infrastrutture sanitarie e dotazioni tecnologiche"

L'Assessore alle Politiche della Salute, prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

Visto:

- il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con C(2007) 5726 del 20.11.2007, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con la DGR n. 146 del 12.2.2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24.9.2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del PO FESR 2007-13;
- la DGR n. 1849 del 30 settembre 2008 con la quale sono stati nominati l'Autorità di Gestione, nonché i Responsabili degli Assi del PO FESR 2007-2013;
- la DGR n. 165 del 17 febbraio 2009, contenente la "Presenza d'atto dei Criteri di selezione delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e la approvazione delle Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-13";
- l'articolo 3 delle Direttive approvate con la DGR da ultimo citata, che definisce il contenuto del Programma Pluriennale di Attuazione (PPA) e le procedure per la sua adozione;
- la DGR n. 185 del 17 febbraio 2009 con la quale sono stati nominati i Responsabili delle Linee di Intervento del PO FESR 2007-2013 e sono stati autorizzati ad operare sui capitoli di bilancio che finanziano il Programma, ciascuno per la Linea di propria responsabilità;
- la DGR n. 1401 del 4 agosto 2009 con la quale è stato approvato il Programma Pluriennale di Asse -PO 2007 -2013. Asse III e sono state approvate le disposizioni organizzative e di gestione e la Variazione al Bilancio di previsione 2009 per l'appostamento della quota UE/Stato per l'Asse III;
- la determinazione del Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità n. 7 del 12 maggio 2010 con cui sono stati delegati i compiti di Responsabile dell'asse III del PO FESR 2007-2013 alla dr.ssa Anna Maria Candela, dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria;
- l'art. 20 della l.n. 67/1988 che autorizza l'esecuzione di "un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti", mediante la sottoscrizione di specifici accordi di programma tra Stato e Regioni per il finanziamento di piani di intervento pluriennali, e con specifico riferimento agli accordi di programma già sottoscritti per il 2004 e per il 2007, nonché alle risorse già stanziare con la legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (legge di stabilità 2011);
- la Del. G.R. n. 2624 del 30 novembre 2010 che approva l'Accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e Finanze e la Regione Puglia per l'approvazione del Piano di Rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico di cui all'art. 1, co. 180 della l. n. 311/2004.

Considerato che:

- Il citato Piano di Rientro prevede, tra le iniziative finalizzate al perseguimento dell'equilibrio economico, il riordino della rete ospedaliera regionale, da cui si attendono ricadute economiche associate alla riduzione dei ricoveri, alla riduzione dei posti letto per acuti, alla trasformazione o disattivazione di stabilimenti ospedalieri. Il riordino della rete ospedaliera introdotto dal Piano di rientro prevede, entro il 31/12/2010, le seguenti azioni:

1. disattivazione di 1.411 posti letto, di cui 1.224 per acuti e 187 per post-acuti, come da allegato schema di regolamento;
2. chiusura di 15 stabilimenti ospedalieri, come da allegato schema di regolamento;
3. riconversione di 3 stabilimenti ospedalieri in strutture sanitarie territoriali, come da allegato schema di regolamento;

- Il citato Piano di Rientro, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, di cui al Piano Regionale di Salute, approvato con l.r. n. 23/2008, prevede contestualmente alla razionalizzazione della rete ospedaliera e alla riduzione dei posti letto per acuti, il potenziamento e l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche degli ospedali territoriali per la ottimale gestione delle cosiddette patologie prevalenti, l'ammodernamento e il completamento delle dotazioni tecnologiche dei cosiddetti poli di eccellenza per il contenimento della mobilità passiva connessa alla accessibilità di prestazioni di diagnosi e cura di eccellenza per le patologie a maggiore complessità (oncologiche, neurologiche, eccc..), nonché il potenziamento della dotazione di infrastrutture sanitarie e sociosanitarie territoriali atte ad assicurare risposte appropriate e adeguate, sul piano della qualità delle prestazioni e della accessibilità delle stesse, alle a tutte le patologie croniche che richiedono prese in carico continuative e di media intensità assistenziale, con l'organizzazione di una rete più capillare di strutture sanitarie territoriali a carattere residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale;

- La citata Del. G.R. n. 1401/2009 ha approvato il Piano Pluriennale di Attuazione 2007-2010 dell'Asse III del PO FESR 2007-2013, fissando tra l'altro le priorità per le Azioni della Linea 3.1 come di seguito richiamate:

- 1) la rete dei servizi dei distretti sociosanitari pugliesi, con specifico riferimento alla promozione della innovazione e del potenziamento tecnologica per la diagnosi e cura nei protocolli adottati nelle strutture ambulatoriali (consultori materno-infantili, altre strutture ambulatoriali, dotazione logistica per diagnostica strumentale specialistica);
 - 2) la realizzazione di nuove sedi per i servizi distrettuali (sedi del distretto, CUP, PUA, UVM, ecc.);
 - 3) la ristrutturazione, ampliamento e/o adeguamento di strutture poliambulatoriali, ambulatoriali e consultoriali già esistenti, e realizzazione di nuove strutture per servizi sanitari territoriali;
 - 4) la ristrutturazione, ampliamento e/o adeguamento di strutture dipartimentali, con specifico riferimento ai Dipartimenti di Prevenzione, Dipendenze Patologiche, Salute Mentale;
 - 5) il potenziamento e ammodernamento del parco tecnologico e delle attrezzature a disposizione delle strutture ospedaliere e sanitarie territoriali per accrescere la capacità della diagnosi precoce e la cura di specifiche patologie;
- il cofinanziamento regionale alla dotazione finanziaria della Linea 3.1 dell'Asse III del PO FESR 2007-2013, ad integrazione della quota UE+Stato, è stato individuato in alcuni interventi già ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui all'art. 20 della l.n. 67/1988 (AdP 2004), dedicate ai trasferimenti alle ASL e alle A.O. di somme trasferite dallo Stato per interventi di edilizia sanitaria, con specifico riferimento ai seguenti criteri di selezione:
- 1) progetti di investimenti per interventi di infrastrutturazione sanitaria ospedaliera e sanitaria, tali da favorire la ottimale riorganizzazione della assistenza territoriale;
 - 2) progetti per i quali sia stata registrato da parte delle ASL un significativo avanzamento della spesa al 30.11.2010;
 - 3) progetti per i quali i cantieri risultano attivati successivamente al 1.01.2007 per l'ammissibilità complessiva della spesa sostenuta.

Tanto premesso e considerato si ritiene necessario promuovere la massima sinergia di azioni e la

massima integrazione di risorse comunitarie, nazionali e regionali per il finanziamento e la realizzazione di tutti gli investimenti necessari alla attuazione degli obiettivi di razionalizzazione e di potenziamento dell'offerta di servizi di qualità e di eccellenza assicurata dal Servizio Sanitario Regionale, in particolare considerando le seguenti fonti di finanziamento:

- le risorse dedicate agli interventi straordinari di edilizia sanitaria, ai sensi dell'art. 20 della l.n. 67/1988;
- le risorse dedicate alla attuazione della Linea 3.1 del PO FESR 2007-2013;
- le risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate che potranno essere assegnate al finanziamento del PAR FAS della Regione Puglia;
- le risorse del bilancio regionale che potranno essere assegnate al cofinanziamento regionale dell'Asse III del PO FESR 2007-2013, ovvero al completamento della rete della sanità territoriale, con i DIEF per il triennio 2010-2012.

Al fine di assicurare il pieno coordinamento a tutte le azioni di programmazione degli interventi rivolti al potenziamento della rete ospedaliera e sanitaria territoriale in Puglia, nonché la coerente individuazione di tutti gli interventi che per ciascuna Azienda Sanitaria Locale risulteranno più funzionali al perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione di cui al Piano di Rientro, si propone alla Giunta Regionale di istituire una apposita **Cabina di Regia per gli interventi di edilizia sanitaria per l'infrastrutturazione ospedaliera e territoriale**, in seno all'Area Promozione delle Politiche per la Salute, le Persone e le Pari Opportunità composta come di seguito indicato:

- il direttore dell'Area Promozione delle Politiche per la Salute, le Persone e le Pari Opportunità, individuato pro tempore nel Direttore ad Interim, dr. Mario Aulenta;
- il responsabile dell'Asse III del PO FESR 2007-2013, individuato pro tempore nella responsabile delegata dell'Asse III, dr.ssa Anna Maria Candela;
- il responsabile della Linea 3.1 del PO FESR 2007-2013, individuato nel dr. Fulvio Longo;
- il responsabile del Servizio Programmazione e gestione sanitaria, sig.ra Lucia Buonamico;

- la responsabile A.P "Assistente specialista per la gestione procedure ex art.20, Fesr e Fas", Anna Maria Orsali;
- il referente per l'ARES dei programmi di investimento di edilizia sanitaria, geom. Michele Molfetta.

La Cabina di Regia è coordinata dalla dr.ssa Anna Maria Candela, in qualità di responsabile delegata dell'Asse III del PO FESR 2007-2013.

Inoltre, al fine di assicurare la piena operatività delle strutture regionali dell'Assessorato alle Politiche della Salute, dell'Assessorato al Welfare e dell'ARES per le specifiche competenze in materia di interventi di edilizia sanitaria per l'infrastrutturazione ospedaliera e territoriale, nonché di verifica degli investimenti delle Aziende Sanitarie locali, è istituita ai sensi dell'art. 9 del DPGR n. 161/2008 e s.m.i. la **Struttura di progetto "Infrastrutture sanitarie e dotazioni tecnologiche"**, in quanto struttura di Direzione a termine ex art. 9, comma 4, del DPGR 161/2008, collocata nell'Area Politiche per la Salute, le Persone e le Pari Opportunità, è affidata ad interim alla dott.ssa Anna Maria Candela, dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, nelle more del definitivo assetto organizzativo della stessa area. La struttura di Progetto è così composta:

- Fulvio Longo, dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione,
- Lucia Buonamico, dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria,
- Anna Maria Orsali, A.P "Assistente specialista per la gestione procedure ex art.20, Fesr e Fas",
- Concetta Ladalarido, componente gruppo di assistenza tecnica per la verifica e il controllo degli interventi Asse III.

Alla Struttura di Progetto partecipa il geom. Michele Molfetta, referente per l'ARES dei programmi di investimento di edilizia sanitaria e componente del Nucleo Regionale di Verifica Contratti e Appalti.

Con successiva determina del Direttore ad interim dell'Area Politiche per la Salute, le Persone e le Pari Opportunità si provvederà a dettagliare obiettivi specifici e compiti della Struttura di Progetto, nonché a specificare le risorse umane assegnate alla stessa Struttura per il perseguimento dei suddetti obiettivi.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d), della L.R. n. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

1. di approvare l'istituzione della Cabina di Regia per gli interventi di edilizia sanitaria per l'infrastrutturazione ospedaliera e territoriale, come descritta in narrativa;
2. di approvare l'istituzione della Struttura di Progetto "**Infrastrutture sanitarie e dotazioni tecnologiche**", in quanto struttura di Direzione a termine ex art. 9, comma 4, del DPGR 161/2008, collocata nell'Area Politiche per la Salute, le Persone e le Pari Opportunità;
3. di approvare la direzione della Struttura di Progetto con incarico ad interim alla dr.ssa Anna

Maria Candela, in quanto responsabile delegata dell'Asse III;

4. di disporre la pubblicazione urgente del presente provvedimento nel B.U.R. della Regione Puglia;
5. di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 3010

ARIF - Agenzia Regionale attività irrigue e forestali. L.R. n. 3/2010 art. 16 comma 5° - Deliberazione 8634 del 09/12/2010 - presa d'atto.

L'Assessore alle Risorse umane, ing. Maria CAMPESE, su proposta del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione", di concerto con il Direttore dell'Area "Politiche per lo Sviluppo rurale", sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio "Affari Generali" - Area "Org. e Rif. Amm.ne"-, riferisce quanto segue:

La L.R. n. 3 del 25 febbraio 2010 recante "*Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali*" ha istituito l' "*Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali*", con sede legale in Bari, Ente strumentale della Regione Puglia.

Nelle more dell'affidamento dell'incarico di Direttore Generale, la gestione dell'ARIF è stata affidata a tre Commissari Straordinari individuati con D.G.R. n. 654/2010 e s.m.i.

In attuazione di quanto previsto al comma 5°, art. 16 L.R. n. 3/2010 i Commissari Straordinari con atto n. 8634 del 09/12/2010, avente ad oggetto: "*Art. 16, c.5 della L.R. n. 3/2010. Procedura per l'inquadramento nei ruoli del personale a tempo indeterminato in servizio alla Regione Puglia e transitato all'Agenzia, già avente titolo all'inquadramento nei ruoli regionali ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 7/1997*", allegato in copia e parte integrante del presente provvedimento, hanno deliberato:

1. *Di adottare la procedura selettiva riservata, consistente in una prova orale, secondo le modalità indicate in narrativa, finalizzata all'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. n. 3/2010 del personale operaio avente titolo, di cui all'allegato elenco costituente parte integrante sostanziale del presente atto.*
2. *Di rinviare ai successivi atti dell'Agenzia l'emissione dell'avviso interno di indizione della procedura selettiva per l'acquisizione delle domande di partecipazione alla stessa, la nomina della Commissione esaminatrice, oltre che l'inquadramento dei vincitori nei ruoli dell'Agenzia con applicazione del trattamento giuridico ed economico di cui al contratto collettivo nazionale per le regioni e le autonomie locali, con decorrenza successiva al superamento della prova concorsuale e previo accertamento dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego presso le PP.AA., con esclusione del requisito culturale minimo di cui all'art. 8, comma 1 del regolamento regionale 16 ottobre 2006, n. 17 per essere prevista la continuazione, comunque, dello svolgimento delle attuali mansioni secondo il seguente quadro di equiparazione:
operaio irriguo qualificato cat. A2 (oggi A3)
operaio irriguo specializzato cat. A4 (oggi A5)
operaio irriguo specializzato super cat. B3 (oggi B4S).*
3. *Di dare formale comunicazione del presente atto Commissariale - per gli effetti di quanto previsto all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e per la preventiva evidenziazione dei termini di compatibilità adottati dall'Agenzia in relazione all'intero processo di attuazione dell'art. 23 della L.R. 7/1997 - alla Giunta Regionale, per il tramite del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione.*

“COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s. m. i.”

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 2 e dell'art. 16 comma 5 - L.R. del 25/02/2010, n. 3, nonché della L.R. 7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio “Affari Generali” - Area “Org. e Rif. Amm.ne” e dai Direttori dell'Area “Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione” e dell'Area “Politiche per lo Sviluppo rurale”;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- Di prendere atto della Deliberazione n. 8634 del 09/12/2010 “Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali - ARIF” avente ad oggetto: “Art. 16, comma 5 della L.R. n. 3/2010. Procedura per l'inquadramento nei ruoli del personale a tempo indeterminato in servizio alla Regione Puglia e transitato all'Agenzia, già avente titolo all'inquadramento nei ruoli regionali ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 7/1997”, allegato in copia e parte integrante del presente provvedimento;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- di notificare il presente atto all'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali - ARIF e per il suo tramite al personale interessato, alle OO.SS. di categoria ed aziendali ed ai Direttori di Area competenti, di cui alla L.R. n. 3/2010, a cura del Servizio Personale.

COPIA



REGIONE PUGLIA

Agenzia Regionale per le Attività Irrighe e Forestali

A.R.I.F.

ARIF - Puglia
Agenzia Regionale per le Attività Irrighe e Forestali

UO: ARIF Sezione di Bari

AOO ARIF
09/12/2010 - 0008634
Protocollo: Uscita

DELIBERAZIONE n. 3634 del 09 DIC. 2010

Oggetto: Art. 16, comma 5 della L.R. n. 3/2010. Procedura per l'inquadramento nei ruoli del personale operaio a tempo indeterminato in servizio alla Regione Puglia e transitato all'Agenzia, già avente titolo all'inquadramento nei ruoli regionali ai sensi dell'art. 23 della L.R. 7/1997.

- Vista la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 3;
- Vista la delibera della Giunta Regionale n. 654 del 9 marzo 2010 di nomina dei commissari straordinari dell'Agenzia;
- Viste le determinazioni del Servizio Foreste della Regione Puglia n. 119 e 157 rispettivamente del 16 aprile 2010 e del 18 maggio 2010 con le quali sono state costituite le disponibilità finanziarie dell'Agenzia per l'anno 2010;
- Visto l'atto di regolazione delle attività amministrativo-contabili adottato dai Commissari straordinari dell'Agenzia con prot. n. 121 del 22 aprile 2010;
- Visto il punto 1 della D.G.R. n. 1153 del 11 maggio 2010 costituente indirizzo all'Agenzia per l'attuazione del contenuto delle prime intese di cui al verbale del 4 maggio 2010 tra amministrazione e OO.SS.;
- Vista la determinazione n. 1150 del 21 maggio 2010 del Servizio Personale e Organizzazione avente ad oggetto "*Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 recante disposizioni in materia di attività irrigue e forestali. Trasferimento personale operaio e impiegatizio a tempo indeterminato fuori ruolo per attività irrigue*", e l'allegato 1, parte integrante della stessa, contenente l'elenco del medesimo personale in numero di 84 unità (83 operai e 1 impiegato);
- Vista la conseguente deliberazione dei Commissari straordinari dell'Agenzia n. 427 del 27 maggio 2010 con la quale si è proceduto, con decorrenza 1 giugno 2010, all'inquadramento del personale operaio a tempo indeterminato addetto alle attività irrigue, nel livello 4° - parametro 116 del Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestali e idraulico-agraria del 5 ottobre 2009 come integrato per gli effetti della tabella di equiparazione prevista dall'art. 12, comma 4 della L.R. n. 3/2010 con il profilo di "*conduttore impianti irrigui collettivi*" intendendosi per tale, "*colui che in possesso di competenza professionale acquisita per pratica, con autonomia esecutiva e competenza professionale, manovra e controlla le apparecchiature elettrico/idrauliche dell'impianto di sollevamento, avente potenza elettrica inferiore a 190 KW, provvede inoltre alla gestione irrigua mediante (distribuzione idrica agli agricoltori/utenti con tenuta dei registri e manutenzione delle reti di distribuzione) di impianti irrigui non complessi*";
- Visto l'art. 16, comma 5 della L.R. n. 3/2010 nel quale, con riferimento alla dotazione organica provvisoria dell'Agenzia, è data disposizione per la definizione della posizione giuridica degli operai a tempo indeterminato in servizio alla Regione Puglia e transitati all'Agenzia, già aventi titolo all'inquadramento nei ruoli regionali ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 7/1997, attivando le procedure selettive riservate secondo quanto previsto dal medesimo articolo 23, in quanto compatibile, ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia con applicazione del trattamento giuridico ed economico di cui al contratto collettivo nazionale per le regioni e le autonomie locali;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2053 del 29 dicembre 2004 con la quale è stata fissata la procedura di prima attuazione degli inquadramenti del personale operaio di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell'art. 23 della L.R. 7/1997;
- Preso atto che con detta delibera di Giunta sono stati dunque individuati - in esecuzione di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, della L.R. 7/1997 e per effetto dell'art. 4, comma 4, lett. k) della medesima legge - "*i posti messi a concorso per ciascuna qualifica funzionale, i relativi profili professionali, la composizione della Commissione di concorso nonché le modalità e i contenuti delle prove concorsuali*";

- Che fatta salva la continuazione allo svolgimento delle attuali mansioni da parte del personale operaio oggetto del relativo inquadramento nei ruoli regionali, con la medesima deliberazione sono stati definiti i seguenti profili professionali di equiparazione :
- | | | |
|---------------------------------------|------|----------------|
| operaio forestale qualificato | cat. | A2 (oggi A3) |
| operaio forestale specializzato | cat. | A4 (oggi A5) |
| operaio forestale specializzato super | cat. | B3 (oggi B4S) |
| operaio irriguo qualificato | cat. | A2 (oggi A3) |
| operaio irriguo specializzato | cat. | A4 (oggi A5) |
| operaio irriguo specializzato super | cat. | B3 (oggi B4S); |
- Che tanto determina, per un logico ed equo completamento della fase di attuazione delle procedure di inquadramento ex art. 23 L.R. 7/1997, che si dia oggi attuazione alla definizione prevista dall'art. 16, comma 5 della L.R. 3/2010 delle posizioni giuridiche degli operai a tempo indeterminato aventi titolo, in termini di compatibilità quanto più estesa con il processo già realizzato anche al fine di non creare irragionevoli disparità di trattamento;
- Che in tal senso ai fini dell'applicazione del suddetto quadro di equiparazione debbano essere presi in considerazione gli inquadramenti degli operai irrigui in atto presso la Regione Puglia in applicazione della contrattazione collettiva nazionale e provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti;
- Vista la nota n. 31415 del 1/12/2010 del Servizio Personale e Organizzazione – Ufficio reclutamento mobilità e contrattazione, con la quale sono stati individuati i soggetti legittimati ex art. 16, comma 5 della L. n. 3/2010 alla partecipazione alle procedure concorsuali riservate, con indicazione dei relativi inquadramenti contrattuali, giusta elenco che pertanto si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Considerato che nelle more dell'adozione della dotazione organica dell'Agenzia resta sicuramente confermata, quanto meno, l'attuale consistenza del personale operaio di cui la stessa già si avvale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 3/2010 e nella quale sono ricompresi i soggetti di cui al punto precedente, intendendosi in tal modo assicurato, per quanto compatibile, il rispetto dell'art. 23, comma 1, della L.R. 7/1997;
- Accertato che in ordine alle modalità e contenuti delle prove concorsuali possa farsi sostanziale riferimento alla disciplina fissata nella citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 2053 del 29 dicembre 2004, conformemente a quanto oggi previsto dal combinato disposto art. 5, comma 2, lett. b) e art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento Regionale 16 ottobre 2006, n. 17 (Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia), non rilevando invece - per essere prevista la continuazione allo svolgimento delle attuali mansioni da parte del personale operaio oggetto del relativo inquadramento nei ruoli regionali - il requisito culturale minimo richiesto dall'art. 8, comma 1 dello stesso Regolamento;
- Che pertanto la procedura selettiva riservata prevista dall'art. 16, comma 5 della L. n. 3/2010 possa farsi consistere in una prova orale vertente sulle seguenti materie:
 Costituzione italiana;
 Statuto della Regione Puglia;
 Responsabilità dei dipendenti della pubblica amministrazione;
 Elementi geografici della regione Puglia;
- Valutato che in ordine alla composizione della Commissione possa farsi sostanziale riferimento alla disciplina fissata nella citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 2053 del 29 dicembre 2004, nel senso di privilegiare ex art. 2, comma 1, lett. d) del Regolamento Regionale 16 ottobre 2006, n. 17, la nomina di n. 3 dirigenti regionali che non esercitino o non abbiano esercitato le funzioni di commissario straordinario dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali;
- Ritenuto necessario oltre che opportuno – ai sensi di quanto previsto all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e per la preventiva evidenziazione dei termini di compatibilità adottati dall'Agenzia in relazione al complessivo processo di attuazione dell'art. 23 della L.R. 7/1997 – dare formale comunicazione alla Giunta Regionale, per il tramite del Direttore dell'Area organizzazione e riforma dell'Amministrazione, del presente atto Commissariale;

È deliberato


Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di adottare la procedura selettiva riservata, consistente in una prova orale, secondo le modalità indicate in narrativa, finalizzata all'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. n. 3/2010 del personale operaio avente titolo, di cui all'allegato elenco costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rinviare ai successivi atti dell'Agenzia l'emanazione dell'avviso interno di indizione della procedura selettiva per l'acquisizione delle domande di partecipazione alla stessa, la nomina della Commissione esaminatrice, oltre che l'inquadramento dei vincitori nei ruoli dell'Agenzia con applicazione del trattamento giuridico ed economico di cui al contratto collettivo nazionale per le regioni e le autonomie locali, con decorrenza successiva al superamento della prova concorsuale e previo accertamento dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego presso le PP.AA. , con esclusione del requisito culturale minimo di cui all'art. 8, comma 1 del regolamento regionale 16 ottobre 2006, n. 17 per essere prevista la continuazione, comunque, dello svolgimento delle attuali mansioni secondo il seguente quadro di equiparazione:

operaio irriguo qualificato	cat.	A2 (oggi A3)
operaio irriguo specializzato	cat.	A4 (oggi A5)
operaio irriguo specializzato super	cat.	B3 (oggi B4S)

3. Di dare formale comunicazione del presente atto Commissariale – per gli effetti di quanto previsto all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e per la preventiva evidenziazione dei termini di compatibilità adottati dall'Agenzia in relazione all'intero processo di attuazione dell'art. 23 della L.R. 7/1997 – alla Giunta Regionale, per il tramite del Direttore dell'Area organizzazione e riforma dell'Amministrazione.

i Commissari straordinari
S. Di Rienzo G. Mameo V. Lagona



Allegato A

**ELENCO PERSONALE O.T.I. IRRIGUI DI CUI ALL'ART.16 COMMA 5 L. R. 3/2010
PROVINCIA DI BARI**

N° PROG.	NOMINATIVO	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	INDIRIZZO	CODICE FISCALE	QUALIFICA	CATEG.
1	AMODIO NICOLA	POLIGNANO 06/02/1965	POLIGNANO	VIA CASE SPARSE, 1262	MDANCL65B06G787E	Operaio specializzato	A4
2	ANTONICIELLO GERARDO	CERIGNOLA 19/07/1965	TERLIZI	VIA GIACOSA, 19	NTNGRD65L19C514R	Operaio specializzato	A4
3	ARIENZO FRANCESCO	CONVERSANO 20/12/1964	CONVERSANO	VIA C/DA BOSCHETTO, 14	RNZFNC64T20C975U	Operaio specializzato	A4
4	ATENIESE VITO	MOLA DI BARI 27/11/1964	MOLA DI BARI	VIA LA TORRE, 18	TNSVT166S27F280X	Operaio specializzato	A4
5	BORRELLI ROMANO	BARI 18/07/1964	BARI	VIA F LLI DE FILIPPO, 32	BRRRMN64L18A662M	Operaio specializzato	A4
6	CAMPOBASSO PASQUALE	NOCI 03/01/1962	NOCI	VIA ARMONIA, 21	CMPPOL62A03F915N	Operaio specializzato	A4
7	CAPORTORTO FRANCESCO	MOLA DI BARI 25/02/1970	MOLA DI BARI	VIA PICCINNI, 21	CPTFNC70B25F280I	Operaio specializzato	A4
8	CARELLA GIUSEPPE	TRIGGIANO 09/04/1968	NOICATTARO	VIA MARCONI, 7	CRLGPP68D09L425G	Operaio specializzato	A4
9	CATALANO SILVESTRO	BARLETTA 11/01/1968	BARLETTA	VIA DEGLI ORTI, 35	CTLVSV68A11A669L	Operaio specializzato	A4
10	CENTRONE NICOLA	CONVERSANO 08/01/1961	CONVERSANO	VIA A. TOSCANINI, 7	CNTNCL61A08C975K	Operaio specializzato	A4
11	CHIAPPERINI SALVATORE	TERLIZI 06/04/1957	TERLIZI	VIA S D'ACQUISTO, 5	CHPSVT57D06L109G	Operaio specializzato	A4
12	DE BARTOLO ANGELO MICH	TERLIZI 21/02/1953	TERLIZI	VIA PROV. TERL. - GIOV. - KM 2	DBRNLM53B21L109R	Operaio specializzato	A4
13	DE SALVO ERNESTO	FOGGIA 30/09/1961	BARI	VIA ANTONIO DE CURTIS, 5	DSLURST61P30D643Z	Operaio specializzato	A4
14	DELLE FOGLIE MICHELE	TRIGGIANO 03/02/1947	TRIGGIANO	VIA C. BATTISTI, 235	DLLMHL47B03L425O	Operaio specializzato	A4
15	DI FRONZO FILIPPO	TRIGGIANO 04/07/1950	TRIGGIANO	VIA TRENTO, 12	DFRFFPP50A04L425X	Operaio specializzato	A4
16	DI FRONZO VITO	TRIGGIANO 20/05/1957	TRIGGIANO	VIA VIRGILIO, 12	DFRVTI57E20L425A	Operaio specializzato	A4
17	DI MISE ANTONIO	CONVERSANO 22/04/1958	CONVERSANO	VIA S. LORENZO, 73	DMSNTN58D22C975T	Operaio specializzato	A4
18	DI MOLFETTA D'ATTOLICO DON	MODUGNO 20/11/1969	PALESE	VIA MACCHIE, 26/B	DMLDNT68S20F262V	Operaio specializzato	A4
19	DI PIERRO VITO	NOICATTARO 08/03/1952	NOICATTARO	VIA MANZONI, 21	DPRVTI52C08F923R	Operaio specializzato	A4
20	FANELLI FRANCESCO	CONVERSANO 22/10/1968	CONVERSANO	VIA VITO MACCHIA, 26	FNLFCN68R22C975I	Operaio specializzato	A4
21	FANTASIA DOMENICO	CONVERSANO 05/11/1962	CONVERSANO	VIA TRIESTE, 49	FNTDNC62S05C975U	Operaio specializzato	A4
22	FANULLI LEONARDO	MANDURIA 07/04/1949	MANDURIA	VIA CHIUSURA DI MARTA, 5	FNLRLD49D07E882A	Operaio specializzato	A4
23	FRANCONE GIOVANNI	ADELFA 24/06/1964	ADELFA	VIA CAIROLI, 112	FRNGNN64H24A055Z	Operaio specializzato	A4
24	GENTILE FRANCESCO	NOCI 30/03/1961	NOCI	ZONA D. 98	GNTFNC61C30F915E	Operaio specializzato	A4
25	GIULIANO FRANCESCO	LECCO 18/05/1970	GIOVINAZZO	VIA CAIROLI, 63/C p.2	GLNFNC70E18E507X	Operaio specializzato	A4
26	LOMELE GIOVANNI	CONVERSANO 24/06/1953	CONVERSANO	VIA TASSO, 15	LMLGNN53H24C975Q	Operaio specializzato	A4
27	LONARDELLI SILVESTRO	PALOMBAIO 03/01/1951	PALOMBAIO	VIA ASPROMANTE, 10	LNRSVS51A03A893Y	Operaio specializzato	A4
28	LONGO RAFFAELE	CONVERSANO 09/08/1946	CONVERSANO	VIA A. CANOVA, 26	LNGRFL46M09C975O	Operaio specializzato	A4
29	MARTINO NICOLA	CONVERSANO 06/08/1962	CONVERSANO	VIA ZINGARI, 60	MRTNCL62M06C975P	Operaio specializzato	A4

N° PROG.	NOMINATIVO	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	INDIRIZZO	CODICE FISCALE	QUALIFICA	CATEG
30	MASTRANGELO GIANGIUSEPPE	NOCI 13/04/1966	GIOIA DEL COLLE	VIA PAOLO LOSITO, 51	MSTGGS66D13F915J	Operato specializzato	A4
31	MASTRANGELO GIOVANNI	NOCI 29/04/1963	NOCI	ZONA F. 83	MSTGNN63D29F915V	Operato specializzato	A4
32	MASTROGIACOMO PIERLUIGI	C. MESSAP 02/01/1965	ADELFA	VIA ROSSINI, 6	MSTPLG65A02C424T	Operato specializzato	A4
33	MASTROLIA ANTONIO	TRIGGIANO 19/07/1960	TRIGGIANO	VIA PISACANE, 14	MSTNTN60L19L425K	Operato specializzato	A4
34	MONNO BARTOLOMEO	CONVERSANO 19/02/1966	CONVERSANO	VIA SACCO E VANZETTI, 38	MNNBTL66B19C975H	Operato specializzato	A4
35	NITTI ALESSANDRO	TRIGGIANO 04/08/1947	TRIGGIANO	VIA PIETRO NENNI, 6/B	NTTLSN47M04L425L	Operato specializzato	A4
36	NUZZO FABIO	CARBONARA 20/12/1968	MODUGNO	VIA ROMA, 32/J	NZZFBA68T20B737V	Operato specializzato	A4
37	PASQUINO MICHELE	RUVO 06/01/1951	RUVO DI PUGLIA	VIA G. OBERDAN, 144	PSOMHL51A06H645G	Operato specializzato	A4
38	PIGLIONICO VINCENZO	TRIGGIANO 27/05/1960	TRIGGIANO	VIA GALANTE, 72	PGLVCN60E27L425A	Operato specializzato	A4
39	RAPIO VINCENZO	BARI 25/03/1957	BITONTO	VIA RAFFAELLO, 29	RPAVCN57C25A662Z	Operato specializzato	A4
40	ROSELLI LEONARDO	GIOVINAZZO 21/02/1967	GIOVINAZZO	VIA NAPOLI, 35	RSLLRD67B21E047Y	Operato specializzato	A4
41	SANTORSOLA NICOLA	ADELFA 08/06/1957	VALENZANO	VIA RAFFAELLO SANZIO, 4	SNTNCL57H08A055N	Operato specializzato	A4
42	SPINELLI GIOVANNI	BARI 08/04/1962	ADELFA	VIA MATTARELLA, 2	SPNGNN62D08A662Z	Operato specializzato	A4
43	SPORTELLI SISTO FEDELE G NNI	CONVERSANO 09/10/1961	CONVERSANO	VIA P.A. DI TARSIA, 12	SPRFLG61R09C975I	Operato specializzato	A4
44	TATAMARO DONATO	CONVERSANO 09/04/1959	CONVERSANO	VIA MACHIAVELLI, 22	TTMDNT59D09C975E	Operato specializzato	A4
45	TRICASE MODESTO	CONVERSANO 25/09/1962	CONVERSANO	VIA METASTASIO, 8	TRCMST62P25C975B	Operato specializzato	A4
46	VITTO ANDREA	CONVERSANO 31/05/1966	CONVERSANO	VIA C. CATTANEO,	VTTNDR66E31C975A	Operato specializzato	A4

PROVINCIA DI TARANTO (O.T.I.)

N° PROG.	NOMINATIVO	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	INDIRIZZO	CODICE FISCALE	QUALIFICA	CATEG.
1	AIELLO MARIO	TARANTO 19/11/1966	TARANTO	VIA P. AMEDEO, 211	LLAMRA66S19L049Y	Operario specializzato	A4
2	ANNICHIARICO ROCCO	CAROSINO 06/10/1959	SAN MARZANO	VIA S. NICOLA, 61	NNCRCC59R06B808Q	Operario specializzato	A4
3	BUCCI ANGELO	SAN MARZANO 23/03/1965	SAN MARZANO	VIA CAROLI, 39	BCCNGL65C23018F	Operario specializzato	A4
4	CIRASINO DOMENICO	MILANO 17/12/1964	GROTTAGLIE	VIA D. DEGLI ABRUZZI, 5	CRSDNCC64117F205D	Operario specializzato	A4
5	COLUCCI NICOLA	MASSAFRA 26/09/1964	MASSAFRA	VIA CORSO ROMA, 176	CLCNCL64P26E027K	Operario specializzato	A4
6	D'AURIA NICOLA	PALAGIANO 09/08/1953	PALAGIANO	VIA ZOLI, 5	DRANCL53M08G252A	Operario specializzato	A4
7	DE CANIO GIOVANNI	GINOSA 25/11/1960	GINOSA	VIA MALAGUGINA, 2	DCNGN60S25E036D	Operario specializzato	A4
8	DE PACE COSIMO	MOTTOLA 11/05/1962	MOTTOLA	VIA N. DI VAGNO, 8	DPCCSM62E11F784P	Operario specializzato	A4
9	GENNARI COSIMO	MANDURIA 30/03/1949	MANDURIA	VIA CASALNUOVO, 10	GNCCSM52C30E882E	Operario specializzato	A4
10	LATERZA AMBROGIO LUIGI	MASSAFRA 02/11/1967	MASSAFRA	VIA F. LLI MARAGLINO, 4	LTRMRG67S02F027R	Operario specializzato	A4
11	MARAGLINO COSIMO DAMIANO	MASSAFRA 09/08/1965	CRISPIANO	VIA SCALETTA, 22	MRCGMD65M09F027B	Operario specializzato	A4
12	OLIVA COSIMO	MASSAFRA 13/07/1959	MOTTOLA	VIA RISORGIMENTO, 23	LVOCCM59L13F027R	Operario specializzato	A4
13	PUCCI VITO	CASTELL 15/02/1950	CASTELLANETA	VIA ROMA, 122	PCCVTI50B15C136W	Operario specializzato	A4
(*) 14	RATEO AUGUSTO	TARANTO 05/04/1962	TARANTO	VIA D. LUPO, 34	RTAGST62D05049J	Operario specializzato	A4
15	RECCHIA GIUSEPPE	MASSAFRA 31/07/1960	MASSAFRA	VIA I. CIAIA, 77	RCCGPP60L31F027I	Operario specializzato	A4
16	SCATIGNA GIUSEPPE	S. GIORGIO J. 19/11/1963	S. GIORGIO J.	VIA PER CAROSINO	SCTGPP63S19H882N	Operario specializzato	A4
17	TINELLI ANTONIO	MASSAFRA 25/06/1964	MASSAFRA	VIA C. COLOMBO, 42	TNLNTN64H25027R	Operario specializzato	A4
18	VALENTE VINCENZO	MASSAFRA 28/11/1962	MASSAFRA	VIA CIALDINI, 125	VLVNVC62S28027Z	Operario specializzato	A4
PROVINCIA DI TARANTO (O.T.I. ex Enaoli)							
(**) 19	LASARACINA DONATO	NOCI 24/10/1956	CASTELLANETA	VIA G. ROSSA, 8	LSRDNT56R24F915U	Operario specializzato	A4
(**) 20	LATAGLIATA LEONARDO	PALAGIANO 19/06/1954	CASTELLANETA M	C/O AZIENDA AGRICOLA ENAOLI	LTGLRD54H19G252H	Operario specializzato	A4
(**) 21	SCAMARCIO GIUSEPPE	ANDRIA 17/05/1956	CASTELLANETA	VIA SAN MARTINO 63/D	SCMGPP56E17A285Y	Operario specializzato	A4

(*) Attuale qualifica ricoperta impiegato agricolo

(**) Personale già in servizio presso l'Azienda Agricola di Castellana, con contratto privatistico, a tempo indeterminato, con la Regione Puglia e retribuiti con oneri a carico del bilancio regionale, cap 3020. Attualmente in servizio sugli impianti irrigui della provincia di Taranto

PROVINCIA DI LECCE (O.T.I.)

N° PROG.	NOMINATIVO	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	INDIRIZZO	CODICE FISCALE	QUALIFICA	CATEG.
1	BOVE MARIO	GALATONE 19/09/1951	NARDO'	VIA ZUCCALA', 16	BVOMRA51P19D863W	Operaio specializzato	A4
2	CARROZZO DANTE	DISO 15/04/1946	DISO	VIA E. TOTI, 1	CRRDNT46D15D305B	Operaio specializzato	A4
3	DI DONFRANCESCO LUIGI	CASTRI DI LE. 25/07/1963	CASTRI DI LECCE	VIA PAPA GIOV. XXIII, 4	DDNLGU63L25C334E	Operaio specializzato	A4
4	GRECO OTTAVIO	NARDO' 01/01/1948	LEVERANO	VIA M. BUONARROTI, 144	GRCTTV48A01F842M	Operaio specializzato	A4
5	MONTINARO DONATO	CALIMERA 03/12/1955	CALIMERA	VIA ROSSINI, 13	MNTDNT55T03B413O	Operaio specializzato	A4
6	PARENTE GERARDO	P. CESAREO 10/10/1957	LEVERANO	VIA UNGARETTI C.N	PRNGRD57R10F842O	Operaio specializzato	A4
7	ROSATO NICOLA	CAPRARICA DI LE. 15/03/62	CAPRARICA DI LE.	VIA A. SAFFI, C.N.	RSTNCL62A15B690X	Operaio specializzato	A4
8	SEQUESTRO EUGENIO	NARDO' 12/06/1960	NARDO'	VIA 156° STRADA, 5	SQSGNE60H12F842L	Operaio specializzato	A4
9	UBALDO LEONZIO	LECCE 13/01/1964	FRIGOLE	VIA BERTACCHI, 9	BLDLNZ64A13E506E	Operaio specializzato	A4

PROVINCIA DI BRINDISI (O.T.I.)

N° PROG.	NOMINATIVO	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	INDIRIZZO	CODICE FISCALE	Qualifica	CATEG.
1	CAPETO MASSIMO	BRINDISI 31/12/1963	BRINDISI	VIA UNIONE SOVIETICA, 20	CPTMSM63T31B180L	Op. Spacializzato Super	B3
2	CORSINI RUGGERO	ALLEUR (B) 02/02/1948	BRINDISI	VIA CANNIZZARO, 5	CRSRGR48B02Z103H	Op. Spacializzato Super	B3
3	CECERE MARIO	BRINDISI 07/05/1962	S. VITO DE' NORM.	VIA D'ANNUNZIO, 42	CCRMRA62E07B180K	Op. Spacializzato Super	B3
4	GALEONE COSIMO	CAROVIGNO 02/04/1949	CAROVIGNO	VIA PETRARCA, 33	GLNCSM49D02B809N	Op. Spacializzato Super	B3
5	RIZZO ALDO	SAN PIETRO V. 21/10/1952	SAN PIETRO V.	VIA NOVARA, 3	RZZLDA52R211119Z	Op. Spacializzato Super	B3
6	ROCHIRA ALFREDO	S. MARZANO 12/05/1957	S. MARZANO	VIA REGINA ELENA, 84	RCHLRD57E12I018J	Op. Spacializzato Super	B3
7	SUMMA SAVERIO	TARANTO 09/06/1969	S. MARZANO	VIA CARTESIO, 8	SMMSVR69H09L049E	Op. Spacializzato Super	B3
8	VERGARO ANTONIO	Torre S. Susanna 21/11/56	Torre S. Susanna	VIA F. LU BANDIERA, 73	VRGNTN56S21L280K	Op. Spacializzato Super	B3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 3012

PO FESR 2007-2013 - linea 2.5 “Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”. Integrazione delibere di G.R. n. 2683, 2685, 2686, 2688, 2690, 2691 del 28 dicembre 2009 e n. 9 del 15 gennaio 2010. Individuazione progetti Programmi stralcio Aree Vaste.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, Avv. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Pianificazione, confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, Autorità di gestione del P.O. FESR 2007-2013, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione n. 917 del 26 maggio 2009 la Giunta Regionale ha approvato le procedure per la definizione del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta, fissando tra l'altro sia la dotazione delle risorse allocate su ciascuna delle linee di Intervento del P.O. FESR 2007-2013 che concorrono alla predisposizione del Programma sia la ripartizione di tali risorse per ciascuna delle dieci Aree Vaste, ammontanti complessivamente a 340 milioni di Euro.

Secondo quanto definito nel predetto provvedimento, è stata svolta la procedura negoziale tra la Regione e le dieci Aree Vaste che ha portato all'approvazione, con le deliberazioni n. 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692 del 28 dicembre 2009 e n. 9 del 15 gennaio 2010, della versione definitiva del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta, articolato in dieci distinte schede di Area Vasta, ciascuna delle quali riportata in allegato ai predetti provvedimenti.

L'ammontare complessivo del Programma stralcio approvato è pari a euro 302.916.032, in

quanto le risorse allocate sulle Linee di Intervento 2.5 - 3.3 - 4.3 che ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 917/2009 concorrono all'attuazione del Programma Stralcio, non sono state attivate contestualmente ai provvedimenti n. 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692 del 28 dicembre 2009 e n. 9 del 15 gennaio 2010, pur con l'impegno di mantenerle nella disponibilità assegnata alle Aree Vaste e di renderle disponibili nel corso del 2010. Nello specifico la dotazione della linea di intervento 2.5 “Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” è stata utilizzata per far fronte ad una emergenza connessa a procedure di infrazione comunitaria.

Con nota prot. N. 1018 del 16/02/2010, è stato convocato per il giorno 23/02/2010 uno specifico incontro con le Aree Vaste avente ad oggetto l'utilizzo delle risorse relative alle linee di intervento 2.5 - 3.3 - 4.3.

Nel corso della riunione si è concordato che in merito alla linea 2.5 l'intera dotazione della stessa, pari a 30 Meuro, tornata nella disponibilità delle Aree Vaste, potesse essere ripartita applicando quale criterio il peso percentuale che ogni area vaste esprime sul totale del programma stralcio.

Pertanto il Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica ha avviato, con ciascuna Area Vasta, la procedura negoziale per l'individuazione dei progetti da inserire nel Programma Stralcio e il cui importo totale è finanziabile con le risorse pari a 30 Meuro.

Con nota prot. AOO_090-0006977 del 25/10/2010 il Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica ha trasmesso all'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 l'elenco degli interventi, proposti dalle Aree vaste che hanno concluso l'iter istruttorio e hanno ricevuto parere favorevole di coerenza con il PPA dell'Asse II “Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo”, come di seguito indicato:

Area vasta	Titolo intervento	Localizzazione	importo
Brindisi	Messa in sicurezza e monitoraggio della falda della discarica di RSU in C.da Autigno	Comune di Brindisi	1.249.498
	Messa in sicurezza della ex discarica e cava Lepetit	Comune di San Pancrazio Salentino	1.700.000
Totale			2.949.498
Metropoli Terra di Bari	bonifica MISP e riqualificazione del sito in Lama Castello, ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi	Comune di Giovinazzo	3.400.000
	Caratterizzazione e Bonifica ex discarica comunale in C.da Maccarone-Sant'Elia	Comune di Corato	300.000
	Messa in sicurezza della discarica comunale	Comune di Palo del Colle	318.480,39
	Bonifica sito inquinato ex SAPA	Comune di Adelfia	570.000
Totale			4.588.480,39
La città Murgiana	Bonifica discarica Lagravisella	Comune di Altamura	1.421.000
	Caratterizzazione area Colacicco	Comune di Santeramo	235.000
	Caratterizzazione Area Iazzo dei Preti	Comune di Gravina di Puglia	245.000
	Caratterizzazione area Fontana La Stella	Comune di Gravina di Puglia	192.000
Totale			2.191.382
Valle d'Itria	Bonifica dell'area Caramanna	Comune di Monopoli	1.900.000,
	Bonifica del sito in località Finimondo	Comune di Martina Franca	477.000,
Totale			2.377.000
Lecce	Bonifica della discarica ex Saspi	Comune di Lecce	520.638
	Bonifica della discarica RSU loc. Puppo Ustini	Comune di Squinzano	1.062.969,76
	Bonifica della discarica RSU loc. Ponzio	Comune di Calimera	844.301,70
	Bonifica della discarica loc. Larghi	Comune di Melendugno	607.411,28
Totale			3.035.321

Taranto	Potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata	ATO TA1	1.173.134
	Opere di ampliamento, miglioramento e completamento della sezione di compostaggio e biostabilizzazione dell'impianto integrato di trattamento RSU	Comune di Taranto e Statte	1.100.000
	Ampliamento ed adeguamento del centro di valorizzazione e selezione di materiali differenziati (CMRD) a servizio dell'ATO Taranto 3	Comune di Manduria	1.100.000
Totale			3.373.134

Pertanto si propone alla Giunta Regionale che le risorse a valere sulla linea di intervento 2.5 non attivate con le delibere di G.R. n. 2683, 2685, 2686, 2688, 2690, 2691 del 28 dicembre 2009 e n. 9 del 15 gennaio 2010 siano rese disponibili per le Aree vaste per il finanziamento dei progetti di cui alla tabella precedente, nel rispetto della ripartizione condivisa nel corso della riunione del 23/02/2010 e oggetto del negoziato svoltosi con il servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria sul Capitolo n. 1152050 del bilancio regionale 2010 - Residui di stanziamento 2008.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore al Bilancio e Programmazione;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di rimettere nella disponibilità delle Aree vaste la dotazione pari a euro 30.000.000 a valere sulla linea di intervento 2.5, non attivata con le delibere di G.R. nn. 2683, 2685, 2686, 2688, 2690, 2691 del 28 dicembre 2009 e n. 9 del 15 gennaio 2010;
- di approvare l'elenco degli interventi proposti dalle Aree vaste che hanno concluso l'iter istruttorio e hanno ricevuto parere favorevole di coerenza con il PPA dell'Asse II "Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo" come di seguito elencati:

Area vasta	Titolo intervento	Localizzazione	Importo
Brindisi	Messa in sicurezza e monitoraggio della falda della discarica di RSU in C.da Autigno	Comune di Brindisi	1.249.498
	Messa in sicurezza della ex discarica e cava Lepetit	Comune di San Pancrazio Salentino	1.700.000
Totale			2.949.498
Metropoli Terra di Bari	bonifica MISP e riqualificazione del sito in Lama Castello, ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi	Comune di Giovinazzo	3.400.000
	Caratterizzazione e Bonifica ex discarica comunale in C.da Maccarone-Sant'Elia	Comune di Corato	300.000
	Messa in sicurezza della discarica comunale	Comune di Palo del Colle	318.480,39
	Bonifica sito inquinato ex SAPA	Comune di Adelfia	570.000
Totale			4.588.480,39
La città Murgiana	Bonifica discarica Lagraviscella	Comune di Altamura	1.421.000
	Caratterizzazione area Colacicco	Comune di Santeramo	235.000
	Caratterizzazione Area Iazzo dei Preti	Comune di Gravina di Puglia	245.000
	Caratterizzazione area Fontana La Stella	Comune di Gravina di Puglia	192.000
Totale			2.191.382
Valle d'Itria	Bonifica dell'area Caramanna	Comune di Monopoli	1.900.000,
	Bonifica del sito in località Finimondo	Comune di Martina Franca	477.000,
Totale			2.377.000
Lecce	Bonifica della discarica ex Saspì	Comune di Lecce	520.638
	Bonifica della discarica RSU loc. Puppo Ustini	Comune di Squinzano	1.062.969,76
	Bonifica della discarica RSU loc. Ponzio	Comune di Calimera	844.301,70
	Bonifica della discarica loc. Larghi	Comune di Melendugno	607.411,28
Totale			3.035.321

Taranto	Potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata	ATO TA1	1.173.134
	Opere di ampliamento, miglioramento e completamento della sezione di compostaggio e biostabilizzazione dell'impianto integrato di trattamento RSU	Comune di Taranto e Statte	1.100.000
	Ampliamento ed adeguamento del centro di valorizzazione e selezione di materiali differenziati (CMRD) a servizio dell'ATO Taranto 3	Comune di Manduria	1.100.000
Totale			3.373.134

- di trasmettere, a cura del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, il presente provvedimento alle Aree vaste interessate e al Responsabile della Linea di intervento 2.5;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 3013

Approvazione Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione dall'anno scolastico 2010/2011 di percorsi di qualifica professionale post-obbligo nell'ambito dell'Area di professionalizzazione di cui al D.M. 15 aprile 1994 (c.d. III Area)

L'Assessore al Diritto allo studio e Formazione prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale riferisce quanto segue:

Visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e s.m.i.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell' 11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell' 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;

Vista la Decisione Comunitaria C(2007) 5767 del 21/11/2007 di approvazione del "Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza";

Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, recante Delega al Governo per il conferimento di funzioni e

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 18 dicembre 1997, n.440, recante Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59;

Vista la legge 10 marzo 2000, n.62, recante Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Visto il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 15 aprile 1994 "Programmi e orari di insegnamento per i corsi post qualifica degli Istituti professionali di Stato";

Visto il decreto Legislativo n.77 del 15 aprile 2005 recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola lavoro a norma dell'art. 4 della L. 28/03/2003 n. 53;

Visto il decreto legislativo n.226 del 17 ottobre 2005 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art.2 della legge 28 marzo 2003, n.53";

Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali ai sensi dell'art. 64 comma 4 del Decreto Legge 25/06/2008n. 112 convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133";

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista la legge n.845/1978 "Legge Quadro in materia di formazione professionale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regione Puglia 7 agosto 2002, n.15, recante "Riordino della formazione professionale" e s.m.i.;

Viste le seguenti comunicazioni:

- Nota del MIUR, prot. n. 969/Dip/Segr/D'Al del 24 aprile 2002, avente ad oggetto "finanziamento delle attività di professionalizzazione (III area) nell'ordinamento dei corsi post qualifica dell'Istruzione Professionale, D.M. 15.04.1994";
- Nota Prot n. 2593/AOODGPS del 24 settembre 2010 del Ministero MIUR Dipartimento per l'istruzione avente come oggetto: "Area di professionalizzazione (terza area) degli Istituti professionali - Anno scolastico 2010/2011 - Risposta ai quesiti.";

Considerato che:

- a partire dalla programmazione 2000-2006 la Regione Puglia ha promosso l'attuazione, a valere sul Programma Operativo Regionale, dei progetti di qualifica post-obbligo, di cui al D.M. 15 aprile 1994, della durata di 300 ore finalizzati al rilascio di attestato di specializzazione;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1575 del 04.09.2008, avente ad oggetto "POR Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle province pugliesi", (integrata con la DGR 56/2010 - "Modificazioni a seguito dell'istituzione della Provincia BAT") la Regione Puglia ha delegato alle Amministrazioni Provinciali (Organismi Intermedi) la programmazione e la gestione delle attività inerenti l'Asse IV "Capitale Umano", nell'ambito del quale ricadono le iniziative di formazione relative alla III Area Professionalizzante; conseguentemente, per gli A.S. 2008/2009 e 2009/2010 gli interventi in oggetto, sono stati gestiti dalle Amministrazioni Provinciali attraverso Avvisi Pubblici di propria emanazione.

Premesso che:

- il recente D.P.R. n. 87/2010 "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali ai sensi dell'art. 64 comma 4

del Decreto Legge 25/06/2008 n. 112 convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133”, all’art. 8, comma 3, dispone che, “*l’area di professionalizzazione di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994 è sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire dall’anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime dell’ordinamento di cui al presente regolamento, con 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro a valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77*”;

- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 relativa alla costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche dell’apprendimento permanente”, implica la necessità di Adottare un approccio curriculare “per competenze”, in coerenza anche per superare il nozionismo e il disciplinarismo tipico della scuola italiana;
- nelle more dell’adozione, da parte della Regione Puglia, di un sistema di standard di competenze riferiti ad un repertorio regionale di qualifiche, si rende necessario consentire l’acquisizione di una qualifica professionale post-obbligo di secondo livello agli studenti degli Istituti Professionali di Stato, tramite la frequenza a corsi di formazione inerenti la c.d. III area;

Ritenuto di dover procedere, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, ad innovare progressivamente la materia, concordando le modalità di progettazione e di gestione dei nuovi percorsi di III area;

Sentite le Province;

Con il presente atto **si intende approvare** il “Protocollo d’Intesa per la realizzazione dall’anno scolastico 2010/2011 di percorsi di qualifica professionale post-obbligo nell’ambito dell’Area di professionalizzazione di cui al D.M. 15 aprile 1994 (c.d. III Area)” stipulato in data 13 dicembre 2010, **allegato 1**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Inoltre, **si intende stabilire** che **i nuovi percorsi** dell’Area di professionalizzazione di cui al D.M. 15 aprile 1994 (c.d. III Area) vengano realizzati nelle modalità descritte nel succitato Protocollo d’Intesa ed in particolare che:

1. a decorrere dalle IV classi dell’anno scolastico 2010/2011, siano costituiti da **percorsi di quali-**

fica professionale post-obbligo su programmazione **biennale** (IV e V classi del successivo A.S.);

2. la durata di tali percorsi sia di **600 ore complessive** delle quali:
 - 180 vengono riconosciute come crediti per competenze acquisite nel curriculum scolastico;
 - 180 sono costituite da formazione in aula;
 - 240 sono costituite da pratica/stage, delle quali 120 ore vengono riconosciute come ulteriori crediti per attività laboratoriali relative al curriculum ovvero per forme di raccordo tra scuola e mondo del lavoro (stage, tirocini, impresa formativa simulata, alternanza scuola-lavoro, ecc.) e sono attestate dall’istituto professionale.
3. il corso consenta l’acquisizione, al termine della II annualità, di **una qualifica professionale post-obbligo ai sensi dell’art. 14, L. 845/78**, coerente con il fabbisogno del territorio e con il titolo quinquennale in uscita dall’Istituto Professionale e, contestualmente, non sovrapponibile alle qualifiche di primo livello che fanno parte dell’Offerta Formativa dell’Istituto Professionale, né alle qualifiche approvate con il DECRETO 15 giugno 2010;
4. allo scopo di garantire l’acquisizione delle competenze e la conseguente attestazione finale (specializzazione) da parte degli allievi di V classe dell’A.S. 2010/2011 (ex IV classi), che hanno frequentato con esito positivo i percorsi di III area nell’A.S. 2009/2010 (secondo le precedenti modalità), venga attuato il regime transitorio descritto nell’Allegato Protocollo;

Si intende, inoltre:

- disporre che le 300 ore del percorso, non riconoscibili come crediti, vengano finanziate attraverso Avvisi pubblici di emanazione provinciale a valere sull’Asse IV Capitale Umano del PO Puglia FSE 2007-2013;
- autorizzare il Dirigente del Servizio Formazione Professionale a porre in essere tutti i successivi atti necessari all’esecuzione di quanto previsto nel presente provvedimento, compresa la quantificazione finanziaria delle attività in oggetto e l’a-

- dozione di eventuali specifiche procedure di gestione ed amministrativo-contabili;
- disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, con i relativi allegati, ai sensi della L.R. n. 13/94;
 - disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, sul sito istituzionale della Regione Puglia a cura del Servizio Formazione Professionale;
 - stabilire che tutto quanto approvato e disposto con la presente deliberazione abbia effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
 - notificare la presente Deliberazione alle Amministrazioni Provinciali a cura del Servizio F.P.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, n. 28 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come dinanzi illustrate, propone l'adozione del seguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettere f) e k).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale che ne attesta la conformità alla normativa vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **di approvare** il "Protocollo d'Intesa per la realizzazione dall'anno scolastico 2010/2011 di percorsi di qualifica professionale post-obbligo nel-

l'ambito dell'Area di professionalizzazione di cui al D.M. 15 aprile 1994 (c.d. III Area)", **allegato 1**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di stabilire** che **i nuovi percorsi** dell'Area di professionalizzazione di cui al D.M. 15 aprile 1994 (c.d. III Area) vengano realizzati nelle modalità descritte nel succitato Protocollo d'Intesa ed in particolare che:

1. a decorrere dalle IV classi dell'anno scolastico 2010/2011, siano costituiti da **percorsi di qualifica professionale post-obbligo** su programmazione **biennale** (IV e V classi del successivo A.S.);
2. la durata di tali percorsi sia di **600 ore complessive** delle quali:
 - 180 vengono riconosciute come crediti per competenze acquisite nel curriculum scolastico;
 - 180 sono costituite da formazione in aula;
3. 240 sono costituite da pratica/stage, delle quali 120 ore vengono riconosciute come ulteriori crediti per attività laboratoriali relative al curriculum ovvero per forme di raccordo tra scuola e mondo del lavoro (stage, tirocini, impresa formativa simulata, alternanza scuola-lavoro, ecc.) e sono attestate dall'istituto professionale;
4. il corso consenta l'acquisizione, al termine della II annualità, di **una qualifica professionale post-obbligo ai sensi dell'art. 14, L. 845/78**, coerente con il fabbisogno del territorio e con il titolo quinquennale in uscita dall'Istituto Professionale e, contestualmente, non sovrapponibile alle qualifiche di primo livello che fanno parte dell'Offerta Formativa dell'Istituto Professionale, né alle qualifiche approvate con il DECRETO 15 giugno 2010;
5. allo scopo di garantire l'acquisizione delle competenze e la conseguente attestazione finale (specializzazione) da parte degli allievi di V classe dell'A.S. 2010/2011 (ex IV classi), che hanno frequentato con esito positivo i percorsi di III area nell'A.S. 2009/2010 (secondo

le precedenti modalità), venga attuato il regime transitorio descritto nell'Allegato Protocollo;

- di **disporre** che le 300 ore del percorso, non riconoscibili come crediti, vengano finanziate attraverso Avvisi pubblici di emanazione provinciale a valere sull'Asse IV Capitale Umano del PO Puglia FSE 2007-2013;
- di **autorizzare** il Dirigente del Servizio Formazione Professionale a porre in essere tutti i successivi atti necessari all'esecuzione di quanto previsto nel presente provvedimento, compresa la quantificazione finanziaria delle attività in oggetto e l'adozione di specifiche procedure di gestione ed amministrativo-contabili;
- di **disporre** la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, con i relativi allegati, ai sensi della L.R. n. 13/94;
- di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, sul sito istituzionale della Regione Puglia a cura del Servizio Formazione Professionale;
- di **stabilire** che tutto quanto approvato e disposto con la presente deliberazione abbia effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
- di **notificare** la presente Deliberazione alle Amministrazioni Provinciali a cura del Servizio F.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Regione Puglia
**Assessorato per il diritto allo studio e la
formazione professionale**



Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

**Protocollo d'intesa per la realizzazione dall'anno scolastico 2010/2011 di percorsi di
qualifica professionale post-obbligo nell'ambito dell'Area di professionalizzazione
degli istituti professionali statali di cui al D.M. 15 aprile 1994 (c.d. III Area)**

TRA

LA REGIONE PUGLIA

E

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, recante *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*;

Vista la legge 18 dicembre 1997, n.440, recante *Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59*;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59*;

Vista la legge 10 marzo 2000, n.62, recante *Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*;

Visto il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 15 aprile 1994 "*Programmi e orari di insegnamento per i corsi post qualifica degli Istituti professionali di Stato*";

Visto il decreto Legislativo n.77 del 15 aprile 2005 recante *definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola lavoro a norma dell'art. 4 della L. 28/03/2003 n. 53*;

Visto il decreto legislativo n.226 del 17 ottobre 2005 "*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art.2 della legge 28 marzo 2003, n.53*";

Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 *“Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali ai sensi dell’art. 64 comma 4 del Decreto Legge 25/06/2008 n. 112 convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133”*;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista la legge n.845/1978 *“Legge Quadro in materia di formazione professionale “ e s.m.i.*;

Vista la Legge Regione Puglia 7 agosto 2002, n.15, recante *“Riordino della formazione professionale” e s.m.i.*;

Viste le seguenti comunicazioni:

- Nota del MIUR, prot. n. 969/Dip/Segr/D’Al del 24 aprile 2002, avente ad oggetto *“finanziamento delle attività di professionalizzazione (III area) nell’ordinamento dei corsi post qualifica dell’Istruzione Professionale, D.M. 15.04.1994”*;
- Nota Prot n. 2593/AOODGPS del 24 settembre 2010 del Ministero MIUR Dipartimento per l’istruzione avente come oggetto: *“Area di professionalizzazione (terza area) degli Istituti professionali - Anno scolastico 2010/2011 - Risposta ai quesiti.”*;

Considerato che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1575 del 04.09.2008, avente ad oggetto *“POR Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle province pugliesi”*, la Regione Puglia ha delegato alle Amministrazioni Provinciali (Organismi Intermedi) la gestione, in quota parte, del finanziamento inerente l’Asse IV Capitale Umano, nell’ambito del quale ricadono le iniziative di formazione inerenti la III Area e che per gli A.S. 2008/2009 e 2009/2010 gli interventi in oggetto, sono stati gestiti dalle Amministrazioni Provinciali attraverso Avvisi Pubblici di propria emanazione;

Premesso che l’obiettivo delle parti è consentire l’acquisizione di una qualifica professionale post-obbligo agli studenti degli Istituti Professionali di Stato, tramite la frequenza a corsi di formazione coerenti con il curriculum scolastico;

Ritenuto di dover congiuntamente e progressivamente innovare la materia, concordando le modalità di progettazione e di gestione dei nuovi percorsi di III area;

Si stipula quanto segue:

Art. 1 - (Finalità)

1. La presente intesa intende disciplinare, a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, i percorsi di qualifica professionale post-obbligo realizzati nell’ambito dell’Area di professionalizzazione di cui al D.M. 15 aprile 1994 (c.d. III Area), così come novellata dall’art.8, comma 3 del D.P.R. n. 87/2010, rivolti agli allievi iscritti e frequentanti gli Istituti Professionali di Stato nelle IV classi e nelle medesime classi, divenute V, per il successivo anno. Tanto al fine di:

- dare continuità a quanto realizzato nelle pregresse esperienze in attuazione del D.M. 15 aprile 1994, al fine di garantire l’innalzamento della qualità dell’Offerta Formativa sul territorio regionale e l’acquisizione e certificazione di competenze tecnico professionali integrative del curriculum scolastico;

- consentire agli allievi l’acquisizione di una qualifica post-obbligo, coerente con il titolo quinquennale in uscita dall’Istituto professionale e, contestualmente, non sovrapponibile alle qualifiche di primo livello che fanno parte dell’Offerta Formativa dell’Istituto Professionale, né alle qualifiche approvate con il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l’Accordo Stato - Regioni - Province Autonome del 29 aprile 2010.

2. Tali percorsi sono caratterizzati da:

- a) coinvolgimento dell'istruzione e della formazione professionale, mediante opportune forme di integrazione dei due sistemi, nel rispetto e nella valorizzazione dei rispettivi ruoli;
- b) pari dignità fra discipline e attività attinenti la formazione generale e culturale e le discipline professionalizzanti;
- c) struttura biennale, costituita complessivamente da 600 ore, delle quali il 60% destinato alla formazione in aula ed il restante 40% ad attività di pratica/stage;
- d) flessibilità della gestione del monte ore da parte del Soggetto Attuatore, in accordo con l'Istituzione scolastica;
- e) certificazione delle competenze acquisite dall'allievo nell'ambito del curricolo scolastico, ai fini del raggiungimento del monte ore necessario all'acquisizione della qualifica finale.

Art. 2 - (Durata)

1. L'offerta formativa di cui al presente protocollo avrà inizio dall'anno scolastico 2010/2011 e proseguirà, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010, fino alla messa a regime dell'ordinamento di cui al decreto stesso, prevista per l'anno scolastico 2014/2015.
2. Le parti si riservano la possibilità di modificare il contenuto del presente accordo negli anni scolastici successivi, comunque non oltre il limite temporale indicato nel precedente comma 1.

Art. 3 - (Soggetti attuatori)

1. I soggetti che possono attuare i percorsi di cui all'art.1 sono, alternativamente:
 - gli istituti professionali accreditati per la formazione professionale (ai sensi delle vigente normativa regionale);
 - gli istituti professionali accreditati per la formazione professionale (ai sensi delle vigente normativa regionale) congiuntamente ad un istituto professionale non accreditato avente una sede operativa nella medesima provincia;
 - gli organismi di formazione professionale (accreditati ai sensi delle vigente normativa regionale), congiuntamente ad un istituto professionale non accreditato avente una sede nella medesima provincia.
2. Per la partecipazione alla procedura di selezione dei progetti, che sarà definita con appositi bandi provinciali, non si potrà prescindere dalle seguenti condizioni di ammissibilità per l'istituzione scolastica:
 - delibera positiva di adesione del Collegio dei Docenti;
 - coerenza del progetto formativo integrato con gli indirizzi di studio presenti nella istituzione scolastica.
3. Nei casi in cui gli Istituti Professionali siano il "soggetto Attuatore", gli stessi, nella loro autonomia progettuale ed organizzativa, gestiranno gli interventi attraverso intese finalizzate all'integrazione tra istituzione scolastica, formazione professionale e sistema delle imprese e delle professioni (ordini professionali, associazioni imprenditoriali, aziende del settore, ecc.). Ciò al fine di garantire che il percorso sia svolto in prevalenza da esperti del settore professionale di riferimento e finalizzato all'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Nei casi di partenariato tra più Istituti ovvero tra Istituto Professionale ed Ente di formazione, occorrerà

formalizzare il partenariato attraverso Raggruppamento Temporaneo di Scopo (R.T.S.) o convenzione, che regolerà gli aspetti gestionali e contabili dell'attività formativa.

4. Nell'eventualità (eccezionale, motivata e autorizzata) che l'Ente accreditato partner dell'Istituto non accreditato non possa proseguire l'attività, è consentito all'Istituto non accreditato portare a termine il percorso formativo costituendo nuovo R.T.S. ovvero stipulando una nuova convenzione.

Art. 4 - (Organizzazione didattica)

1. Il percorso formativo è unitario, su progettazione biennale. Pertanto, già in fase di presentazione del progetto, occorrerà articolare il percorso su due annualità in modo da coinvolgere le IV classi per l'anno scolastico in corso e le medesime classi, divenute V, per l'anno scolastico successivo. Il percorso biennale si articolerà su 600 ore complessive delle quali:

- 180 vengono riconosciute come crediti per competenze acquisite nel curriculum e attestate dall'istituto professionale;
- 180 sono costituite da formazione in aula;
- 240 sono costituite da stage, delle quali 120 ore vengono riconosciute come ulteriori crediti per attività laboratoriali relative al curriculum ovvero per forme di raccordo tra scuola e mondo del lavoro (stage, tirocini, impresa formativa simulata, alternanza scuola-lavoro, ecc.), e sono attestate dall'istituto professionale.

2. Elemento fondante del sistema è la possibilità di certificare le competenze acquisite dagli allievi nell'ambito del curriculum scolastico, ai fini del raggiungimento del monte ore necessario all'acquisizione della qualifica finale. Il soggetto a ciò preposto è l'Istituto professionale che, già in fase di programmazione, dovrà procedere alla "curvatura" del curriculum verso la specificità della qualifica in uscita dalla III area e, in fase di strutturazione del sistema di valutazione degli apprendimenti, dovrà integrare l'elemento della certificazione delle competenze acquisite anche in termini di quantificazione di unità orarie.

Inoltre, già in sede di presentazione del progetto, sarà obbligatorio illustrare la metodologia che l'istituto scolastico intenderà adottare per il riconoscimento dei crediti formativi e per la certificazione delle competenze, con articolazione didattica in moduli formativi coerenti, quali le unità formative capitalizzabili (UFC) di breve durata, tendenti all'acquisizione di competenze definite.

3. Nel corso del primo anno, avranno particolare rilievo, ancorché non esclusivo, le azioni formative ..riguardanti le competenze di base; ciò, allo scopo di consolidare ed elevare il livello culturale degli allievi, requisito fondamentale per conseguire una professionalità in grado di adattarsi ai rapidi mutamenti che caratterizzano i processi produttivi in atto. Nel corso del secondo anno, sono progressivamente potenziati gli interventi di natura tecnico-professionale e l'attività di stage.

4. Le parti si impegnano a predisporre tutti gli strumenti organizzativi necessari per assicurare l'avvio dei percorsi contestualmente all'inizio delle lezioni negli Istituti Professionali, tenendo conto della data a tal fine indicata nel calendario scolastico regionale. In particolare, la Regione Puglia si impegna a definire, in accordo con le Amministrazioni Provinciali, l'assegnazione dei percorsi entro una data che sia compatibile con la definizione dell'organico di fatto riferito a ciascun anno scolastico.

Art. 5 - (Quadro orario)

1. La durata complessiva per il biennio è di 600 ore, suddivise in 360 ore di teoria (60%) e 240 ore di pratica/stage (40%), in coerenza con il curriculum quinquennale in uscita, così articolate tra le due annualità:

- I annualità connessa alla classe IV: 300 ore, di cui 180 di teoria (di cui 90 di credito da curriculum) e 120 di stage da svolgere anche durante il periodo estivo (di cui 60 di credito secondo quanto precisato nel precedente art.4, comma 1);

- II annualità connessa alla classe V: 300 ore, di cui 180 di teoria (di cui 90 di credito da curriculum) e 120 di stage da svolgere anche durante il periodo estivo antecedente l'inizio del quinto anno (di cui 60 di credito secondo quanto precisato nel precedente art.4, comma 1).

2. La suddivisione analitica dei moduli per ciascuna annualità è quella riportata nella tabella - Allegato 1 - al presente accordo.

3. Sono consentite compensazioni di orario tra il I e II annualità, concordate con l'istituto professionale.

Art. 6 - (Personale)

1. In base al D.M. 15.04.1994, l'attività didattica di III area deve essere condotta mediante l'utilizzo di esperti e/o di personale con specifiche esperienze professionali maturate nel mondo del lavoro e della produzione, che assicurino l'acquisizione delle professionalità caratterizzanti il percorso didattico.

Occorrerà, inoltre, prevedere:

- un tutor designato dall'istituzione scolastica, prioritariamente individuato tra coloro che hanno partecipato a programmi di formazione formatori specifici, che svolga un ruolo di assistenza e guida degli studenti e di segnalazione dell'andamento dei percorsi;

- un tutor, designato dall'ente di formazione e/o dalle aziende coinvolte, che si occupi di favorire l'inserimento dello studente nel contesto operativo, assistendolo in tutto il percorso, che si occupi anche di operare l'opportuno raccordo ai fini della certificazione delle ore valide come stage.

2. Ogni progetto dovrà prevedere apposite misure di accompagnamento ed orientamento al lavoro, atte a promuovere il successo formativo degli allievi, con particolare riferimento agli interventi di accoglienza, riallineamento, potenziamento, personalizzazione dei percorsi, inserimento lavorativo. Per particolari categorie di destinatari (disabili, extracomunitari, soggetti a rischio, ecc.) si dovranno garantire il sostegno e forme specifiche di tutoraggio.

Art. 7 - (Valutazione)

1. Le valutazioni periodiche degli allievi saranno effettuate congiuntamente dai docenti e dai formatori che hanno gestito il percorso formativo dell'anno di riferimento, secondo metodologie di valutazione e certificazione per Unità di Competenze, con evidenza della quantificazione oraria delle stesse.

2. Al termine della I annualità (IV classi) viene effettuata la valutazione degli apprendimenti e viene rilasciata l'attestazione delle competenze acquisite, necessarie ai fini dell'accesso alla II annualità.

Tenuto conto dell'articolazione biennale del percorso, non sarà possibile attribuire una valutazione negativa in esito alla I annualità. Gli studenti promossi dalla classe quarta alla classe

quinta saranno, pertanto, automaticamente ammessi alla II annualità dell'area professionalizzante. Tale situazione andrà registrata nel verbale dello scrutinio finale di classe quarta.

Poiché il percorso professionale biennale deve essere integrato con quanto viene appreso nel biennio post-qualifica dell'Istituto, gli studenti non promossi alla V classe e che ripeteranno la classe quarta, non potranno frequentare la II annualità del corso regionale, ma verranno iscritti nuovamente ad un altro I modulo, connesso alla classe quarta, che potrà essere analogo o diverso, all'interno del quale potranno far valere i crediti formativi conseguiti e positivamente certificati dall'Istituto scolastico: in particolare, potranno far valere lo stage previsto e positivamente realizzato nel corso dell'anno, qualora lo stesso sia congruente con la figura professionale oggetto del nuovo corso.

3. Al termine del secondo anno, anche successivamente alla realizzazione degli esami di maturità, l'allievo sosterrà l'esame per il conseguimento della qualifica regionale, previa valutazione positiva conseguita nelle attività dell'area professionalizzante. La commissione d'esame sarà composta secondo la normativa regionale in vigore, con particolare riferimento alla D.G.R. n. 1919 del 09/09/2010, pubblicata sul BURP n.147 del 21/09/2010, recante "linee guida per gli esami - Prime indicazioni" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 - (Attestazione finale)

1. Il corso è ritenuto valido ai fini dell'attestazione di qualifica professionale ai sensi dell'art. 14 della L. 845/78, solo allorché l'allievo abbia frequentato almeno il 70% delle ore (teoria + stage), della I e della II annualità (cumulabili tra loro), escluse le ore d'esame.

2. Nei casi in cui gli allievi non ottengano l'attestazione di qualifica, occorrerà comunque rilasciare agli allievi una dichiarazione delle competenze acquisite, che varrà come credito per la frequenza di ulteriori percorsi formativi.

Art. 9 - (Numero allievi)

1. Il gruppo classe deve essere composto da almeno 15 allievi, corrispondente ad una singola classe dell'Istituto ovvero costituito con alunni di classi parallele, della stessa tipologia di indirizzo di studi. Per le classi V, gli Istituti devono confermare il proseguimento delle classi entro il mese di luglio.

2. In casi particolari, preventivamente e debitamente motivati, può essere richiesto il riconoscimento in sottonumero, comunque non al di sotto delle 8 unità.

Art. 10 - (Risorse finanziarie)

1. Per l'attività formativa, non riconoscibile come credito, **costituita da 300 ore** (ossia 180 di formazione in aula + 120 di stage) per l'intero biennio, saranno utilizzate le risorse a ciò destinate nell'ambito dell'Asse IV Capitale Umano del PO FSE Puglia 2007-2013, attraverso l'emanazione di appositi Avvisi Pubblici da parte delle Amministrazioni Provinciali.

Art. 11 - (Fase transitoria)

1. Allo scopo di garantire l'acquisizione delle competenze e la conseguente attestazione finale da parte degli allievi di V classe dell'A.S. 2010/2011 (ex IV classi), che hanno frequentato con esito positivo i percorsi di III area nell'A.S. 2009/2010 si individuano, in via transitoria, le seguenti modalità:

- Avviso pubblico provinciale, a valere sull'Asse IV Capitale Umano del PO FSE Puglia 2007-2013
- Durata del percorso formativo: 90 ore complessive, di cui 54 ore di teoria e 36 di stage (60% e 40%)
- Profilo di riferimento: analogo a quello realizzato nella classe IV
- Destinatari: allievi iscritti e frequentanti le V classi degli Istituti Professionali di Stato nell'A.S. 2010/2011
- Attestazione finale: specializzazione

Bari, addì 13 dicembre 2010

Per la Regione Puglia

**L'Assessore al Diritto alla
Studio e formazione
professionale**


Prof.ssa Alba Sasso



Per la Regione Puglia

**L'Autorità di Gestione del
PO FSE 2007-2013**

Dr.ssa Giulia Campaniello



**Per l'Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia
Il Direttore Generale**

Dr.ssa Lucrezia Steffacci



Allegato 1 - Tabella di ripartizione oraria per annualità

		I annualità (IV classi)	in ore	II annualità (V classi)	in ore	Totale in ore
Ore di formazione di aula 180	Comp. Base	per competenze di base	40(*)	per competenze di base	20(*)	60(*)
	Comp. Tecnico-prof.li	per competenze professionalizzanti	50(*)	per competenze professionalizzanti	70(*)	120(*)
crediti 180	Comp. Base	per credito nei moduli base dell'Area comune	40	per credito nei moduli base dell'Area comune	20	60
	Comp. Tecnico-prof.li	per credito nei moduli dell'Area di indirizzo	50	per credito nei moduli dell'Area di indirizzo	70	120
stage 240		In azienda	60(*)	In azienda	60(*)	120(*)
		per credito secondo quanto precisato nell'art.4, comma 1 del protocollo d'intesa	60	per credito secondo quanto precisato nell'art.4, comma 1 del protocollo d'intesa	60	120
Totale in ore			300		300	600

Totale competenze di base	120
- di cui riconosciute come crediti	60
Totale competenze tecnico professionalizzanti	240
- di cui riconosciute come crediti	120
Totale ore stage	240
- di cui riconosciute come credito	120

Le ore contrassegnate da (*) sono a valere sulle risorse del PO FSE 2007-2013 Asse IV Capitale Umano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 3014

Istituzione della Commissione tecnico-scientifica interdisciplinare amianto per la redazione e l'attuazione del Piano Regionale Amianto Puglia. Integrazione componenti.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente di concerto con l'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dai competenti uffici e confermata rispettivamente dal Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

VISTA la deliberazione giuntale n. 2221 del 19 Ottobre 2010 che allo scopo di provvedere alla redazione del "*Piano regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto Puglia*" denominato PRAP, ha istituito la "*Commissione regionale tecnico-scientifica interdisciplinare amianto*" avente la seguente composizione:

- a) due rappresentanti dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente - Servizio Ciclo dei Rifiuti e bonifiche;
- b) due rappresentanti dell'Assessorato alla Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;
- c) un rappresentante dell'Assessorato al Diritto allo Studio e alla Formazione-Servizio Formazione Professionale;
- d) un rappresentante dell'Assessorato alle Opere Pubbliche -Servizio Lavori Pubblici;
- e) un rappresentante per ciascuna delle Province pugliesi;
- f) un rappresentante dell'UPI Puglia;
- g) un rappresentante dell'ANCI Puglia;
- h) un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- i) un rappresentante dell'Agenzia Regionale della Sanità (ARES);
- j) un rappresentante del CNR-IRSA;
- k) un rappresentante dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale;

- l) un rappresentante del Centro Operativo Regionale dei mesoteliomi e patologie asbesto;
- m) un rappresentante del Distretto Produttivo per l'Ambiente ed il Riutilizzo (DIPAR);
- n) un rappresentante del Sistema INFEA (Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale);
- o) tre rappresentanti di cittadini e lavoratori designati rispettivamente dall'Associazione esposti amianto, dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro e delle organizzazioni sindacali;

ATTESO che la redazione del Piano Regionale Amianto dovrà valutare e predisporre pianificazioni riguardanti molteplici aspetti derivanti dalla presenza dell'amianto, dal contesto normativo regionale alle problematiche sanitarie e ambientali, dalla formazione degli operatori addetti alla manutenzione, bonifica, smaltimento di materiali contenenti amianto alla programmazione di attività di informazione, sensibilizzazione e controllo;

VISTO che le seguenti associazioni e comitati, esprimendo significative competenze ed esperienze nel settore, hanno chiesto di fornire il proprio contributo alla redazione del Piano Regionale Amianto

- un rappresentante dell'Associazione Legambiente;
- un rappresentante del Comitato Cittadino Fibronit;
- un rappresentante dell'Associazione Familiari Vittime Amianto;
- un rappresentante della Società Italiana di Geologia Ambientale;
- un rappresentante dell'Associazione WWF (World Wide Fund for Nature)

RITENUTO che la Commissione *regionale tecnico-scientifica interdisciplinare amianto* è aperta alla partecipazione di associazioni o comitati, già impegnati e sensibili alle problematiche connesse alla presenza dell'amianto, che vogliano offrire il loro contributo al progetto;

ATTESO che la partecipazione alla suddetta Commissione interdisciplinare tecnico-scientifica amianto non dà luogo al riconoscimento di gettoni di presenza ed al rimborso delle spese di viaggio;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E S.M. E I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Regionale, in virtù dell'articolo 4 co. IV, lett.a) e k) della L.R. n.7/1997, dell'art. 44 co. IV della L.R. 7/2004.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e l'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propongono alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori relatori;

viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) **di prendere atto** di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- 2) **di estendere la partecipazione** alla "Commissione regionale interdisciplinare tecnico-scientifica amianto" che supporti le attività della Regione Puglia inerenti la redazione del "Piano regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", anche ai seguenti rappresentanti delle associazioni e comitati che possono offrire il loro contributo, come di seguito riportato:
 - p) un rappresentante dell'Associazione Legambiente;
 - q) un rappresentante del Comitato Cittadino

Fibronit;

- r) un rappresentante dell'Associazione Familiari Vittime Amianto;
- s) un rappresentante della Società Italiana di Geologia Ambientale;
- t) un rappresentante dell'Associazione WWF (World Wide Fund for Nature)

- 3) **di confermare** che per la partecipazione dei componenti alla "Commissione regionale interdisciplinare tecnico-scientifica amianto" non sono previsti costi a carico del Bilancio Regionale;
- 4) **di incaricare** il competente Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, per l'attuazione degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all'approvazione del presente provvedimento, ivi compresa la notifica del presente atto ai componenti della "Commissione regionale interdisciplinare tecnicoscienza amianto";
- 5) **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- 6) **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 3022

Art. 10 del D.L. vo n. 154 del 26 maggio 2004. Sostituzione Componenti della Commissione Consultiva Locale per la pesca e l'acquacoltura.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Pesca, confermata dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue:

Il Presidente della Repubblica su proposta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze, ha emanato il d.lg 26/05/2004, n. 154 “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, C. 2, della legge, n. 38 del 7 marzo 2003”, disponendo all’art. 10 che “Le regioni istituiscono le Commissioni Consultive locali per la pesca e l’acquacoltura disciplinandone competenze, modalità di funzionamento e composizione e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui all’art. 105, C. 6, del d.lg 31 marzo 1998, n. 112, ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria”;

Con D.G.R. n. 784 del 06/06/2006 è stata istituita la Commissione Consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura (di seguito Commissione) che si è insediata in data 10/07/2006;

Con D.G.R. n. 1507 del 04/08/2009 è stata rinnovata la Commissione, così come previsto all’art. 2 del regolamento n. 21 del 21/12/2006, pubblicato sul BURP n. 171 del 27 dicembre 2006;

Il citato regolamento prevede, inoltre, all’art. 4 che “In caso di assenza ingiustificata, per almeno 3 (tre) sedute consecutive della Commissione, i com-

ponenti sono sostituiti su indicazione degli Enti o organismi interessati. Il Presidente propone alla Giunta Regionale la reintegrazione della composizione dei componenti. I membri eletti rimangono in carica per tutto il tempo residuo al compimento del triennio del componente sostituito. E’ fatto obbligo a tutti gli Enti e organismi vari di indicare il componente titolare ed il suo supplente”;

Considerato che i rappresentanti di alcuni Enti, non hanno partecipato a più di 3 sedute consecutive e che per altri si sono verificati dei trasferimenti di personale;

Considerato che, al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell’art. 4 del citato Regolamento, gli Enti interessati sono stati invitati a designare i nuovi nominativi, regolarmente acquisiti agli atti del Servizio Caccia e Pesca;

Si propone, ora, di sostituire alcuni componenti della Commissione, con le nuove designazioni pervenute ed indicate nel seguente prospetto:

		Componenti	Supplenti
1	Regione Puglia Servizio Caccia e Pesca o suo delegato		Angelo Marino
2	Regione Puglia Ufficio Pesca o suo delegato	Angelo Marino	
3	Regione Puglia Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione-Servizio Demanio Marittimo	Sergio De Feudis	
4	Provincia di Foggia	Alberto Taccone	Rocco Marinaccio
5	Capitaneria di Porto di Molfetta	Enrico Cincotti	
6	Capitaneria di Porto di Taranto	Paolo Zumbo	Massimiliano Pignatale
7	Camera di Commercio	Vincenzo Posa	Giacomo Ruggieri

COPERTURA FINANZIARIA L. R. 28/01

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nella competenza della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97, art.4, comma 4, lettera K.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di prendere atto e di far propria la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, che qui si intende interamente riportata per formarne parte integrante;
- Di approvare la sostituzione di alcuni componenti della Commissione Consultiva locale della pesca e dell'acquacoltura con i nominativi rivenienti dalle nuove designazioni, evidenziati nel prospetto riportato in premessa;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- Di dare mandato al Servizio Caccia e Pesca di notificare il presente provvedimento agli interessati;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 3023

**DPCM 1.4.08 “Modalità e criteri per trasferimento al S.S.N. di funzioni sanitarie, rapporti lavoro, risorse finanziarie, attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”.
Autorizzazione alla proroga dei contratti di lavoro del personale sanitario attualmente impegnato nella medicina penitenziaria.**

Assente l'Assessore alla Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della A.P. dell'Ufficio n°4 Servizio PATP, confermata dal Dirigente dell'Ufficio n. 4 PATP nonchè dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue l'Ass. Gentile:

Con D.P.C.M. 1/4/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 30.5.2008, ed entrato in vigore il 14/6/2008, sono state emanate le norme tese a disciplinare le “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”.

L'art. 6 - comma 1° del predetto DPCM, ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, ha previsto un finanziamento vincolato, per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 31 dicembre 2010. Pertanto, dal 1° gennaio 2011 è previsto che il finanziamento della sanità penitenziaria rientri nel Fondo Sanitario nazionale indistinto.

La Legge 23 dicembre 2009, n.191 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, per il Servizio Sanitario Nazionale ha testualmente previsto, all'art. 2, comma 67, per gli anni 2010 e 2011, un incremento a 167,8 milioni di euro annui, al fine di assicurare in tutte le regioni la copertura degli oneri per la sanità penitenziaria.

Il “Piano regionale di salute 2008 - 2010”, approvato con L.R. 19 settembre 2008, n. 23, in tema di Sanità Penitenziaria, in coerenza con quanto sopra, ha riaffermato l'impegno ad assicurare la piena e

totale attuazione del citato DPCM 1/4/2008 attraverso:

- una effettiva equiparazione, sotto il profilo della tutela del diritto alla salute, della condizione dei cittadini ristretti negli istituti di detenzione a quella degli altri utenti del S.S.N.;
- la definizione, per ciascuna Azienda Sanitaria Locale, di “forme organizzative” specifiche e differenziate tra loro, in grado di conformarsi alla tipologia e alla consistenza dei vari Istituti penali presenti sul territorio regionale, in coerenza con i modelli organizzativi già delineati dalle Linee guida nazionali.

La Giunta regionale, con provvedimento n. 1747 del 23/09/2008, nel recepire il DPCM 1/4/2008 e le linee di indirizzo ed esso allegate, ha rinviato a successivi provvedimenti l'adozione dei diversi adempimenti connessi al trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni in materia di sanità penitenziaria.

L'Assessorato alle Politiche della Salute, con nota prot. n. 24/7869/ATP/3 dell' 11/6/2009, al fine di assicurare la continuità dell'assistenza sanitaria penitenziaria oltre il termine della fase transitoria fissata alla data del 14 giugno 2009 dal DPCM 1/4/2008 e in considerazione delle valutazioni circa l'indispensabilità del personale impegnato, ha invitato le AA.SS.LL. a procedere alla stipula di nuovi contratti di lavoro individuali sino al 31/12/2009 con il personale sanitario in scadenza.

Con provvedimento n. 2020 del 27/10/2009, la Giunta Regionale ha autorizzato ciascuna Azienda Sanitaria Locale a definire, entro il 31/12/2009, uno specifico modello organizzativo, nell'ambito dell'organizzazione dei Distretti in cui sono allocati gli Istituti di Pena, che garantisca al cittadino detenuto l'esigibilità del diritto alla salute, così come enunciato dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Con ulteriore provvedimento n. 2675 del 28/12/2009, la Giunta Regionale ha autorizzato ciascuna Azienda Sanitaria Locale a procedere alla proroga, al 30/6/2010, dei contratti di lavoro del personale sanitario in scadenza, attualmente impegnato nella medicina penitenziaria, al fine di non disperdere la specifica professionalità dagli stessi maturata.

Con l'art. 21 della Legge regionale 25/2/2010, n. 4 “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali” il Consiglio Regionale ha definito le procedure di definitiva regolamentazione dei rapporti giuridici di tutto il personale non di ruolo addetto all'erogazione dell'assistenza negli Istituti Penali.

Con nota n. 11/L/9587 del 12/5/2010 l'Avvocatura regionale ha trasmesso l'atto con cui l'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha eccepito vizi di illegittimità costituzionale anche nei confronti dell' art. 21 della predetta legge regionale.

In considerazione del predetto ricorso la Giunta Regionale, al fine di scongiurare possibili interruzioni di servizio e per non disperdere la specifica professionalità maturata dagli operatori, con delibera n. 1501 del 25/6/2010 ha disposto ulteriore proroga, al 31/12/2010, dei contratti di lavoro del personale sanitario in scadenza, attualmente impegnato nella medicina penitenziaria.

Rilevato che, il Piano di rientro e di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2010-2012 approvato dalla G.R. con atto n. 2624 del 30/11/2010, ha confermato la sospensione degli effetti dell'art. 21 commi 1, 4, 5 e 6 della L.R. 25/2/2010, n. 4.

Accertata la persistente necessità ed urgenza di dover garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, in favore della popolazione ristretta negli Istituti Penali pugliesi, si propone che la Giunta Regionale autorizzi la proroga al 31/12/2011 dei rapporti di lavoro del personale sanitario in scadenza, attualmente impegnato nella medicina penitenziaria.

Sezione Contabile:

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.28/01 e s.m.i.

La spesa di euro 8.865.083,46, riveniente dal presente provvedimento, troverà copertura finanziaria a valere sul cap. 741090 del bilancio 2011 considerato quanto prescritto dalla Legge 23 dicembre 2009, n.191 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

Il Dirigente del Servizio PATP
Dr. Fulvio Longo

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4, lettera d) della L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta resa dall'Assessore relatore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P., dal Dirigente dell'Ufficio 4 e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni innanzi esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare le AA.SS.LL a procedere alla proroga, al 31/12/2011, dei contratti di lavoro del personale sanitario in scadenza, attualmente impegnato nella medicina penitenziaria, onde scongiurare la possibile interruzione del servizio pubblico di assistenza sanitaria ai detenuti presenti negli Istituti penali pugliesi, assicurando loro i livelli essenziali di assistenza erogati e non disperdendo la specifica professionalità da detto personale maturata.
2. la spesa di euro 8.865.083,46, riveniente dal presente provvedimento, troverà copertura finanziaria a valere sul cap. 741090 del bilancio 2011 considerato quanto prescritto dalla Legge 23 dicembre 2009, n.191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).
3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 3024

D.G.R. n. 1118 del 30 giugno 2009 - Piano Regionale per il sostegno al percorso di adozione nazionale ed internazionale dei minori - Approvazione nuovo schema di Convenzione con l'ARES per l'attuazione dell'intervento sperimentale.

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche per le persone, famiglia e pari opportunità, confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 405 del 17 marzo 2009 relativa alla realizzazione delle indicazioni presenti all'art. 1, commi 1250 - 1251 lett. b) e c) della legge 296/2006, ha approvato le Linee Guida e Progetti Sperimentali per la riorganizzazione della rete consultoriale, nell'ambito del quale è stato approvato il **Piano Regionale per il sostegno al percorso di Adozione Nazionale ed Internazionale dei minori**.

Il predetto Piano, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.300.000,00, si pone l'obiettivo di implementare una serie di interventi riguardanti azioni ed attività finalizzate a garantire l'esigibilità dei diritti in questione mediante il consolidamento di politiche omogenee e trasparenti e la realizzazione di ulteriori interventi riguardanti la ricerca ed il monitoraggio sullo stato di attuazione in Puglia della legge 476/97, nonché sulla costituzione, il livello e le modalità di funzionamento delle equipe integrate per le adozioni.

In particolare, per quanto riguarda azioni finalizzate alla definizione di linee guida di indirizzo regionale in materia di adozione e formazione degli operatori, nonché la realizzazione di azioni di sistema riguardanti la ricerca, la comunicazione ed il monitoraggio, con Deliberazione di Giunta Regionale n.1118 del 30/06/2009 è stato individuato quale soggetto attuatore l'Agenzia Regionale di Sanità (ARES). Con la medesima deliberazione si è provveduto anche a:

1. approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l'Agenzia Regionale di Sanità

(ARES) per l'attuazione del Piano Regionale per il sostegno al percorso di Adozione Nazionale ed Internazionale dei minori;

2. stanziare la somma di euro 600.000,00 a favore dell'Ares, a copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dall'attuazione della convenzione.

Con successivo atto dirigenziale n. 487/2009 si è provveduto a:

- assumere l'impegno di spesa di euro 600.000,00 sul cap. 781025 del bilancio 2009, residui di stanziamento 2008, u.p.b. 7.1.1;
- risorse vincolate di cui alla D.G.R. n.2013/2007, nell'ambito della quota di parte statale 2007 dell'Intesa Famiglia assegnata alla Regione Puglia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche per la Famiglia;
- istituire il Comitato tecnico regionale in materia di adozioni, composto da funzionari e dirigenti regionali, nonché dal rappresentate dell'Ares in materia.

Il predetto Comitato tecnico, nella riunione del 19/11/2010, accertata la complessità delle problematiche connesse dovuta anche alla disomogeneità persistente dell'iter burocratico amministrativo nei percorsi di adozione nazionale ed internazionale e della molteplicità degli attori coinvolti sia nel percorso adozionale sia all'interno del Coordinamento Regionale per l'Adozione, di cui alla DGR n. 405 del 17/03/09, preso atto del conseguente ritardo dell'avvio delle attività da porre in essere per la definizione delle Linee Guida da parte dell'Ares, ha reputato opportuno proseguire nel percorso già iniziato e finalizzato al conseguimento degli obiettivi che il Programma regionale in materia di Adozioni si è proposto di perseguire. A tal fine è stata acquisita la disponibilità dell'Ares, a proseguire nel corso del 2011 nell'attuazione delle attività incluse nel Programma predetto, anche attraverso la presentazione di una proposta di rimodulazione delle attività che ridefinisca il progetto esecutivo impiegando sia le risorse già attribuite all'A.Re.S, come da precedente convenzione, sia le risorse già stanziare e non trasferite per la realizzazione dell'intero progetto esecutivo.

Il Dirigente responsabile tecnico dell'Ares ha successivamente presentato, con propria nota

n. 4378 del 3/12/2010, il nuovo progetto esecutivo per la realizzazione delle attività previste all'interno di tale intervento sperimentale in materia di adozioni

Considerato quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale di rinnovare l'affidamento all'Ares della attività di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.1118 del 30/06/2009, così come rimodulate nel progetto esecutivo presentato, e di approvare il nuovo schema di Convenzione, di cui all'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che prevede la prosecuzione dell'intervento sperimentale in materia di adozioni, di cui al Piano Regionale per il sostegno al percorso di Adozione Nazionale ed Internazionale dei minori, per quanto concerne l'attività di definizione di linee guida di indirizzo regionale in materia di adozione e di formazione del personale, nonché realizzazione di azioni di sistema riguardanti la ricerca, la comunicazione ed il monitoraggio.

Si propone, inoltre, di autorizzare la Dirigente del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità, quale responsabile dell'attuazione del Piano di attività, alla firma della Convenzione con l'Agenzia Regionale della Sanità e ad ogni altro adempimento attuativo connesso alla medesima Convenzione.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001 N. 28 e successive modifiche e integrazioni

Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si farà carico con le risorse pari a euro 600.000,00 già impegnate con determinazione dirigenziale n. 487 del 04/08/2009 sul capitolo di bilancio vincolato n.781025 dell'U.P.B. 7.1.1., di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1118 del 30 giugno 2009

Il provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale in base all'art.4, comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare il nuovo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l'Agenzia Regionale di Sanità (ARES) per l'attuazione del Piano Regionale per il sostegno al percorso di Adozione Nazionale ed Internazionale dei minori, come riportato nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

- di prendere atto che, a copertura degli oneri derivanti dalla presente convenzione di cui all'Allegato A, si farà fronte con le risorse pari a euro 600.000,00 già stanziati con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1118 del 30 giugno 2009 e impegnate con determinazione dirigenziale n. 487 del 04/08/2009 sul capitolo di bilancio vincolato n.781025 dell'U.P.B. 7.1.1.;

- di autorizzare la Dirigente del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità alla firma della convenzione con l'Agenzia Regionale di Sanità (ARES) in rappresentanza della Regione Puglia;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

**PIANO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AL PERCORSO DI ADOZIONE NAZIONALE
ED INTERNAZIONALE DEI MINORI.**

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO SPERIMENTALE IN
MATERIA DI ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE REGIONALE N. ___DEL _____.

La **Regione Puglia**, di seguito detta Regione, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n.33, C.F. 80017210727, qui rappresentata per delega dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____ da ANTONELLA BISCEGLIA nata a Matera il 5/07/1979, in qualità di dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Assessorato al Welfare sito in Bari alla via Caduti di tutte le Guerre n. 15

e

L'**ARES** – Agenzia Regionale di Sanità, di seguito detta ARES, con sede in Bari, alla via Caduti di tutte le guerre n. 15, C.F. 05747190725 legalmente rappresentata dal direttore pro-tempore FRANCESCO BUX nato a Bari il 3/11/1949 domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ARES

PREMESSO CHE

- con la deliberazione di G.R. n. 405 del 17.03.2009 relativa alla realizzazione delle indicazioni presenti all'art. 1, commi 1250 – 1251 lett. b) e c) della legge 296/2006, sono state approvate le Linee Guida e Progetti Sperimentali per la riorganizzazione della rete consultoriale., nell'ambito del quale è stato approvato il Piano Regionale per il sostegno al percorso di Adozione Nazionale ed Internazionale dei minori.
- il predetto Piano Regionale per il sostegno al Percorso di Adozione Nazionale ed Internazionale dei Minori, dispone tra l'altro, di risorse finanziarie ammontanti ad € 1.300.000,00 destinati al finanziamento di una serie di interventi riguardanti azioni ed attività finalizzate a garantire l'esigibilità dei diritti in questione mediante il consolidamento di politiche omogenee, trasparenti e di chiara tracciabilità, ben radicate nelle singole realtà territoriali, e la realizzazione di ulteriori interventi riguardanti la ricerca ed il monitoraggio sullo stato di attuazione in Puglia della legge 149/2001 e della legge 476/97, nonché sulla costituzione, il livello e le modalità di funzionamento della equipe integrata per le adozioni;
- che per gli adempimenti concernenti la realizzazione delle linee di azione a) e d) del suddetto Piano è stato individuato quale soggetto attuatore l'Agenzia Regionale di Sanità,- ARES,
- In data 25 agosto 2009 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Puglia e l'Ares per l'attuazione dell'intervento sperimentale in materia di adozioni, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1118 del 30/06/09;
- il Comitato tecnico regionale in materia di adozioni, istituito con atto dirigenziale n. 487/2009, accertata la complessità delle problematiche connesse dovuta anche alla disomogeneità persistente dell'iter burocratico amministrativo nei percorsi di adozione nazionale ed internazionale e della molteplicità degli attori coinvolti sia nel percorso adozionale sia all'interno del Coordinamento Regionale per l'Adozione, di cui alla DGR n. 405 del 17/03/09, preso atto del conseguente ritardo dell'avvio delle attività da porre in essere per la definizione delle Linee Guida da parte dell'Ares, ha reputato opportuno proseguire nel percorso già iniziato e finalizzato al conseguimento degli obiettivi che il Programma regionale in materia di Adozioni si è proposto di perseguire;
- che l'Ares ha espresso alla Regione Puglia, nell'incontro del 19 novembre c.a., la propria disponibilità a proseguire il percorso già avviato, utilizzando sia le risorse già trasferite che quelle stanziare ma non ancora attribuite;
- che è stato presentato dall'Ares il nuovo progetto esecutivo per la realizzazione delle attività previste all'interno di tale intervento sperimentale in materia di adozioni;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Disposizioni Generali)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La Regione Puglia intende proseguire nell'attuazione dell'intervento sperimentale in materia di adozione nazionale e internazionale, avvalendosi di ARES – Agenzia Regionale di Sanità quale organismo attuatore del suddetto intervento in materia, che accetta.

I rapporti tra la Regione Puglia e l'Ares soggetto attuatore dell'intervento, sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2

(Linee di Intervento)

Il programma di intervento sperimentale in materia di adozioni nazionali ed internazionali, con il quale la Regione intende promuovere un processo di innovazione di tipo culturale, tecnico ed organizzativo è impostato su quattro direttrici principali.

- Realizzazione della piena integrazione tecnica, organizzativa e gestionale in tema di adozioni tra tutti i soggetti interessati, con particolare riguardo all'integrazione tra la rete dei servizi sociali comunali e di ambito con la rete dei servizi consultoriali territoriali.
- Governo e standardizzazione dei flussi informativi e delle prassi operative, definizione di standards procedurali in tema di adozioni su base regionale.
- Avvio di un percorso integrato di aggiornamento, confronto e formazione degli operatori dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali allargato anche a tutti i soggetti istituzionali e non, interessati alla tematica delle Adozioni (Tribunale per i Minorenni, Enti Autorizzati, Associazioni di Volontariato del settore).
- Promozione di forme sperimentali di intervento nell'ambito di processi di adozione nazionale ed internazionale a sostegno di una maggiore integrazione operativa tra i Servizi Sociali comunali e i consultori familiari.

Art. 3

(definizione e rimodulazione delle linee di intervento)

Per il perseguimento delle linee di intervento di cui al precedente articolo 2, in continuità con l'attività svolta fino ad oggi dalla Regione Puglia e dall'Ares, le parti concordano con il Programma di azioni che fa riferimento al Progetto esecutivo presentato il 3 dicembre c.a, e che individua nel dettaglio le modalità di attuazione degli interventi previsti, nonché il relativo crono programma di attuazione.

Il Progetto esecutivo prevede la realizzazione delle seguenti macro-azioni:

- 1) Attività di ricerca e studio.
- 2) Attività formativa specialistica (organizzazione di focus group, seminari informativi regionali).
- 3) Supporto alla definizione del modello regionale di intervento e produzione di linee guida.
- 4) Studio di fattibilità per la costruzione di un sistema informativo.

5) Piano di comunicazione sull'adozione nazionale e internazionale.

Tutta l'attività sperimentale rientra nell'ambito della realizzazione di interventi di ricerca e monitoraggio sullo stato di attuazione della legge 149/2001 e della legge n. 476/1997, nonché alle équipes integrate per le adozioni.

Art. 4

(Compiti ed impegni del soggetto attuatore l'intervento sperimentale
in tema di Adozioni Nazionali ed Internazionali)

Ai fini della realizzazione di tutte le fasi dell'intervento sperimentale in tema di Adozioni Nazionali ed Internazionali, l'Ares si impegna ad attuare tutte le azioni e le attività previste nel progetto esecutivo presentato, con le modalità e i tempi indicati nello stesso progetto.

L'Ares conferma come responsabile tecnico dell'intervento sperimentale il dr. Vincenzo Pomo, con compiti di organizzazione e monitoraggio dell'attuazione di tutte le attività oggetto della presente convenzione.

Art. 5

(Compiti e impegni della Regione)

A fronte dell'attuazione dell'intervento sperimentale in materia di adozioni nazionali ed internazionali, la Regione trasferirà all'ARES la somma pari ad € 600.000,00 detratta la somma di € 240.000,00 già erogata a titolo di anticipazione all'ARES in sede di avvio dell'attività sperimentale; la rimanente somma di € 360.000,00 sarà erogata nei tempi e con le modalità di cui al successivo art.7

Il Responsabile regionale della gestione dell'attività riguardante il coordinamento di tutte le azioni relative all'intervento sperimentale in tema di adozioni nazionali ed internazionali è individuato nel Dirigente dell'Ufficio Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità, Dr. Alessandro Cappuccio.

Il Responsabile regionale può esercitare forme di verifica e valutazione durante le fasi di realizzazione dell'intervento sperimentale in materia di adozioni nazionali ed internazionali nonché accertare, in qualsiasi momento, l'andamento dell'esecuzione della convenzione ed in particolare i risultati raggiunti.

Art. 6

(Durata dell'intervento sperimentale in tema di adozioni nazionali ed internazionali)

L'intervento sperimentale in materia di adozioni nazionali ed internazionali, in continuità con l'attività ordinaria di procedura organizzativa, amministrativa e tecnico-professionale fin qui svolta nell'ambito della medesima materia, avrà la durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Eventuali proroghe saranno concessi per un periodo massimo di 6 mesi, su richiesta motivata del Comitato tecnico.

L'ARES consegnerà alla Regione, relazioni intermedie periodiche semestrali descrittive di tutte le attività svolte e connesse allo sviluppo dell'intervento.

Art. 7
(Modalità di pagamento)

L'erogazione del corrispettivo che è pari ad € 360.000,00, detratta la somma di € 240.000,00 già erogata a titolo di anticipazione all'ARES in sede di avvio dell'attività sperimentale, avverrà con le seguenti modalità:

- una prima quota del 40% pari a € 144.000,00 sarà erogata dopo quattro mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, previa presentazione di stato di avanzamento lavori;
- una successiva quota del 40% pari a € 144.000,00 sarà erogata dopo otto mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, previa presentazione di stato di avanzamento lavori;
- il saldo finale del 20% pari a € 72.000,00 a conclusione delle attività, previa consegna alla Regione dei risultati definitivi relativi delle azioni poste in essere per l'attuazione dell'intervento sperimentale in materia di adozioni, nonché della rendicontazione completa di tutte le spese sostenute per l'attuazione dell'intervento sperimentale in materia di adozione nazionale ed internazionale.

L'importo del suddetto corrispettivo si intende fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi eventualità e non è pertanto ammessa alcuna revisione; ogni eccedenza di spesa rispetto al corrispettivo indicato è a carico di ARES Puglia, escludendo che gli eventuali oneri eccedenti possano in alcun modo gravare sul bilancio regionale.

Art. 8

(Proprietà dei dati, risultati, informazioni a carattere scientifico derivati dall'attuazione dell'intervento sperimentale in materia di adozioni nazionali ed internazionali)

I dati, i risultati, le informazioni a carattere scientifico derivati dall'attuazione di ogni azione o attività svolta nell'ambito dell'intervento sperimentale in tema di adozione nazionale ed internazionale, interessato dalla presente convenzione, resteranno di esclusiva proprietà della Regione Puglia con i conseguenti diritti.

Dati e risultati scientifici, parziali o finali, potranno essere pubblicati previa autorizzazione della Regione Puglia.

Art. 9
(Controllo delle attività)

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportuno, verifiche e controlli sull'espletamento delle procedure e sullo svolgimento delle attività dell'intervento sperimentale in materia di adozioni nazionali ed internazionali.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, ARES Puglia dalla piena ed esclusiva responsabilità in merito al corretto e regolare, per quanto attiene sia l'aspetto di legittimità che di legalità, delle attività attinenti lo svolgimento dell'intervento sperimentale medesimo.

La Regione rimane comunque estranea ad ogni rapporto instaurato con terzi in dipendenza dell'attuazione dell'intervento sperimentale fin qui citato.

Art.10
(Revoca)

Alla Giunta regionale su proposta del dirigente di Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, è riservato il potere di revocare l'individuazione di ARES Puglia, quale soggetto attuatore dell'intervento sperimentale in materia di adozioni nazionali ed internazionali, nel caso in cui lo stesso soggetto incorra in violazioni o negligenza in ordine alle condizioni del presente disciplinare a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Nel caso di revoca ARES Puglia è obbligato a restituire alla Regione le somme da questa ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo soggetto, tutti gli oneri già sostenuti relativi all'intervento.

Art. 11
(Controversie)

Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione e che non dovesse trovare l'auspicata soluzione amichevole, è esclusivamente competente il foro di Bari.

Art. 12
(Trattamento dati personali)

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

Art. 13
(Oneri fiscali – spese contrattuali)

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 secondo comma, del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al D.P.R. 26.10.1972 n.642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30.12.1982 n.955.

Bari _____

Per la Regione Puglia

Per l'ARES Puglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 3029

Approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente del Servizio Energia, Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo e confermata dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, riferisce quanto segue:

- Con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. In particolare, l'art. 12 di tale decreto, così come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concerne la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.
- Il comma 10 del citato articolo 12 affida alla Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, l'approvazione di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.
- Tali Linee Guida risultano adottate dal Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante - per l'appunto -Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
- La Parte V, punto 18.4, delle Linee Guida prevede che le Regioni adeguino le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data della loro entrata in vigore.

- A tale fine, appare opportuno che la Giunta Regionale adegui la Disciplina del procedimento unico di autorizzazione, già adottata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35, del 23 gennaio 2007, al fine di conformare il procedimento regionale a quanto previsto dalle Linee Guida nazionali.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, articolo 4, lettere a) e k).

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta della Vicepresidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai dirigenti interessati;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il documento allegato denominato "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili".
3. pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Regione Puglia

Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

1. Requisiti dei proponenti

- 1.1. I proponenti la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili devono possedere i requisiti soggettivi previsti per gli imprenditori commerciali dalla legislazione vigente, e nel caso in cui siano costituiti in forma di società, debbono avere come scopo sociale la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
- 1.2. I requisiti di cui al comma precedente non sono richiesti nel caso di impianti di potenza elettrica nominale inferiore a 100 chilowatt e in tutti i casi in cui il proponente si configuri come autoproduttore, come definito dal D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2¹.

2. Presentazione e contenuti della domanda per l'autorizzazione unica

- 2.1. Il procedimento di autorizzazione unica ha inizio dalla data di presentazione della domanda indirizzata alla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche, Corso Sonnino, 177 - 70100 Bari. La domanda per la realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili o per interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché per la realizzazione delle opere connesse, deve essere presentata mediante procedura informatica disponibile sul portale www.sistema.puglia.it.
- 2.2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica, fermo restando quanto previsto dai punti 2.3 e 2.4, è corredata dai seguenti documenti predisposti

¹ Art. 2. (Definizioni) 1. [omissis] 2. Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate dalla medesima controllante, nonche' per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3 - 25 [omissis].

secondo le Istruzioni Tecniche per l'informatizzazione dell'Autorizzazione Unica, approvate con determina dirigenziale del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo:

- a) progetto definitivo dell'iniziativa comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.
- b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:
 - i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale;
 - ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamenti; nello specifico, per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi (non inferiore ad un anno) e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento; per le biomasse dovrà essere presentato il piano di approvvigionamento (previsto dal Regolamento Regionale n. 12/2008) e, nel caso di biomasse ottenute da coltivazioni agricole, la cartografia relativa ai bacini di approvvigionamento interessati;
 - iii. la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
 - iv. una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi e delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
 - v. un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 megawatt;
 - vi. un elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assenti comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.
- c) nel caso di istanze relative ad impianti da insediarsi in zone agricole:
 - i. relazione pedo-agronomica;
 - ii. rilievo delle produzioni agricole di qualità (produzioni a marchio I.G.P., I.G.T., D.O.C., D.O.P.) con allegata opportuna relazione descrittiva;
 - iii. rilievo degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario (alberi monumentali, alberature, muretti a secco) con allegata opportuna relazione descrittiva;
 - iv. dichiarazione del conduttore dei terreni agrari ricadenti sull'area interessata dall'impianto che:
 - o la realizzazione dell'impianto non comporta l'espianto di impianti arborei oggetto di produzioni agricole di qualità;
 - o sulle aree interessate dal progetto non gravano impegni derivanti dal loro inserimento in piani di sviluppo agricolo aziendale finanziate nell'ambito di Piani e Programmi di sviluppo agricolo e rurale cofinanziati con fondi europei (FEOGA, FEASR), non coerenti con la realizzazione dell'impianto;
- d) stralcio delle tavole e richiamo delle relative norme d'uso del vigente Piano Paesaggistico Regionale nonché, nel caso di pianificazione comunale adeguata

- al suddetto Piano, stralcio delle tavole e richiamo delle relative norme dello strumento comunale, in riferimento alle aree interessate dall'intervento;
- e) relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, ove prescritta;
 - f) nel caso in cui una qualunque delle componenti del progetto sia localizzata all'interno di aree di salvaguardia o di protezione speciale individuate dal Piano di Tutela delle Acque è necessario predisporre apposita relazione di compatibilità al Piano;
 - g) nel caso in cui nell'area interessata dal progetto insistano aree e/o manufatti che siano stati oggetto di finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, mappa che evidenzi le suddette aree e/o manufatti, nonché gli elementi su cui persistano gli impegni connessi al suddetto finanziamento con allegata dichiarazione relativa ai finanziamenti ricevuti;
 - h) documentazione attestante i requisiti soggettivi di cui al punto 1.1;
 - i) certificato comunale attestante la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento;
 - j) nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
 - k) per gli impianti diversi da quelli di cui al punto precedente è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità, nel senso precisato al medesimo punto, dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso in cui il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
 - l) per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita;
 - m) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti o validati dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente e validati dal gestore di rete competente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;
 - n) la dimostrazione, tramite ricevuta, dell'avvenuto deposito o trasmissione della documentazione richiesta per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale (ove prescritta), ai sensi della vigente normativa in materia di tutela ambientale; ovvero, nel caso in cui il proponente opti di presentare direttamente istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale, la suddetta ricevuta si intende riferita a alla procedura di VIA;

- o) eventuale dichiarazione del progettista, accompagnata da sintetica relazione esplicativa, attestante che l'impianto non è soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
- p) la dimostrazione, tramite ricevuta, dell'avvenuto deposito o trasmissione della documentazione richiesta nel caso di progetti per i quali è prevista la sola valutazione d'incidenza, altrimenti inclusa nel procedimento di VIA, ai sensi delle Direttive 92/43/CE e 2009/147/CE², del DPR 357/1997 e ss.mm.ii., della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., della DGR 304/2006, e del R.R. 28/2008;
- q) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori nella misura corrispondente alla potenza dell'impianto come indicata in progetto e in conformità agli importi per classe e tipologia indicati nella DGR 26 ottobre 2010, n. 2259, e successive modifiche e/o integrazioni. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento in conto corrente postale (sul numero di conto 60225323) in favore della Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con la causale 'Oneri istruttori per la procedura di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del Dlg. n. 387/2003';
- r) impegno alla prestazione, entro centottanta giorni dal rilascio della autorizzazione unica, di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;
- s) impegno alla prestazione di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata. L'importo delle fideiussioni previste dalla presente lettera e da quella precedente è rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. La Regione, anche avvalendosi dell'ARPA, può motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per dette citate tipologie di fideiussioni parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;
- t) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall'azienda in riferimento all'area in cui è prevista la localizzazione dell'impianto, comprensiva dell'istruttoria di cui al punto 3.1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, che approva le 'Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili' (d'ora in poi 'Linee Guida Nazionali', corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;
- u) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, copia della comunicazione effettuata alle competenti Soprintendenze ai sensi del punto 13.3 delle 'Linee Guida Nazionali';

² Che ha abrogato e sostituito la Direttiva 79/409/CEE.

- v) dichiarazione con la quale il proponente si obbliga a sottoscrivere l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione e del Comune o dei Comuni interessati dall'intervento e di cui al successivo punto 4;
- w) piano economico finanziario, asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione, che ne attesti la congruità (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della LR n. 31/2008);
- x) dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) della LR n. 31/2008).

2.3. La domanda è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico.

2.4. Nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, come previsto dalle Linee Guida nazionali, le Soprintendenze informano la Regione circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dal punto 14.6 delle 'Linee Guida Nazionali', di convocare alla conferenza di servizi le Soprintendenze nel caso previsto dal punto 14.9, lett. d) delle 'Linee Guida Nazionali'.

3. Avvio e svolgimento del procedimento unico

3.1. Responsabile del procedimento di autorizzazione unica è il Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche o suo delegato ai sensi del capo II della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.2. Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi, nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conferenza di servizi preliminare.

3.3. La documentazione elencata al punto 2.2 ferma restando la documentazione imposta dalle normative di settore, è considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità.

- 3.4. Il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, distinto per tipologia di fonte e nel caso di fotovoltaico distinguendo quello da insediarsi in area agricola da quello in aree diverse e tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento.
- 3.5. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, la Regione, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso il proponente ha ulteriori 30 giorni per completare la documentazione, decorsi inutilmente i quali l'istanza si intende automaticamente decaduta. Trascorso il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato.
- 3.6. Verificata la documentazione presentata, la Regione inoltra una copia del progetto definitivo a ciascuno degli Enti interessati al rilascio delle autorizzazioni, pareri, nulla osta di cui al punto 2.2, lettera c.vi) mediante PEC. Il proponente ha facoltà di depositare copia del progetto definitivo, autenticata come conforme all'originale depositato, presso ciascuno degli Enti indicati.
- 3.7. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, la Regione convoca la conferenza dei servizi che si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3.8. La Conferenza di Servizi è convocata mediante PEC (ai sensi del DPR n. 68/2005) e – solo per gli Enti non ancora dotati di PEC – attraverso raccomandata a.r.. Della convocazione della Conferenza di Servizi è data notizia sul sito internet <http://www.sistema.puglia.it>.
- 3.9. Gli impianti di cui al presente provvedimento sono assoggettati alle verifiche di assoggettabilità alla VIA secondo le disposizioni previste dalla Legge regionale n. 11 del 2001, come modificata dalla Legge regionale 18 ottobre 2010, n. 13, nei limiti temporali previsti dall'art. 1, comma 2, della citata legge regionale 18 ottobre 2010, n. 13.
- 3.10. E' fatta salva la possibilità per il proponente di presentare istanza di valutazione di impatto ambientale senza previo esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità.
- 3.11. In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, ai sensi delle Linee Guida nazionali, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa:
 - a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta, per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 megawatt, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4 delle Linee Guida Nazionali; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto;
 - d) nei casi in cui, a seguito della comunicazione di cui al punto 2.4, la Soprintendenza verifichi che l'impianto ricade in aree interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.
- 3.12. Il gestore della rete cui si prevede di connettere l'impianto partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. A tali fini è inviata con congruo anticipo la comunicazione della convocazione della conferenza di servizi di cui al punto 3.7.
- 3.13. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall'Amministrazione procedente in un'unica soluzione ed entro 90 giorni dall'avvio del procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, i termini per la richiesta di integrazioni e di produzione della relativa documentazione sono quelli individuati dall'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero quelli individuati dalle norme regionali di attuazione. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 3.14. Nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente può presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate dal gestore di rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione, con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni già effettuate per quelle parti del progetto non interessate dalle predette modifiche. Laddove dette modifiche intervengano a valle del provvedimento di verifica ovvero del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, è necessario che l'Autorità Competente per la VIA si esprima

nuovamente attraverso una presa d'atto del carattere non sostanziale della modifica (eventualmente corredata di integrazioni alle prescrizioni del provvedimento iniziale). Nell'eventualità di effetti negativi e significativi sull'ambiente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità Competente per la VIA dispone la riapertura del procedimento di verifica o di VIA per intervenuta modifica sostanziale del progetto originale.

- 3.15. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, comprensive, ove previsto, della valutazione di incidenza nonché di tutti gli atti autorizzatori comunque denominati in materia ambientale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, sono contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiscono nella conferenza dei servizi. Ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i lavori della conferenza di servizi rimangono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure. Decorso il termine di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle norme regionali di attuazione, senza che sia intervenuto un provvedimento esplicito sulla verifica di assoggettabilità, il responsabile del procedimento convoca l'autorità competente affinché si esprima nella conferenza dei servizi. L'inutile decorso del termine di cui all'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero dei diversi termini previsti dalle norme regionali di attuazione, per la decisione in materia di valutazione di impatto ambientale implica l'esercizio del potere sostitutivo di cui al medesimo articolo 26, comma 2.
- 3.16. Entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza dei servizi, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico o a biomassa ai sensi dell'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Tale disponibilità non può essere inferiore ad anni 20.
- 3.17. La Regione determina in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'allegato 2 delle Linee Guida nazionali.
- 3.18. Il termine per la conclusione del procedimento unico, da computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni di cui ai punti 3.13, 3.14 e 3.15, non può comunque essere superiore a 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.
- 3.19. Restano ferme le disposizioni regionali e statali concernenti l'esercizio dei poteri sostitutivi. Nel caso in cui l'esercizio del potere sostitutivo abbia ad oggetto singoli atti che confluiscono nel procedimento unico, il termine per la conclusione di tale procedimento tiene conto dei tempi previsti dalle pertinenti norme di settore per l'adozione dell'atto in via sostitutiva. Restano altresì ferme le disposizioni

dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, relativo al ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione.

4. Atto unilaterale d'obbligo ed autorizzazione unica - contenuti essenziali

- 4.1. Nel caso di esito favorevole della Conferenza dei servizi, il proponente sottoscrive un Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune o dei Comuni interessati territorialmente dall'intervento, attraverso il quale sono regolati i rapporti nella fase di costruzione dell'impianto sino alla sua entrata in servizio. Nell'atto d'obbligo sono definiti i tempi di costruzione, di avvio e di conclusione dell'accertamento della regolare esecuzione dell'impianto.
- 4.2. Con l'Atto unilaterale d'obbligo, il proponente, con riferimento alla fase di realizzazione dell'impianto, deve impegnarsi a:
1. favorire l'imprenditoria del sistema produttivo locale;
 2. favorire l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di unità lavorative per la gestione dell'impianto;
 3. consentire l'accesso al cantiere dei funzionari tecnici della Regione Puglia incaricati di accertare lo stato di avanzamento dei lavori e la loro corrispondenza al progetto presentato e la regolare esecuzione, in presenza di tecnici delegati dal proponente, che è obbligato a richiesta a fornire informazioni e/o esibire i documenti.
- Parte integrante dell'Atto unilaterale d'obbligo è il progetto definitivo dell'impianto da realizzare e delle opere accessorie necessarie per il suo regolare funzionamento, a valle delle eventuali rielaborazioni e/o modifiche apportate per tener conto di pareri e/o osservazioni avanzati nell'ambito della Conferenza dei servizi.
- 4.3. All'Atto unilaterale d'obbligo il proponente allega la ricevuta del versamento a favore della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiale per lo Sviluppo, da effettuarsi sul c/c postale n. 60225323 con la causale 'D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere', dell'importo pari a 10,00 € per ogni 1 kW di potenza elettrica nominale installata, nella fase di realizzazione dell'impianto.
- 4.4. Dopo la regolare sottoscrizione dell'Atto unilaterale d'obbligo da parte del proponente, l'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi. Essa sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte.

- 4.5. L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed a mettere in esercizio l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.
- 4.6. Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico. Nell'ubicazione degli impianti in tali zone si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. Restano ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti.
- 4.7. L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni, comprese quelle previste dal provvedimento di Verifica ovvero dal provvedimento di Valutazione dell'Impatto Ambientale, alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e definisce le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della riduzione in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, per l'ottemperanza all'obbligo della esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.
- 4.8. L'autorizzazione unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.
- 4.9. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica, il soggetto autorizzato deve depositare presso la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo:
- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo punto 4.12, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
 - b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
 - c) fideiussione a prima richiesta di cui al precedente punto 2.7, lettera r);
 - d) fideiussione a prima richiesta di cui al precedente punto 2.7, lettera s).

- 4.10. Le dichiarazioni di cui ai punti 4.9 lettere a) e b) devono essere rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000. Il mancato deposito della documentazione di cui al punto 4.9, lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.
- 4.11. Le disposizioni di cui al punto 4.9 non si applicano nel caso di istanze proposte da enti pubblici o da società con capitale interamente pubblico.
- 4.12. Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio della autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

5. Determinazione della soglia di potenza degli impianti in autorizzazione ai fini delle valutazioni istruttorie

- 5.1. Ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative, tutti i limiti di capacità di generazione e di potenza indicati nelle presenti disposizioni procedurali sono da intendersi come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica che siano, nel contempo, appartenenti allo stesso soggetto, ovvero a soggetti nei quali l'uno svolge funzioni di controllante dell'altro, ovvero ancora nel caso in cui le compagini societarie di più proposte siano per parti significative composte da medesimi soggetti o – anche per via indiretta – siano riconducibili ad unico centro di interessi economici e/o giuridici. Due o più proposte di impianti fanno capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica nel caso in cui abbiano lo stesso nodo di raccolta dell'energia prodotta per il passaggio dalla media all'alta tensione (tipicamente stessa Cabina Primaria di raccolta 150/20 kV).

6. Entrata in vigore

- 6.1 Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

7. Disposizioni transitorie

- 7.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, fatto salvo quanto previsto al punto successivo.

- 7.2 I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono conclusi ai sensi della previgente normativa (DGR n. 35 del 23 gennaio 2007) qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 2.2, lettera m), e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.
- 7.3 Per i procedimenti in corso al 1° gennaio 2011 e per i quali ai sensi del punto 7.1 si applicano le disposizioni di cui al presente provvedimento, il proponente, a pena di improcedibilità, integra l'istanza con la documentazione prevista al punto 2, entro il 1° aprile 2011, salvo richiesta di proroga per un massimo di ulteriori trenta giorni per comprovate necessità tecniche. Nel caso in cui le integrazioni riguardino opere soggette a valutazioni di impatto ambientale sono fatte salve le procedure e le tempistiche individuate nella parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o dalle pertinenti norme regionali di attuazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 3032

R.Reg. 18 gennaio 2007, n.4 - art. 32 - Approvazione studio di fattibilità per la determinazione delle tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali e semiresidenziali per disabili. Presa d'atto dello schema di Intesa con l'ANCI sui criteri per la determinazione delle tariffe e approvazione delle tariffe.

L'Assessore al Welfare, dr.ssa Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Integrazione Sociosanitaria, come confermata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, previo concerto con l'Assessore alle Politiche della Salute, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, all'articolo 8, comma 3 lettera "f", attribuisce alle Regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione e la vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica e dei soggetti di cui all'art.1, comma 5 della medesima legge;
 - il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 308 del 21/05/2001, con cui sono stati determinati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rinviando alle Regioni la definizione di ulteriori requisiti;
 - il DPCM 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria";
 - il DM 29.11.2001 che determina i livelli essenziali di assistenza, con specifico riferimento all'All. 1C per i livelli essenziali di assistenza ad elevata integrazione sociosanitaria, così come recepiti e declinati nel Piano Regionale di Salute 2008-2010, approvato con l.r. n. 23/2008;
 - la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, con cui la Regione Puglia ha adottato la nuova disciplina del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia;
 - il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, con cui la Giunta Regionale ha dato attuazione alla l.r. n. 19/2006 approvando, tra l'altro i requisiti minimi strutturali, funzionali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento di tutte le strutture e i servizi sociali e sociosanitari riconosciuti in Puglia;
 - lo stesso Regolamento Regionale n. 4/2007, all'articolo 32, che stabilisce che, nelle more della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale, la tariffa per persona al giorno per tutti i servizi ivi regolamentati in strutture già autorizzate e in quelle da autorizzare è determinata con delibera di Giunta Regionale;
- Rilevato che:**
- presso gli uffici regionali competenti sono state avviate e realizzate le attività per la definizione delle tariffe di cui all'articolo 32 del Regolamento n. 4/2007, sia con la progettazione e implementazione dei flussi informativi sull'offerta di strutture residenziali e semiresidenziali per disabili, sia con la attivazione dei tavoli tematici di lavoro partecipati dalle strutture regionali competenti dell'Assessorato al Welfare per l'analisi dei costi storici su un campione di strutture, prima, e per la definizione dei costi standard in relazione ai requisiti minimi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007, in analogia a quanto fatto per le strutture residenziali per anziani di concerto con l'Assessorato alle Politiche per la Salute;
 - la tariffa di cui all'articolo 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007 è da intendersi quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, nonché riferita agli accordi contrattuali e ai rapporti convenzionali e/o di accreditamento dei servizi ivi regolamentati con gli Enti locali, gli ambiti territoriali sociali, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture periferiche delle amministrazioni centrali titolari degli specifici interventi rivolti alle persone di cui allo stesso Regolamento, anche in regime di compartecipazione da parte degli utenti;
 - secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007, la determinazione delle tariffe regionali di riferimento dovrà tener conto dei seguenti criteri:
 - a) costo del servizio in relazione ai contenuti ed alle modalità di erogazione, sulla base di para-

- metri medi regionali desunti da apposite analisi di mercato;
- b) caratteristiche strutturali, organizzative e professionali del soggetto accreditato;
 - c) grado di complessità della prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno;
 - d) esigenza di promuovere e facilitare il consumo di determinati servizi, nella platea dei potenziali utenti beneficiari.
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1746 del 23 settembre 2009 è stato approvato uno specifico studio di fattibilità per individuare la succitata tariffa in maniera differenziata e specifica per le diverse tipologie di servizio e relativi requisiti previsti dal Capo III "Strutture per Anziani" del citato Reg. R. n. 4/2007, sulla base dei costi reali per il funzionamento di tali servizi, così come rilevati presso un campione di strutture già operanti, sia di titolarità pubblica che di titolarità privata, secondo criteri di legalità e sostenibilità, compresa la garanzia dei diritti del personale ivi impegnato, e sulla base dei costi connessi alla applicazione degli standard di cui al Regolamento;
 - sulla scorta di quanto definito dal citato studio di fattibilità, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 279 del 2 febbraio 2010, sono state approvate le tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani;
 - per quanto concerne i servizi a carattere semiresidenziale e residenziale per disabili, è stato attuato il processo propedeutico alla definizione di tali tariffe attraverso la programmazione e realizzazione di un apposito percorso di lavoro articolato nelle seguenti fasi:
 - 1) costituzione nel settembre 2009 di un tavolo tecnico coordinato dalle strutture del Servizio programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria e partecipato anche ai rappresentanti delle principali associazioni datoriali;
 - 2) elaborazione, a partire dai criteri e dalle modalità definite in sede di concertazione con le Associazioni di Categoria datoriali e in sede di discussione con l'ANCI Puglia, di apposito **Documento Tecnico**, allegato alla presente proposta di deliberazione sub "A", di seguito denominato "**Studio di fattibilità**" con il quale sono stati definiti i criteri per la determi-

nazione delle tariffe massime di riferimento regionale per le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili;

- 3) condivisione del percorso di lavoro in seno alla Commissione per l'Integrazione Sociosanitaria, nelle sedute del 18 novembre 2010 e 13 dicembre 2010;
- 4) discussione dei contenuti del suddetto documento tecnico con i componenti del tavolo di lavoro allargato alle principali associazioni di categoria in rappresentanza dei soggetti gestori, e in particolare ASSOAP, AGE-SPI, AIOP, LegaCoop - Cooperative sociali e Conf-Coop - Federsolidarietà, e definizione dei successivi step, in un proficuo incontro svoltosi in data 16 dicembre 2010, nel quale sono stati concertati e definiti i criteri e le modalità di calcolo delle tariffe di riferimento regionale.

Considerato che:

- in data 21 dicembre 2010 si è tenuto apposito incontro con l'ANCI Puglia, all'uopo rappresentata dalla vicepresidente Avv. Maria Cristina Rizzo, giusta delega del Presidente dell'ANCI Puglia;
- nel corso dell'incontro si è dato atto del lavoro svolto e, in conformità a quanto definito dall'art. 32 del regolamento Regionale n. 4/2007 sono stati condivisi i criteri per la determinazione delle tariffe di riferimento per i servizi residenziali per disabili ed è stato redatto un apposito **Verbale di Intesa che si allega in bozza alla presente proposta di deliberazione sub "B"**. La stessa intesa sarà sottoscritta tra Regione Puglia e ANCI Puglia successivamente alla approvazione dello stesso da parte del Consiglio Direttivo dell'ANCI;
- alla luce delle analisi svolte e delle azioni di ascolto e concertazione realizzate nel corso del percorso di lavoro sopra illustrato, si è pervenuti alla definizione di specifici **indirizzi attuativi** per l'applicazione delle tariffe di riferimento regionale, come di seguito riportati, che si propone alla Giunta Regionale di approvare:
 1. in analogia con quanto già stabilito dallo studio di fattibilità sulla scorta del quale sono state approvate le tariffe per le strutture per anziani (Del. G.R. n. 279/2010), si ribadisce che le tariffe come determinate si applicano esclusivamente per le prestazioni erogate da

- strutture residenziali e semiresidenziali per disabili che siano autorizzate in via definitiva e adeguate agli standard strutturali, funzionali e organizzativi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i, e che siano dotate di carta dei servizi, da esporre e portare a conoscenza di tutti gli utenti e i rispettivi nuclei familiari;
2. le tariffe regionali di riferimento sono da intendersi come tariffe massime di riferimento per 1 modulo della struttura;
 3. al fine di tener conto delle accertate economie di scala conseguibili in strutture di media e grande dimensione, rispettivamente per almeno 2 e per almeno 3 moduli di ciascuna struttura, e in considerazione della dimensione massima di un modulo nelle strutture per disabili, la tariffa praticata va definita considerando che la tariffa regionale di riferimento è ridotta di almeno il 5% per tutti i posti, in presenza di n. 2 moduli e di almeno la metà più uno dei posti del secondo modulo attivati, ed è ridotta di almeno il 10% per tutti i posti, in presenza di n. 3 moduli e di almeno la metà più uno dei posti del terzo modulo attivati;
 4. Comuni e ASL prevedono l'accesso alle strutture sociosanitarie per disabili attraverso la preventiva valutazione multidimensionale, anche mediante il ricorso a procedure di urgenza per i casi più gravi. Il PAI, elaborato sulla base della valutazione multidimensionale, definisce la durata della presa in carico e, per le strutture a ciclo diurno, la frequenza settimanale di accessi. L'accesso senza preventiva valutazione multidimensionale da parte della UVM, partecipata sia dal Distretto Sociosanitario che dal Comune di residenza ovvero dal Servizio Sociale Professionale di Ambito territoriale, non comporta oneri per la copertura della spesa a carico della ASL e/o del Comune;
 5. abbattimenti delle tariffe praticate in misura superiore a quanto sopra riportato, in relazione alle economie di scala, dovranno essere adeguatamente motivati al Comune e alla ASL, al fine di verificarne la compatibilità con il pieno rispetto delle norme sui contratti di lavoro;
 6. per l'erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale, le stesse devono essere preventivamente comunicate all'utente finale e concordate, previa richiesta dell'utente stesso, sulla base di quanto descritto nella carta dei servizi della struttura interessata; in presenza di dette prestazioni aggiuntive non si applica il proporzionale incremento della quota sanitaria a carico della ASL;
 7. le tariffe regionali di riferimento definite nel presente atto trovano applicazione dalla data di pubblicazione sul BURP della delibera di Giunta Regionale che provvede ad approvare le tariffe, previa graduale rinegoziazione della retta versata dai nuclei familiari degli utenti, ovvero ridefinizione degli eventuali rapporti convenzionali con i Comuni in essere, previo espletamento di procedure negoziali ad evidenza pubblica per l'individuazione di tariffe economicamente più vantaggiose, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di cui al Reg. R. n. 4/2007; in ogni caso l'applicazione delle tariffe massime regionali di riferimento non è retroattiva;
 8. in sede di definizione degli appositi accordi contrattuali con le strutture, rispettivamente sociali e sociosanitarie oggetto del presente provvedimento, i soggetti titolari e/o gestori assumono l'impegno di fornire con cadenza almeno annuale ai Comuni e alle ASL di riferimento la documentazione attestante la regolarità contributiva per le stesse strutture, nonché dettagliata documentazione sull'utenza presa in carico, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di privacy e utilizzo di dati sensibili.
- Tenuto conto, dell'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia di erogazione dei LEA, ed in particolare in materia di esercizio di libera scelta da parte dell'utente per le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale, che può espletarsi solo nei limiti della programmazione regionale del fabbisogno e nei limiti delle risorse a disposizione del SSR (si veda tra le altre la Sentenza della Corte Cost. n. 416 del 24.07.1995), la quota sanitaria, determinata secondo quanto fissato dalla l.r. n. 23/2008 (Piano Regione di Salute) in applica-

zione del DM 29.11.2001, con riferimento alla tariffa massima di cui al presente documento, viene riconosciuta previo accordo contrattuale da sottoscrivere tra strutture erogatrici e le ASL territorialmente competenti. Le ASL procedono alla sottoscrizione di accordi contrattuali nell'ambito della programmazione regionale che individua il numero di posti letto e prestazioni diurne necessarie per l'omogenea erogazione dei LEA su tutto il territorio.

Nelle more della definizione della programmazione regionale in materia di servizi residenziali e semiresidenziali a carattere sociosanitario per i disabili, le Aziende Sanitarie Locali possono stipulare accordi contrattuali con le strutture da cui già acquisiscono prestazioni, nel rispetto della normativa regionale vigente, nei limiti di spesa già sostenuta per prestazioni analoghe per l'anno 2010 a valere sulle risorse del Fondo sanitario Regionale assegnate alle ASL per la "Altra assistenza territoriale".

In coerenza con quanto previsto dal Piano di Rientro e di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale per la Puglia, approvato con Del. G.R. n. 2624 del 30 novembre 2010, al par. 1.1.4 "Assistenza territoriale", con specifico riferimento alla

riprogrammazione della allocazione delle risorse per la spesa per i disabili e le persone gravemente non autosufficienti, l'Assessorato alle Politiche della Salute, provvederà a predisporre apposito atto di programmazione che fissi gli obiettivi di copertura territoriale minima e i connessi tetti di spesa per le principali tipologie di servizi residenziali e semiresidenziali a carattere sociosanitario, oggetto del presente provvedimento, in coerenza con gli obiettivi di riduzione, razionalizzazione e appropriatezza della spesa di cui al citato Piano di Rientro e di cui al DIEF 2010, approvato con Del. G.R. n. 2866 del 20 dicembre 2010.

Tanto premesso, rilevato e considerato, si ritiene opportuno, pertanto, proporre con il presente provvedimento, l'approvazione delle **tariffe massime regionali di riferimento** per persona pro die riferite alle strutture residenziali e semiresidenziali per disabili di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007, così come determinate sulla base dei criteri di metodo definiti nell'apposito **Studio di Fattibilità, allegato sub "A"** alla presente proposta di deliberazione e così come di seguito riportate:

STRUTTURE RESIDENZIALI

Rif. normativo	Denominazione struttura	Tariffa regionale per persona al giorno
Art. 55	Comunità alloggio p.l. 12	€ 45,11
Art. 56	Gruppo appartamento p.l. 6	€ 39,98
Art. 57	Comunità Socioeducativa e riabilitativa p.l. 20	€ 64,38
Art. 58	Residenza Sociosanitaria Assistenziale per disabili p.l. 20	€ 70,40
Art. 59	Residenza Sociale Assistenziale per disabili p.l. 20	€ 65,19
Art. 60 bis	Casa famiglia con servizi formativi alle autonomie p.l. 21	€ 45,64

STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI (*)

Rif. normativo	Denominazione struttura	Tariffa regionale per persona al giorno
Art. 60	Centro diurno socioeducativo e riabilitativo 30 utenti	€ 62,24
Art. 60 ter	Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza 30 utenti	€ 63,65

(*) Le tariffe dei centri semiresidenziali a ciclo diurno sono calcolate al netto del costo del trasporto, per il quale i Comuni e le ASL verificano congiuntamente le condizioni di maggiore efficienza economica e tecnica ai fini dell'applicazione dell'art. 46 della l.r. n. 4/2010.

Alla luce di quanto fin qui premesso e considerato, e alla luce di quanto definito in termini di indirizzi attuativi, si propone alla Giunta Regionale di prendere atto dello schema di verbale di intesa con l'ANCI, che si allega alla presente proposta di deliberazione sub "B", da sottoporre all'attenzione del direttivo dell'ANCI Puglia, nonché di approvare, con la presente proposta di deliberazione, le tariffe massime di riferimento regionale per i servizi residenziali e semiresidenziali per disabili, di cui agli artt. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 bis e 60 ter del Regolamento Regionale n. 4/2007, così come determinate a partire dai criteri definiti nell'allegato Studio di Fattibilità, e condivisi nel Tavolo di lavoro regionale partecipato dalle associazioni datoriali maggiormente rappresentative.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di **approvare**, sulla scorta di quanto contenuto in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, le tariffe regionali di riferimento per le strutture residenziali e semiresidenziali socioassistenziali e sociosanitarie per disabili di cui al Reg. R. n. 4/2007 come riportate in narrativa;
- di **prendere atto** dello schema di intesa tra Regione Puglia e ANCI Puglia, recante gli indirizzi attuativi per l'applicazione delle tariffe di riferimento regionale per le strutture residenziali e semiresidenziali socioassistenziali e sociosanitarie per disabili di cui al Reg. R. n. 4/2007, come riportato in Allegato B al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
- di **delegare** l'Assessore al Welfare, Elena Gentile, alla firma dell'intesa con l'ANCI, successivamente alla approvazione della presente deliberazione e alla approvazione dello schema di intesa da parte del consiglio direttivo dell'ANCI Puglia;

- di **approvare** che le tariffe massime di riferimento regionale, si applichino secondo gli indici attuativi definiti, riportati in narrativa e che qui si intendono riportarti integralmente;
- di **approvare** che le tariffe massime di riferimento regionale potranno essere praticate solo dalle strutture operanti in regime di autorizzazione definitiva al funzionamento;
- di **rinviare** a successivo provvedimento di Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute, la approvazione di un atto di programmazione sanitaria che fissi gli obiettivi di copertura territoriale minima e i connessi tetti di spesa per le principali tipologie di servizi residenziali e semiresidenziali a carattere sociosanitario, oggetto del presente provvedimento, in coerenza con gli obiettivi di riduzione, razionalizzazione e appropriatezza della spesa di cui al citato Piano di Rientro e di cui al DIEF 2010, approvato con Del. G.R. n. 2866 del 20 dicembre 2010;
- di **disporre** che, nelle more della definizione della programmazione regionale in materia di servizi residenziali e semiresidenziali a carattere sociosanitario per i disabili, le Aziende Sanitarie Locali possono stipulare accordi contrattuali con le strutture da cui già acquisiscono prestazioni, nel rispetto della normativa regionale vigente, nei limiti di spesa già sostenuta per prestazioni analoghe per l'anno 2010 a valere sulle risorse del Fondo sanitario Regionale assegnate alle ASL per la "Altra assistenza territoriale";
- di **rinviare** a successivi provvedimenti della Giunta Regionale la approvazione degli altri studi di fattibilità per la definizione delle tariffe delle altre strutture e degli altri servizi per minori, prima infanzia, adulti e donne in difficoltà, di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007, nonché per la approvazione definitiva delle stesse e per la definizione delle ulteriori modalità applicative delle tariffe regionali di riferimento sempre previa intese con l'ANCI;
- di **impegnare** la Commissione Regionale per l'Integrazione sociosanitaria, istituita ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 19/2006, ad attivare, entro 60 gg dalla approvazione del presente provvedimento, gli strumenti per il monitoraggio degli accordi contrattuali definiti per il pagamento delle rette per le strutture e i servizi de quo, nonché a fornire uno schema di accordo contrattuale a tutte le ASL;
- di **inviare** la presente deliberazione al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA

Allegato A

Studio di fattibilità per la determinazione delle tariffe di riferimento regionale per le strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità

Documento Tecnico elaborato in seno al “Tavolo regionale per la definizione delle tariffe regionali di riferimento per le strutture residenziali e semiresidenziali¹ per persone con disabilità”

1. Il percorso e le modalità previste dall’art. 32 del Reg. R. n. 4/2007

La tariffa di cui all’articolo 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007 è da intendersi quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, nonché riferita agli accordi contrattuali e ai rapporti convenzionali e/o di accreditamento dei servizi ivi regolamentati con gli Enti locali, gli ambiti territoriali sociali, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture periferiche delle amministrazioni centrali titolari degli specifici interventi rivolti alle persone di cui allo stesso Regolamento, anche in regime di compartecipazione da parte degli utenti.

Ai sensi dell’art. 32 del R.R. le tariffe regionali di riferimento dovranno essere determinate dalla Regione, con apposito provvedimento di Giunta Regionale, avendo raggiunto una intesa con l’ANCI, e avendo acquisiti elementi di valutazione dalle associazioni datoriali di categoria, cioè rappresentative dei soggetti gestori operanti sul territorio regionale.

In particolare i criteri da seguire per la determinazione delle tariffe sono i seguenti:

“a) costo del servizio in relazione ai contenuti ed alle modalità di erogazione, sulla base di parametri medi regionali desunti da apposite analisi di mercato;

b) caratteristiche strutturali, organizzative e professionali del soggetto accreditato;

c) grado di complessità della prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno;

d) esigenza di promuovere e facilitare il consumo di determinati servizi, nella platea dei potenziali utenti beneficiari.

Le tariffe devono essere determinate con riferimento agli standard strutturali ed organizzativi di cui al presente regolamento, e non coprono le eventuali prestazioni aggiuntive offerte all’utente”.

L’intesa con l’ANCI è necessaria con riferimento alle condizioni di verifica del rispetto degli standard regionali, alle condizioni per l’applicabilità delle tariffe regionali di riferimento, alle modalità per favorire tariffe più vantaggiose per la promozione di specifici servizi e per specifiche modalità organizzative, alle modalità di accesso degli utenti ai servizi. L’intesa attiene, dunque, in particolare le modalità, gli strumenti e i criteri di determinazione delle tariffe, rispetto a cui gli Uffici regionali predispongono apposite simulazioni per esplicitare l’applicazione stessa dei criteri condivisi.

Al fine di pervenire alla deliberazione di Giunta Regionale per la determinazione delle tariffe regionali di riferimento, la struttura tecnica dell’Assessorato al Welfare elabora strumenti di analisi della composizione della spesa di gestione di una struttura (costi di gestione), per i principali fattori produttivi, e ricostruisce il dettaglio della composizione della spesa per il personale rispetto agli standard del R.R. (costi standard), in modo da aggiungere poi a questa, in termini % le altre principali voci di spesa.

¹ Per l’elenco delle strutture considerate si veda l’allegato 1 e il testo raccordato del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i..

Prima del provvedimento di approvazione delle tariffe di riferimento regionale, la Regione deve “sentire le associazioni datoriali di categoria”, e nei percorsi già sviluppati questa azione di ascolto si è sostanziata in una effettiva partecipazione all’analisi dei costi di gestione e alla ricostruzione dei costi standard. In particolare il confronto con le associazioni di categoria supporta la individuazione dei seguenti elementi:

- rilevazione campionaria dei costi di gestione delle strutture già operanti
- ricostruzione in termini % della composizione dei costi di gestione per i principali fattori di costo (affitto, spese generali, pasti), nell’ambito dei quali il soggetto gestore può individuare margini per gli utili di impresa
- traduzione degli standard organizzativi in termini contrattuali (anni/uomo, profili, ecc..).

Allo stato attuale (dicembre 2010) la Regione ha definito di procedere per sottoinsiemi di tipologie di strutture, la fine di rendere più omogeneo il confronto con le associazioni di categoria e uniformare i criteri di analisi dei dati.

Sono stati attivati ed hanno espletato le attività programmate:

- il tavolo di confronto per le strutture residenziali per anziani
- il tavolo di confronto con il coordinamento dei gestori delle “case per la vita” .

In relazione a questi due percorsi conclusi, sono stati assunti i seguenti provvedimenti:

- la del. G.r. n. 279/2010 per le tariffe regionali di riferimento per gli anziani
- la del. n. 1 del 7 aprile 2010 del Commissario ad Acta per le tariffe regionali di riferimento per le case per la vita a bassa intensità (art. 70).

Nel corso del 2009 sono stati, inoltre, avviati, i tavoli di confronto per:

- le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili
- le strutture residenziali per minori.

Questi ultimi due tavoli non hanno completato i rispettivi lavori e per il tavolo delle disabilità, il percorso riprende con la riunione del 16 dic 2010 con le associazioni di categoria e con la riunione del 21 dic 2010 per la discussione dei contenuti dell’intesa tra Regione Puglia e ANCI Puglia.

2. Le fasi di lavoro

Nei mesi settembre – ottobre 2009 sono stati raccolti i dati sui costi di gestione per un campione di strutture per i principali articoli del R.R.

Nel mesi di novembre – dicembre 2009 sono stati elaborati i dati da parte della struttura dell’Assessorato al Welfare.

A dicembre 2010 il tavolo di confronto dovrà determinare:

- la composizione della spesa di gestione per principali voci di costo
- la ricostruzione del costo standard del personale
- i criteri di applicazione delle tariffe.

La struttura regionale ha elaborato il prospetto di calcolo della tariffa di riferimento regionale per ciascuna struttura.

3. Modalità di calcolo della tariffa

Le voci di costo considerate per la definizione delle tariffe, possono essere raggruppate in due macro categorie.

1) Costo per il personale.

Costituisce in genere la quota parte più consistente (compresa tra il 70 e l'80%) e comprende le annualità lorde da corrispondere al personale secondo la tipologia di servizio e secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007, con gli oneri connessi. Si è assunto a riferimento il valore medio del CCNL in vigore per le cooperative sociali, del CCNL Anaste e Uneba e AIOP, essendo queste le tipologie contrattuali più diffuse e più rappresentate nella platea regionale degli enti gestori.

2) Costi di gestione.

E' calcolabile solo su valori medi desunti dall'analisi dei costi storici. L'insieme dei costi di gestione comprende le spese per i servizi generali, le forniture, le assicurazioni, le consulenze, i canoni, le utenze, la cancelleria, la manutenzione, gli ammortamenti ed altri oneri. Nell'ambito delle spese generali viene individuato dal soggetto gestore il margine per gli utili di impresa.

A questi si aggiungono i costi per i pasti, intendendo per questi i costi per le materie prime, essendo escluse le spese per il personale (cuoco, aiuto-cuoco, ausiliari), ove previsto.

Fin qui per le strutture residenziali per gli anziani e per le case per la vita si è considerato che la spesa per il personale incide per il 75% sui costi totali di gestione.

Dopo lo sviluppo dei costi del personale in relazione alla "presenza programmata" di figure specialistiche per i percorsi socio-educativi riabilitativi, si propone di assumere:

- una incidenza più elevata delle spese per il personale (tra il 75 e il 80%) per i centri diurni di cui agli artt. 60 e 60 ter;
- una incidenza più ridotta delle spese per il personale (circa il 70%) per le altre strutture residenziali.

In analogia con quanto determinato con lo studio di fattibilità per le tariffe delle strutture residenziali per anziani, si propone inoltre di considerare:

- un valore medio di spesa pro die pro utente di 10 euro per i pasti per le strutture residenziali e di 6 euro per le strutture a ciclo diurno;
- una incidenza media delle spese generali + fitto pari al 10% rispetto alla spesa per il personale + la spesa per i pasti, incidenza che scende al 7% nel gruppo appartamento e sale fino al 17% per le RSSA e per le RSoA per disabili (con moduli da 20 ospiti e attrezzati con particolari ausili), e fino al 13% per i centri diurni di cui agli artt. 60 e 60 ter.

Il tavolo lavora per la traduzione degli standard organizzativi in numero anni/uomo da contrattualizzare, al fine di arrivare al "costo standard" del personale.

E' opportuno precisare che nel calcolo della tariffa di riferimento regionale non viene calcolata la quota da destinare al costo del servizio di trasporto per gli utenti, visto che dal confronto tra le associazioni datoriali e la Regione è emerso che molto diverse sono le prassi ad oggi adottate nei diversi contesti territoriali sia rispetto alle modalità organizzative del servizio che rispetto alla determinazione del costo riconosciuto ai soggetti gestori, quando agli stessi viene affidato il servizio di trasporto.

Sarà necessario agire per promuovere una maggiore omogeneizzazione dei criteri di determinazione delle caratteristiche del servizio di trasporto, del costo standard per km del trasporto in relazione alle tipologie di utenti trasportati, nonché delle modalità organizzative del servizio (a cura della ASL, del Comune o del soggetto gestore), fermi restando gli oneri di compartecipazione finanziaria a carico di ASL e Comuni secondo quanto disposto con l.r. n. 4/2010.

4. I criteri di applicazione delle tariffe di riferimento regionale

In analogia a quanto già determinato con Del. G.R. n. 279/2010, i criteri per l'applicazione delle tariffe regionali di riferimento si propone che siano i seguenti:

1. le tariffe regionali di riferimento sono da intendersi come tariffe massime di riferimento per 1 modulo della struttura, rispetto alle quali viene determinata la quota a carico del SSR per i posti letto oggetto di convenzioni ovvero accordi contrattuali con le ASL di riferimento, e rispetto alle quali i Comuni possono operare con procedure negoziali ad evidenza pubblica, e fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di cui al Reg. R. n. 4/2007, al fine di individuare le tariffe economicamente più vantaggiose praticate dai soggetti gestori;
2. le tariffe regionali di riferimento sono applicate solo per le strutture residenziali e semiresidenziali che siano in possesso di autorizzazione definitiva e di tutti i requisiti strutturali e organizzativi di cui al Reg. R. n. 4/2007, e che siano dotate di carta dei servizi, da esporre e portare a conoscenza di tutti gli utenti e i rispettivi nuclei familiari;
3. le tariffe regionali di riferimento trovano applicazione dalla data di entrata in vigore (pubblicazione sul BURP) della delibera di Giunta Regionale che provvederà ad approvare le tariffe de quo, previa graduale rinegoziazione della retta versata dai nuclei familiari degli utenti, ovvero ridefinizione degli eventuali rapporti convenzionali con i Comuni in essere, previo espletamento di procedure negoziali ad evidenza pubblica per l'individuazione di tariffe economicamente più vantaggiose, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di cui al Reg. R. n. 4/2007;
4. ai fini della applicazione delle tariffe massime di riferimento regionale per i posti letto e i posti utente di strutture sociosanitarie oggetto di convenzione, ovvero di accordo contrattuale, con la ASL di riferimento, la quota sanitaria, determinata secondo quanto fissato dalla l.r. n. 23/2008 (Piano Regione di Salute) in applicazione del DM 29.11.2001, è necessario far riferimento al DIF 2010 con le connesse direttive ai Direttori Generali in materia di programmazione degli interventi sociosanitari connessi alla attuazione dei LEA a valere sulle risorse del FSR assegnate a ciascuna ASL per "altra assistenza territoriale", e comunque successivamente alla revisione e aggiornamento delle convenzioni ovvero degli accordi contrattuali tra ASL e soggetti gestori. in ogni caso l'applicazione delle tariffe massime regionali di riferimento non è retroattiva;
5. al fine di tener conto delle accertate economie di scala conseguibili in strutture di media e grande dimensione, rispettivamente per almeno 2 e per almeno 3 moduli di ciascuna struttura, e in considerazione della dimensione massima di un modulo nelle strutture per disabili, la retta praticata va definita considerando che la tariffa regionale di riferimento è ridotta di almeno il 5% per tutti i posti, in presenza di n. 2 moduli e di almeno la metà più uno dei posti del secondo modulo attivati, ed è ridotta di almeno il 10% per tutti i posti, in presenza di n. 3 moduli e di almeno la metà più uno dei posti del terzo modulo attivati;
6. per le strutture a valenza sociosanitaria Comuni e ASL provvedono alla preventiva valutazione multidimensionale, anche mediante il ricorso a procedure di urgenza per i casi più gravi. In sede di UVM si procede alla determinazione preventiva delle quote a carico della ASL e della famiglia o, se dovuta, del Comune. Il PAI, elaborato sulla base della valutazione multidimensionale, definisce la durata della presa in carico e, per le strutture a ciclo diurno, la frequenza settimanale di accessi;

7. abbattimenti delle tariffe praticate in misura superiore a quanto sopra riportato, in relazione alle economie di scala, ovvero incrementi delle stesse rispetto a quelle massime di riferimento regionale, dovranno essere adeguatamente motivati all'utenza finale, ovvero essere correlati alle prestazioni aggiuntive sociali e sanitarie espressamente richieste dai PAI elaborati in sede di Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) e per le rispettive responsabilità di copertura finanziaria a carico di ASL e Comuni, e, comunque, subordinati al pieno rispetto delle norme sui contratti di lavoro;
8. a tariffe diverse da quelle di riferimento regionale, supportate dalla erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale, eventualmente praticate dai soggetti gestori, preventivamente richieste e concordate con l'utente e descritte nella carta dei servizi della struttura interessata, non si applica il proporzionale incremento della quota sanitaria a carico della ASL titolare dell'accordo contrattuale;
9. l'incremento tariffario imputabile a prestazioni aggiuntive di natura sanitaria, preventivamente concordate e definite nel Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI), resta ad esclusivo carico della ASL;
10. i Comuni e le ASL che definiscono rapporti convenzionali ovvero accordi contrattuali con le strutture, rispettivamente sociali e sociosanitarie oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere annualmente ai soggetti gestori la documentazione attestante la regolarità contributiva per le stesse strutture, nonché dettagliata documentazione sull'utenza presa in carico, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di privacy e utilizzo di dati sensibili;
11. in sede di determinazione degli accordi contrattuali tra soggetti pubblici committenti e soggetti privati gestori, i soggetti pubblici definiscono le modalità di erogazione delle prestazioni di trasporto sociale e le condizioni di compartecipazione, in applicazione dell'art. 46 della l.r. n. 4/2010, e, laddove individuino condizioni di maggiore efficienza nella erogazione da parte del soggetto privato gestore del centro, definiscono il costo aggiuntivo del trasporto rispetto alla retta pro die pro utente del centro, assicurando l'adeguatezza rispetto alle condizioni di sicurezza e di qualità del trasporto stesso in favore degli utenti.

Il DIEF 2010 approvato dalla Giunta Regionale, prevede inoltre quanto segue.

“Al fine di assicurare la compartecipazione al costo delle prestazioni connesse alla presa in carico in strutture sociosanitarie a ciclo diurno (centri socioeducativi e riabilitativi) e a ciclo residenziale (comunità socio riabilitative per disabili, case per la vita per la salute mentale, altre strutture “dopo di noi” per disabili), nel rispetto della quota sanitaria già fissata per i LEA di cui all'Allegato 1C del DM 29.11.2001, così come dettagliati dalla l.r. n. 23/2008, in relazione al livello di gravità dei casi, considerando i risparmi connessi ai margini di recupero di appropriatezza e di risparmio connessi alla riduzione della permanenza dei medesimi soggetti in strutture terapeutico-riabilitative (ex R. Reg. n.7/2002) e in strutture riabilitative (ex art. 26 della l. n. 833/1978), i Direttori Generali, d'intesa con i direttori dei distretti, provvedono annualmente:

- alla programmazione delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione per Azienda e per livelli di assistenza alla “Altra territoriale”, in modo da dichiarare la disponibilità di risorse per ciascun LEA sociosanitaria e l'obiettivo di copertura del fabbisogno conseguibile per la stessa annualità;
- alla attivazione di procedure per la individuazione dei soggetti pubblici e privati gestori delle strutture interessate e fornitori delle prestazioni de quo, sulla base dei requisiti di autorizzazione al funzionamento, delle migliori condizioni economiche praticate rispetto alle tariffe regionali di riferimento (ove definite), oltre che di maggiore qualità dei servizi medesimi;
- definizione degli accordi contrattuali di durata almeno triennale, secondo modalità e termini in analogia con quanto già definito dall'art. 10 comma 2 della l.r. n. 4/2010 in materia di residenze sociosanitarie assistenziali.”

Allegato 1

ELENCO STRUTTURE OGGETTO DI RILEVAZIONE PER IL CAMPIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI					
1	ART. 55	<i>Comunità alloggio</i>			
2	ART. 56	<i>Gruppo appartamento</i>			
3	ART. 57	<i>Comunità socioriabilitativa</i>			
4	ART. 58*	<i>RSSA disabili</i>			
5	ART. 59*	<i>RSoA disabili</i>			
6	ART. 60 *	<i>Centro Socioeducativo e riabilitativo</i>			
7	ART 60 BIS	<i>Casa famiglia con servizi per l'autonomia</i>			
8	ART. 60 TER*	<i>Centro diurno per demenze senili e Alzheimer</i>			
*Reg. R. n. 4/2007 come modificato con il Reg. R. n. 19/2008 e n. 7/2010.					
ELENCO STRUTTURE OGGETTO DI RILEVAZIONE PER IL CAMPIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI PSICHICI E PAZIENTI PSICHIATRICI STABILIZZATI					
1	ART. 48+	<i>Comunità educativa per minori con disturbi psichici</i>			
2	ART. 70*	<i>Casa per la vita a bassa intensità assistenziale</i>			
3	ART. 70+	<i>Casa per la vita a media intensità assistenziale</i>			
*Reg. R. n. 4/2007 come modificato con il Reg. R. n. 7/2010.					

PROSPETTO PERSONALE - NUM. UNITA' IMPIEGATE PER PROFILO

Art. 55 - Comunità alloggio - 12 p.l.

PROFILO	NUM. MEDIO (A.U.)	COSTO MEDIO (annuo)	SPESA TOTALE MEDIA	TOTALE
personale tecnico				
coordinatore	0,33	€ 35.000,00	€ 11.550,00	
assistente sociale		€ 31.361,74	€ -	
tecnico della riabilitazione	0	€ 31.790,01	€ -	
Infermiere professionale	0	€ 32.785,82	€ -	
Educatore professionale	0,33	€ 30.241,43	€ 9.979,67	
OSS	2,5	€ 26.476,67	€ 66.191,68	
personale ausiliario				
cuoco	0,5	€ 28.826,33	€ 14.413,17	
aiuto cuoco	0,5	€ 24.771,13	€ 12.385,57	
ausiliari (lavanderia/pulizie)		€ 23.827,99	€ -	
personale amministrativo				
responsabile amministrativo	0,5	€ 42.566,95	€ 21.283,47	
centralinista/autista/magazziniere		€ 24.698,85		
operatore amministrativo		€ 31.428,89		
totale				€ 135.803,56

COSTO PER UTENTE PRO DIE

€ 31,01

Tipologia struttura	Spesa per il personale	% su totale	Spesa pasti (€ 10 pro die p.c.)	Spese generali e fitto (10%)	Spesa totale di gestione	TARIFFA GIORNALIERA
art. 55	€ 135.803,56	68,7%	€ 43.800,00	€ 17.960,36	€ 197.563,92	€ 45,11

Art. 56 - Gruppo appartamento - 6 p.l.

PROFILO	NUM. MEDIO (A.U.)	COSTO MEDIO (annuo)	SPESA TOTALE MEDIA	TOTALE
personale tecnico				
coordinatore	0,33	€ 35.000,00	€ 11.550,00	
assistente sociale		€ 31.361,74	€ -	
tecnico della riabilitazione	0	€ 31.790,01	€ -	
Infermiere professionale	0	€ 32.785,82	€ -	
Educatore professionale	0,33	€ 30.241,43	€ 9.979,67	
OSS	1	€ 26.476,67	€ 26.476,67	
personale ausiliario				
cuoco	0	€ 28.826,33	€ -	
aiuto cuoco	0	€ 24.771,13	€ -	
ausiliari (lavanderia/pulizie)	0,5	€ 23.827,99	€ 11.914,00	
personale amministrativo				
responsabile amministrativo		€ 42.566,95	€ -	
centralinista/autista/magazziniere		€ 24.698,85	€ -	
operatore amministrativo		€ 31.428,89	€ -	
totale				€ 59.920,34

COSTO PER UTENTE PRO DIE
€ 27,36

Tipologia struttura	Spesa per il personale	% su totale	Spesa pasti (€ 10 pro die p.c.)	Spese generali e fitto (7%)	Spesa totale di gestione	TARIFFA GIORNALIERA
art. 56	€ 59.920,34	68,4%	€ 21.900,00	€ 5.727,42	€ 87.547,76	€ 39,98

Art. 57 - Comunità Socioeducativa e riabilitativa - 20 posti

PROFILO	NUM. MEDIO (A.U.)	COSTO MEDIO (annuo)	SPESA TOTALE MEDIA	TOTALE
personale tecnico				
coordinatore	0,33	€ 35.000,00	€ 11.550,00	
psicologo	0,33	€ 31.361,74	€ 10.349,37	
tecnico della riabilitazione	1	€ 31.790,01	€ 31.790,01	
Infermiere professionale	0,2	€ 32.785,82	€ 6.557,16	
Educatore professionale/ass. soc.	5	€ 30.241,43	€ 151.207,15	
OSS	1	€ 26.476,67	€ 26.476,67	
personale ausiliario				
cuoco	1	€ 28.826,33	€ 28.826,33	
aiuto cuoco	0	€ 24.771,13	€ -	
ausiliari (lavanderia/pulizie)	2	€ 23.827,99	€ 47.655,98	
personale amministrativo				
responsabile amministrativo	0,5	€ 42.566,95	€ 21.283,47	
centralinista/autista/magazziniere		€ 24.698,85	€ -	
operatore amministrativo		€ 31.428,89	€ -	
totale			€ 335.696,15	

COSTO PER UTENTE PRO DIE
€ 45,99

Tipologia struttura	Spesa per il personale	% su totale	Spesa pasti (€ 10 pro die p.c.)	Spese generali e fitto (15%)	Spesa totale di gestione	TARIFFA GIORNALIERA
art. 57	€ 335.696,15	71,4%	€ 73.000,00	€ 61.304,42	€ 470.000,58	€ 64,38

Art. 58 - RSSA Disabili - 20 p.i.

PROFILO	NUM. MEDIO (A.U.)	COSTO MEDIO (annuo)	SPESA TOTALE MEDIA	TOTALE
personale tecnico				
coordinatore	0,17	€ 35.000,00	€ 5.950,00	
assistente sociale	0,17	€ 31.361,74	€ 5.331,49	
tecnico della riabilitazione	0,5	€ 31.790,01	€ 15.895,00	
Infermiere professionale	2	€ 32.785,82	€ 65.571,65	
Educatore professionale	0,5	€ 30.241,43	€ 15.120,72	
OSS	6	€ 26.476,67	€ 158.860,04	
personale ausiliario				
cuoco	0,5	€ 28.826,33	€ 14.413,17	
aiuto cuoco	0,5	€ 24.771,13	€ 12.385,57	
ausiliari (lavanderia/pulizie)	1,5	€ 23.827,99	€ 35.741,99	
personale amministrativo				
responsabile amministrativo	0,5	€ 42.566,95	€ 21.283,47	
centralinista/autista/magazziniere		€ 24.698,85	€ -	
operatore amministrativo	0,5	€ 31.428,89	€ 15.714,44	
totale				
			€ 366.267,53	

COSTO PER UTENTE PRO DIE
€ 50,17

Tipologia struttura	Spesa per il personale	% su totale	Spesa pasti (€ 10 pro die p.c.)	Spese generali e fitto (17%)	Spesa totale di gestione	TARIFFA GIORNALIERA
art. 58	€ 366.267,53	71,3%	€ 73.000,00	€ 74.675,48	€ 513.943,01	€ 70,40

Art. 59 - RSSA Disabili - 20 p.l.

PROFILO	NUM. MEDIO (A.U.)	COSTO MEDIO (annuo)	SPESA TOTALE MEDIA	TOTALE
personale tecnico				
coordinatore	0,33	€ 35.000,00	€ 11.550,00	
assistente sociale	0,17	€ 31.361,74	€ 5.331,49	
tecnico della riabilitazione	0,5	€ 31.790,01	€ 15.895,00	
Infermiere professionale	1,2	€ 32.785,82	€ 39.342,99	
Educatore professionale	0,5	€ 30.241,43	€ 15.120,72	
OSS	6	€ 26.476,67	€ 158.860,04	
personale ausiliario				
cuoco	0,5	€ 28.826,33	€ 14.413,17	
aiuto cuoco	0,5	€ 24.771,13	€ 12.385,57	
ausiliari (lavanderia/pulizie)	1	€ 23.827,99	€ 23.827,99	
personale amministrativo				
responsabile amministrativo	0,5	€ 42.566,95	€ 21.283,47	
centralinista/autista/magazziniere		€ 24.698,85	€ -	
operatore amministrativo	0,5	€ 31.428,89	€ 15.714,44	
totale				€ 333.724,88

COSTO PER UTENTE PRO DIE
€ 45,72

Tipologia struttura	Spesa per il personale	% su totale	Spesa pasti (€ 10 pro die p.c.)	Spese generali e fitto (17%)	Spesa totale di gestione	TARIFFA GIORNALIERA
art. 59	€ 333.724,88	70,1%	€ 73.000,00	€ 69.143,23	€ 475.868,11	€ 65,19

Art. 60bis - Casa Famiglia disabili per le autonomie - 21 p.i.

PROFILO	NUM. MEDIO (A.U.)	COSTO MEDIO (annuo)	SPESA TOTALE MEDIA	TOTALE
personale tecnico				
coordinatore	0,50	€ 35.000,00	€ 17.500,00	
assistente sociale	0,33	€ 31.361,74	€ 10.349,37	
tecnico della riabilitazione	0	€ 31.790,01	€ -	
Infermiere professionale	0	€ 32.785,82	€ -	
Educatore professionale	3	€ 30.241,43	€ 90.724,29	
OSS	2,5	€ 26.476,67	€ 66.191,68	
personale ausiliario				
cuoco		€ 28.826,33	€ -	
aiuto cuoco		€ 24.771,13	€ -	
ausiliari (lavanderia/pulizie)	1	€ 23.827,99	€ 23.827,99	
personale amministrativo				
responsabile amministrativo	0,5	€ 42.566,95	€ 21.283,47	
centralinista/autista/magazziniere		€ 24.698,85	€ -	
operatore amministrativo		€ 31.428,89	€ -	
totale				€ 229.876,81

COSTO PER UTENTE PRO DIE
€ 31,49

Tipologia struttura	Spesa per il personale	% su totale	Spesa pasti (€ 10 pro die p.c.)	Spese generali e fitto (10%)	Spesa totale di gestione	TARIFFA GIORNALIERA
art. 60 bis	€ 229.876,81	69,0%	€ 73.000,00	€ 30.287,68	€ 333.164,49	€ 45,64

Art. 60 - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo

PROFILO	NUM. MEDIO (A.U.)	COSTO MEDIO (annuo)	SPESA TOTALE MEDIA	TOTALE
personale tecnico				
coordinatore	0,33	€ 35.000,00	€ 11.550,00	
assistente sociale	0,33	€ 31.361,74	€ 10.349,37	
tecnico della riabilitazione	2	€ 31.790,01	€ 63.580,02	
Infermiere professionale		€ 32.785,82	€ -	
Educatore professionale	6	€ 30.241,43	€ 181.448,58	
OSS	2	€ 26.476,67	€ 52.953,35	
personale ausiliario				
cuoco		€ 28.826,33	€ -	
aiuto cuoco	0,5	€ 24.771,13	€ 12.385,57	
ausiliari (lavanderia/pulizie)	1	€ 23.827,99	€ 23.827,99	
personale amministrativo				
responsabile amministrativo	0,5	€ 42.566,95	€ 21.283,47	
centralinista/autista/magazziniere		€ 24.698,85	€ -	
operatore amministrativo		€ 31.428,89	€ -	
totale				€ 377.378,34

COSTO PER UTENTE PRO DIE
€ 44,93

Tipologia struttura	Spesa per il personale	% su totale	Spesa pasti (pro di ep.c. 6€)	Spesa fitto e generali (*)	Spesa totale di gestione	TARIFFA GIORNALIERA	Tariffa giornaliera ricalcolata**
art. 60	€ 377.378,34	80,2%	€ 50.400,00	€ 42.777,83	€ 470.556,18	€ 56,02	€ 62,24

*La spesa per costi generali e fitto/ammortamento locali è pari al 10% della spesa per il personale e della spesa per i pasti

**La tariffa giornaliera è stata considerata su 280 gg di apertura e sul 90% in media di tasso di occupazione giornaliero.

Art. 60ter - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per demenze senili


PROFILO	NUM. MEDIO (A.U.)	COSTO MEDIO (annuo)	SPESA TOTALE MEDIA	TOTALE
personale tecnico				
coordinatore	0,33	€ 87.584,94	€ 28.903,03	
Psicologo	0,50	€ 35.000,00	€ 17.500,00	
tecnico della riabilitazione	1	€ 31.790,01	€ 31.790,01	
Infermiere professionale	0,33	€ 32.785,82	€ 10.819,32	
Educatore professionale	4	€ 30.241,43	€ 120.965,72	
OSS	4	€ 26.476,67	€ 105.906,69	
personale ausiliario				
cuoco	0,5	€ 28.826,33	€ 14.413,17	
aiuto cuoco		€ 24.771,13	€ -	
ausiliari (lavanderia/pulizie)	1	€ 23.827,99	€ 23.827,99	
personale amministrativo				
responsabile amministrativo	0,5	€ 42.566,95	€ 21.283,47	
centralinista/autista/magazziniere		€ 24.698,85	€ -	
operatore amministrativo		€ 31.428,89	€ -	
totale				€ 375.409,40

COSTO PER UTENTE PRO DIE
€ 44,69

Tipologia struttura	Spesa per il personale	% su totale	Spesa pasti (pro di ep.c. 6€)	Spesa fitto e generali (*)	Spesa totale di gestione	100% occupazione p.u.	Tariffa giornaliera ricalcolata**
art. 60 ter	€ 375.409,40	78,0%	€ 50.400,00	€ 55.355,22	€ 481.164,62	€ 57,28	€ 63,65

*La spesa per costi generali e fitto/ammortamento locali è pari al 13% della spesa per il personale e della spesa per i pasti


**La tariffa giornaliera è stata considerata su 280 gg di apertura e sul 90% in media di tasso di occupazione giornaliero.




REGIONE PUGLIA

Allegato B

Schema di intesa tra Regione Puglia e ANCI Puglia per la determinazione delle tariffe di riferimento regionale per le strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità



**Regione
Puglia**



Allegato B

Schema di VERBALE DI INTESA

per la determinazione e l'applicazione delle tariffe di riferimento regionale per le strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità (ai sensi dell'art. 32 del Regolamento

Reg. n. 4/2007 e s.m.i.)

TRA

La REGIONE PUGLIA - Assessorato al Welfare, Politiche Sociali e Lavoro, Via Caduti di Tutte le Guerre n. 15 – 70126 Bari, nella persona dell'Assessore pro tempore, dr.ssa Elena Gentile, domiciliata per la carica presso la Presidenza della Giunta Regionale – Lungomare Nazario Sauro - Bari

E

L'Associazione Regionale Comuni di Puglia – ANCI Puglia - Corso Vittorio Emanuele, 68 - Bari, nella persona della VicePresidente pro tempore, Avv. Maria Cristina Rizzo, ivi domiciliato per la carica, come da delega del Presidente di ANCI Puglia

VISTO

- Il D. Lgs. n. 112/1998;
- La legge n. 328/2000;
- La legge Cost. n. 3/2001;
- Lo Statuto della Regione Puglia;
- La legge regionale n. 19/2006;
- Il Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i.;
- La Del. G.R. n. 279/2010;
- Il verbale della Commissione Regionale per l'Integrazione Sociosanitaria della seduta del 18 novembre 2010.

Il giorno 21 dicembre 2010 presso l'Assessorato al Welfare della Regione Puglia, si è svolto

l'incontro relativo alla concertazione tra Regione e ANCI, in rappresentanza dei Comuni pugliesi, per addivenire ad una intesa, così come richiesto dall'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007, in materia di determinazione e applicazione delle tariffe di riferimento regionale per l'accesso alle strutture semiresidenziali (artt. 60 e 60ter) e alle strutture residenziali (artt. 55, 56, 57, 58, 59 e 60bis) per persone con disabilità, aventi carattere socio assistenziale e/o sociosanitario.

La dr.ssa Anna Maria Candela, dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria dell'**Assessorato al Welfare della Regione Puglia**, introduce l'incontro illustrando il lavoro già svolto nell'ultimo anno per la determinazione delle tariffe regionali di riferimento per le strutture residenziali per anziani e per le "case per la vita" di cui all'art. 70 del citato Regolamento.

In particolare, viene precisato che l'intesa con l'ANCI è volta alla verifica del rispetto degli standard regionali, alle condizioni per l'applicabilità delle tariffe regionali di riferimento, alle modalità per favorire tariffe più vantaggiose per la promozione di specifici servizi e per specifiche modalità organizzative, alle modalità di accesso degli utenti ai servizi. In altre parole l'intesa, come espressamente previsto dall'art. 32 del reg. 4/2007, riguarda i criteri di determinazione delle tariffe. Agli Uffici regionali compete la predisposizione di apposite simulazioni idonee a rendere esplicita l'applicazione stessa dei criteri condivisi.

Allo stato attuale (dicembre 2010) la Regione ha definito di procedere per sottoinsiemi di tipologie di strutture, la fine di rendere più omogeneo il confronto con le associazioni di categoria e uniformare i criteri di analisi dei dati.

Sono stati attivati ed hanno espletato le attività programmate:

- il tavolo di confronto per le strutture residenziali per anziani
- il tavolo di confronto con il coordinamento dei gestori delle "case per la vita" .

In relazione a questi due percorsi conclusi, sono stati assunti i seguenti provvedimenti:

- la del. G.r. n. 279/2010 per le tariffe regionali di riferimento per gli anziani
- la del. n. 1 del 7 aprile 2010 del Commissario ad Acta per le tariffe regionali di riferimento per le case per la vita a bassa intensità assistenziale (art. 70).

Nel corso del 2009 sono stati, inoltre, avviati, i tavoli di confronto per:

- le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili
- le strutture residenziali per minori.

Questi ultimi due tavoli non hanno completato i rispettivi lavori e per il tavolo delle disabilità, il

percorso è ripreso con la riunione del 16 dic 2010 per il confronto con le associazioni di categoria e l'analisi dei dati relativi:

- alla spesa di gestione di un campione di strutture, già individuate dalle stesse associazioni di categoria;
- alle modalità di determinazione dei "costi standard" per il personale delle strutture per le persone con disabilità, in relazione a quanto dettato dal Regolamento;
- alle procedure seguite dalle ASL e dai Comuni per definire la presa in carico degli utenti delle strutture a carattere sociosanitario (artt. 57, 58, 59, 60, 60ter) e per assumere per quanto di competenza, i rispettivi oneri a carico per le prestazioni sanitarie e le prestazioni sociali e alberghiere, nonché per il servizio di trasporto connesso alla accessibilità delle strutture a carattere semiresidenziale.

Al fine di pervenire alla deliberazione di Giunta Regionale per la determinazione delle tariffe regionali di riferimento, la struttura tecnica dell'Assessorato al Welfare elabora strumenti di analisi della composizione della spesa di gestione di una struttura (costi di gestione), per i principali fattori produttivi, e ricostruisce il dettaglio della composizione della spesa per il personale rispetto agli standard del R.R. (costi standard), in modo da aggiungere poi a questa, in termini % le altre principali voci di spesa.

Le voci di costo considerate per la definizione delle tariffe, possono essere raggruppate in due macro categorie.

1) Costo per il personale.

Costituisce in genere la quota parte più consistente (compresa tra il 70 e il 77%) e comprende le annualità lorde da corrispondere al personale secondo la tipologia di servizio e secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007, con gli oneri connessi, considerando i principali CCNL applicati dai soggetti gestori privati delle strutture.

2) Costi di gestione.

L'insieme dei costi di gestione comprende le spese per i servizi generali, le forniture, le assicurazioni, le consulenze, i canoni, le utenze, la cancelleria, la manutenzione, gli ammortamenti ed altri oneri. A questi si aggiungono i costi per i pasti, intendendo per questi i costi per le materie prime, essendo escluse le spese per il personale (cuoco, aiuto-cuoco, ausiliari), ove previsto.

Fin qui per le strutture residenziali per gli anziani e per le case per la vita si è considerato che la spesa per il personale incide per il 75% sui costi totali di gestione.

Dopo lo sviluppo dei costi del personale in relazione alla “presenza programmata” di figure specialistiche per i percorsi socio-educativi riabilitativi, si propone di assumere:

- una incidenza più elevata delle spese per il personale (tra il 78 e l'80%) per i centri diurni di cui agli artt. 60 e 60 ter;
- una incidenza inferiore delle spese per il personale (circa il 70%) per le altre strutture residenziali.

In analogia con quanto determinato con lo studio di fattibilità per le tariffe delle strutture residenziali per anziani, si propone inoltre di considerare:

- un valore medio di spesa pro die pro utente di 10 euro per i pasti per le strutture residenziali e di 6 euro per le strutture a ciclo diurno;
- una incidenza media delle spese generali + fitto pari al 10% rispetto alla spesa per il personale + la spesa per i pasti, incidenza che scende al 7% nel gruppo appartamento e sale fino al 17 % per le strutture residenziali e al 13% per il centro diurno di cui all'art. 60 ter.

Si è, inoltre, assunto che nel calcolo della tariffa di riferimento regionale non viene ricompresa la quota da destinare al costo del servizio di trasporto per gli utenti, visto che dal confronto tra le associazioni datoriali e la Regione è emerso che molto diverse sono le prassi ad oggi adottate nei diversi contesti territoriali sia rispetto alle modalità organizzative del servizio che rispetto alla determinazione del costo riconosciuto ai soggetti gestori, quando agli stessi viene affidato il servizio di trasporto.

Sarà necessario agire per promuovere una maggiore omogeneizzazione dei criteri di determinazione delle caratteristiche del servizio di trasporto, del costo standard per km del trasporto in relazione alle tipologie di utenti trasportati, nonché delle modalità organizzative del servizio (a cura della ASL, del Comune o del soggetto gestore), fermi restando gli oneri di compartecipazione finanziaria a carico di ASL e Comuni secondo quanto disposto dall'art. 46 della l.r. n. 4/2010.

L'avv. Maria Cristina Rizzo, in rappresentanza di **ANCI Puglia**, esprime la sua soddisfazione per la ripresa dei lavori di confronto tra Regione Puglia e Comuni pugliesi in tema di determinazione delle tariffe di riferimento regionale, perché l'assenza, a distanza ormai di quasi 4 anni dalla approvazione del Regolamento Regionale n. 4/2007, di parametri di riferimento regionale hanno un impatto assai negativo:

- sui termini di contrattazione tra Enti locali e soggetti privati gestori delle strutture per la definizione delle rette da pagare per gli utenti presi in carico dal sistema pubblico;

- sulle condizioni di accesso ai servizi da parte degli utenti e dei loro nuclei familiari e sulle rette corrisposte dalle stesse famiglie;
- sulle dinamiche dei processi di qualificazione dell'offerta di servizi, mediante l'adeguamento delle strutture esistenti ai nuovi standard regionali e mediante la realizzazione di nuove strutture e di nuovi servizi.

Peraltro in particolare nell'area dei servizi per le disabilità è frequente che la mancata definizione di accordi contrattuali tra Enti Locali e soggetti gestori dipende proprio dalla assenza di parametri di riferimento sui costi di gestione e, quindi, sulla determinazione di rette corrispondenti al rispetto degli standard strutturali, organizzativi e funzionali.

Così come, soprattutto nell'area degli interventi indifferibili a carico dei Comuni per l'accoglienza dei minori fuori famiglia per effetto di provvedimento del Tribunale per i Minorenni, l'assenza di tariffe regionali di riferimento lascia troppo spesso gli Enti locali alla mercè di dinamiche di "quasi mercato" che portano a una elevata variabilità tra le rette applicate da casi a casi, da strutture a strutture e da territorio a territorio, senza che tale variabilità sia strettamente correlabile a significative differenze di qualità delle prestazioni erogate.

L'avv. Rizzo coglie, peraltro, l'occasione per ribadire che le modalità di determinazione delle tariffe di riferimento regionale non potranno non tener conto:

- della corretta e piena applicazione dei contratti di lavoro e di tutte le norme di sicurezza idonee a garantire la qualità dei servizi offerti;
- della effettiva sostenibilità dei prezzi praticati alle famiglie, in relazione alle tariffe di riferimento regionale, considerando che la riduzione dei trasferimenti nazionali per le politiche sociali e il finanziamento dei Piani Sociali di Zona ridurrà gradualmente nel tempo la capacità reale di compartecipazione finanziaria alla spesa per le rette delle strutture socio assistenziali e sociosanitarie, dovendo limitarla alle condizioni di maggiore indigenza e di maggiore priorità e urgenza.

E' necessario, quindi, che le tariffe siano adeguate ma anche contenute, e che possano essere previste condizioni di applicazioni tali da consentire di mettere a valore tutte le possibili economie di scala e condizioni organizzative tali da rendere applicabili rette inferiori rispetto alla tariffa di riferimento.

Dopo un approfondito confronto e un'attenta analisi della documentazione presentata dalla struttura tecnica dell'Assessorato al Welfare, la Regione Puglia e l'ANCI Puglia, in rappresentanza dei Comuni pugliesi, raggiungono le seguenti intese per la determinazione e l'applicazione delle tariffe

di riferimento regionale:

1. in analogia con quanto già stabilito dallo studio di fattibilità sulla scorta del quale sono state approvate le tariffe per le strutture per anziani (Del. G.R. n. 279/2010), si ribadisce che le tariffe come determinate si applicano esclusivamente per le prestazioni erogate da strutture residenziali e semiresidenziali per disabili che siano autorizzate in via definitiva e adeguate agli standard strutturali, funzionali e organizzativi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i, e che siano dotate di carta dei servizi, da esporre e portare a conoscenza di tutti gli utenti e i rispettivi nuclei familiari;
2. le tariffe regionali di riferimento sono da intendersi come tariffe massime di riferimento per 1 modulo della struttura, rispetto alle quali i Comuni e le ASL possono operare, per le rispettive competenze, per la definizione di procedure negoziali ad evidenza pubblica, e fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di cui al Reg. R. n. 4/2007, al fine di individuare le tariffe economicamente più vantaggiose praticate dai soggetti gestori;
3. le tariffe regionali di riferimento definite nel presente provvedimento trovano applicazione dalla data di entrata in vigore (pubblicazione sul BURP) della delibera di Giunta Regionale che provvederà ad approvare le tariffe de quo, previa graduale rinegoziazione della retta versata dai nuclei familiari degli utenti, ovvero ridefinizione degli eventuali rapporti convenzionali con i Comuni in essere, previo espletamento di procedure negoziali ad evidenza pubblica per l'individuazione di tariffe economicamente più vantaggiose, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di cui al Reg. R. n. 4/2007; in ogni caso l'applicazione delle tariffe massime regionali di riferimento non è retroattiva;
4. al fine di tener conto delle accertate economie di scala conseguibili in strutture di media e grande dimensione, rispettivamente per almeno 2 e per almeno 3 moduli di ciascuna struttura, e in considerazione della dimensione massima di un modulo nelle strutture per disabili, la tariffa praticata va definita considerando che la tariffa regionale di riferimento è ridotta di almeno il 5% per tutti i posti, in presenza di n. 2 moduli e di almeno la metà più uno dei posti del secondo modulo attivati, ed è ridotta di almeno il 10% per tutti i posti, in presenza di n. 3 moduli e di almeno la metà più uno dei posti del terzo modulo attivati;
5. Comuni e ASL provvedono l'accesso alle strutture sociosanitarie per disabili attraverso la preventiva valutazione multidimensionale, anche mediante il ricorso a procedure di urgenza per i casi più gravi. Il PAI, elaborato sulla base della valutazione multidimensionale, definisce la durata della presa in carico e, per le strutture a ciclo diurno, la frequenza settimanale di accessi. L'accesso senza preventiva valutazione multidimensionale da parte della UVM, partecipata sia dal Distretto Sociosanitario che dal Comune di residenza ovvero dal Servizio Sociale Professionale di Ambito territoriale, non comporta oneri per la copertura della spesa a carico della ASL e/o del Comune;
6. abbattimenti delle tariffe praticate in misura superiore a quanto sopra riportato, in relazione alle economie di scala, dovranno essere adeguatamente motivati al Comune e alla ASL, al fine di verificarne la compatibilità con il pieno rispetto delle norme sui contratti di lavoro;
7. per l'erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale, le stesse devono essere preventivamente comunicate all'utenza finale e concordate, previa richiesta dell'utente stesso, sulla base di quanto descritto nella carta dei servizi della struttura interessata; in presenza di dette prestazioni aggiuntive non si applica il proporzionale incremento della quota sanitaria a carico della ASL;
8. in sede di definizione degli appositi accordi contrattuali con le strutture, rispettivamente sociali e sociosanitarie oggetto del presente provvedimento, i soggetti titolari e/o gestori assumono l'impegno di fornire con cadenza almeno annuale ai Comuni e alle ASL di

riferimento la documentazione attestante la regolarità contributiva per le stesse strutture, nonché dettagliata documentazione sull'utenza presa in carico, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di privacy e utilizzo di dati sensibili.

Al fine di dare corso ai contenuti dell'intesa raggiunta, come sopra individuati, la Regione Puglia – Assessorato al Welfare si impegna a:

- definire entro il 31 dicembre 2010 apposito provvedimento di Giunta Regionale per l'approvazione delle tariffe di riferimento regionale;
- fornire ai direttori generali delle ASL apposite direttive per la programmazione degli interventi aziendali volti ad assicurare i LEA sociosanitari per le persone con disabilità, con la connessa valutazione multidimensionale e la compartecipazione finanziaria prevista dalla normativa vigente, con riguardo ad una adeguata distribuzione territoriale delle opportunità di accesso;
- monitorare periodicamente l'andamento delle procedure per l'autorizzazione definitiva al funzionamento delle strutture di cui agli artt. 55,56,57,58,59, 60, 60bis, 60ter e la piena applicazione della normativa regionale di riferimento;
- monitorare annualmente l'attuazione degli obiettivi di servizio di cui al Piano Regionale delle Politiche Sociali (Del. G.R. n. 1875/2009).

Al fine di dare corso ai contenuti dell'intesa raggiunta, come sopra individuati, l'ANCI Puglia –si impegna a:

- promuovere presso i Comuni pugliesi la piena attuazione degli indirizzi nazionali e regionali sulla valutazione multidimensionale, e la messa a regime delle UVM in relazione a quanto previsto in ciascun Piano Sociale di Zona, dati i vincoli di programmazione connessi all'utilizzo del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze 2007-2009;
- concorrere al monitoraggio degli accordi contrattali e/o delle convenzioni con i soggetti privati gestori per l'analisi delle condizioni contrattuali di fornitura delle prestazioni richieste e delle rette effettivamente praticate, in relazione al costo del lavoro e delle altre principali voci di spesa per la gestione;
- sensibilizzare i Comuni pugliesi per la piena applicazione, secondo quanto programmato nei rispettivi Piani Sociali di Zona e nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, degli obiettivi di servizi fissati dal Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011 per l'area delle diverse abilità, al fine di assicurare i servizi “dopo di noi” e i servizi socio educativi-riabilitativi a ciclo diurno in favore di una platea sempre più ampia di persone con disabilità, anche modulando la frequenza settimanale degli accessi nei PAI in relazione allo specifico

fabbisogno degli utenti presi in carico.

Con successivo provvedimento deliberativo, l'Assessore Elena Gentile porterà all'attenzione della Giunta Regionale, entro il corrente mese di dicembre 2010, la presente intesa per la presa d'atto e la approvazione delle tariffe di riferimento regionale per le strutture sociosanitarie e socio assistenziali per persone con disabilità.

Letto confermato e sottoscritto in duplice originale ad unico effetto.

Bari, ___ dicembre 2010

Per la REGIONE

Per l'ANCI PUGLIA

Ass. al Welfare – D.ssa Elena GENTILE

VicePres. ANCI Puglia – Avv. Maria Cristina Rizzo



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**